

INDICE N. 257

PANORAMA STATALE

DIFESA DELLLO STATO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 6 giugno 2018 - Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (GU n. 148 del 28.6.18)

EDILIZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2018, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2018, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2018, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. del 25.6.18)

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 maggio 2018 . Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2018. (GU n. 140 del 19.6.18)

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 21 adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 29 settembre 2017. (GU n. 143 del 22.6.18)

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 12/2017 adottata dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 22 novembre 2017. (GU n. 143 del 22.6.18)

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 3 adottata dal Consiglio nazionale dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) in data 24 aprile 2018. (GU n. 143 del 22.6.18)

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 4 adottata dal Consiglio nazionale dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) in data 24 aprile 2018. (GU n. 143 del 22.6.18)

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 maggio 2018. Liquidazione coatta amministrativa della «Vivai Canavesani società cooperativa sociale - società agricola in liquidazione», in Salerano Canavese e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 138 del 16.6.18)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 aprile 2018 - Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali. (Decreto n. 50/2018). (GU n. 139 del 18.6.18)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 maggio 2018. Liquidazione coatta amministrativa della «Gaia ecosistemi autopoietici società cooperativa a responsabilità limitata e impresa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 140 del 19.6.18)

DECRETO 18 maggio 2018. Liquidazione coatta amministrativa della «Alba serena società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Mondovì e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 140 del 19.6.18)

DECRETO 18 maggio 2018. Liquidazione coatta amministrativa della «Eden - Società cooperativa sociale in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 140 del 19.6.18)

SANITA'

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 maggio 2018. Conferma del carattere scientifico, nella disciplina di «farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali», dell'Istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri» di Milano. (GU n. 144 del 23.6.18)

TUTELA DEI DIRITTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 maggio 2018 - . Sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere.

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

BASILICATA

DGR 30.4.18, n.365 - D.Lgs. 150/2009 - L.R. n. 31/2010 - Art. 73 L.R. n. 34/2001 come modificato dall'art. 3 L.R. n. 8/2014 - Approvazione del Piano della Performance 2018-2020. (BUR n. 25 del 29.6.18)

ASSISTENZA PENITENZIARIA

TOSCANA

RISOLUZIONE 6 giugno 2018, n. 210 -

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Relazione sull'attività svolta nell'anno 2017. (BUR n. 25 del 20.6.18)

DIFESA DELLO STATO

PIEMONTE

DGR 14.6.18, n. 1-7022 Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte. (BUR n. 25 del 21.6.18)

SICILIA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLA CORRUZIONE IN SICILIA

REGOLAMENTO INTERNO (approvato dalla Commissione nella seduta n. 4 del 29 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4) (GURS n. 26 del 15.6.18)

DIPENDENZE

EMILIA ROMAGNA

L.R. 25.6.18, n.8 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate). (BUR n. 188 del 25.6.18)

LAZIO

Decreto del Presidente della Regione Lazio 14 giugno 2018, n. T00137 - Costituzione dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico (GAP) - Legge Regionale

5 agosto 2013, n. 5 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)". (BUR n. 52 del 26.6.18)

VENETO

DGR 28.5.18, N. 749 - presa d'atto dell'approvazione del progetto "piano operativo regionale gioco d'azzardo patologico" decreto del ministro della salute del 6 ottobre 2016, di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico. (BUR n. 58 del 15.6.18)

ENTI LOCALI

CALABRIA

L.R. 25.6.18, n. 17 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (istituzione e disciplina del consiglio regionale delle autonomie locali). (BUR n. 65 del 25.6.18)

VENETO

DGR 8.6.18, N. 774 - Interventi formativi a favore del personale degli enti locali del veneto per favorire lo sviluppo delle gestioni associate intercomunali e della governance locale. anno 2018. art. 11, comma 1, lettera b), della l.r. 27 aprile 2008, n. 18 e successive modifiche. (BUR n. 58 del 15.6.18)

DGR 8.6.18, N. 819 - Servizi sociali. Funzioni non fondamentali delle province e della città metropolitana di venezia riallocate in capo alla regione. attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "collegato alla legge di stabilità regionale 2018". definizione del nuovo modello organizzativo. (BUR n. 58 del 15.6.18)

FAMIGLIA

VENETO

DGR 15.6.18, N. 864 - Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. art. 59, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, "collegato alla legge di stabilità regionale 2017", novellato dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 14. (BUR n. 61 del 22.6.18)

DGR 15.6.18, N. 865 - Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. anno 2018. (BUR n. 61 del 22.6.18)

BOLZANO

DGP 12.6.18, n. 566 Linee guida per l'affidamento familiare di persone adulte - Revoca della Deliberazione della Giunta provinciale n. 226 del 08.02.2010. (BUR n. 25 del 21.6.18)

GIOVANI

LAZIO

Determinazione 14 giugno 2018, n. G07672 Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili", e ss.mm.ii.. Progetto "Giovani 2017: Aggregazione, prevenzione e supporto" DGR n. 672 del 24/10/2017. Approvazione schema di Convenzione a D.D. n. G05026 del 16/04/2018 con la quale è stata impegnata a favore di Lazio Innova S.p.A. la quota di risorse statali pari € 108.906,00 a valere sul capitolo R 31111 del bilancio regionale – proveniente

dalla ripartizione del Fondo (FNPG) annualità 2017, di cui all'Intesa Rep. 53/CU del 25 maggio 2017 "Tabella 1" l. n. 248/2006 - da erogare ai soggetti aggiudicatari relativi agli interventi previsti dall'approvato Progetto "Giovani 2017: Aggregazione, prevenzione e supporto" (DGR n. 672 del 24/10/2017), nel rispetto degli impegni assunti con l'Accordo registrato, in data 10/01/2018, stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale- e la Regione Lazio (BUR n. 52 del 26.6.18)

MARCHE

DGR 28.5.18, n. 684 - Intesa n. 6/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018 - Approvazione del progetto in materia di politiche giovanili denominato "Villaggio Giovani", ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 15 legge 241/1990). (BUR n. 49 del 15.6.18)

PARI OPPORTUNITA'

LOMBARDIA

DGR 11.6.18 - n. XI/198 Iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia 2018» (d.g.r.7717 del 15 gennaio 2018): Proroga dei termini. (BUR n. 24 del 15.6.18)

PERSONE CON DISABILITA'

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 8 giugno 2018, n. U00242 - Articolo 22, comma 4) del DPCM 12 gennaio 2017. Prestazioni sociosanitarie in favore di minori con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria ad alta complessità assistenziale ospiti di strutture socioassistenziali di tipo familiare. (BUR n. 51 del 21.6.18)

PIEMONTE

DGR 8.6.18, n. 28-7014 Legge 68/1999, articolo 14, comma 4, lettera b). Approvazione dei criteri per il riconoscimento del contributo, per il 2018, a rimborso forfetario parziale di spese per accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Spesa complessiva prevista Euro 500.000,00. (BUR n. 26 del 28.6.18)

POLITICHE SOCIALI

LAZIO

Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 giugno 2018, n. T00152 Nomina del Commissario straordinario dell'IPAB Opera Pia Cimini di Montasola (RI). (BUR n. 53 del 28.6.18)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 giugno 2018, n. T00153 Nomina del Commissario straordinario dell'IPAB "Istituto Santa Margherita" di Roma. (BUR n. 53 del 28.6.18)

UMBRIA

DGR 4.6.18, n. 592 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. della trasformazione dell'IPAB "Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli" di Spoleto in Fondazione. (BUR n. 30 del 7.6.18)

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

BASILICATA

DCR 22.5.18, n.739 - Mozione avente ad oggetto: "Misure attive di autoinclusione sociale"
APPROVAZIONE (BUR n. 24 del 16.6.18)

Note

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo.

EMILIA-ROMAGNA

DAL 6.6.18, n. 157 - Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017. (Proposta della Giunta regionale del 7 maggio 2018, n. 660) (BUR n. 175 del 14.6.18)

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6631 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6491 Proposta recante: "Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017". (BUR n. 175 del 14.6.18)

PIEMONTE

DGR 8.6.18, n. 20-7006 D.G.R. n. 43-6593 "Approvazione del Piano regionale 2018-2020 per la lotta alla poverta' di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'". Integrazioni e sostituzione dell'Allegato A. BUR n. 26 del 28.6.18)

PRIVATO SOCIALE

LAZIO

Determinazione 7 giugno 2018, n. G07420 Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Velletri", con sede in Velletri (RM). (BUR n. 51 del 21.6.18)

Determinazione 7 giugno 2018, n. G07421 Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Vignanello", con sede in Vignanello (VT). (BUR n. 51 del 21.6.18)

Determinazione 7 giugno 2018, n. G07422 Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Sabina Romana", con sede in Palombara Sabina (RM)

Determinazione 7 giugno 2018, n. G07423 Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della Associazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Roma" in breve Lega Tumori Roma, con sede in Roma. (BUR n. 51 del 21.6.18)

DGR 5.6.18, n. 260 - Approvazione Piano operativo relativo all'Accordo di programma tra la Regione Lazio e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in attuazione degli artt. 72 e 73 del D.Lgs 117/2017 e dell'atto di indirizzo del Ministero del lavoro e politiche sociali del 13.11.2017.

LOMBARDIA

DGR 18.6.18 - n. XI/234 Sostegno per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 – Anno 2017. Determinazioni. (BUR n. 25 del 22.6.18)

D.d.u.o. 21 giugno 2018 - n. 9116 Avviso per il sostegno per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 (d.g.r. n. XI/234/2018 - anno 2017) (BUR n. 26 del 27.6.18)

PUGLIA

L.R. 11.6.18, n. 22 - Norme sulla concessione in comodato d'uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario. (BUR n. 80 del 15.6.18)

TOSCANA

DECRETO 19 giugno 2018, n. 106 - Consiglio dei cittadini per la salute. Costituzione. (BUR n. 26 del 27.6.18)

DGR 18.6.18, n. 675 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT N 545 del 21-05-2018. (BUR n. 26 del 27.6.18)

VENETO

DGR 8.6.18, N. 814 - Approvazione avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte ai registri regionali (l.r. 40/93, art. 4 e l.r. 27/2001, art. 43). attuazione dell'art. 72 del d.lgs. 117/2017 - codice del terzo settore. (BUR n. 58 del 15.6.18)

PROGRAMMAZIONE SOCIALE

LAZIO

Notizia 11 giugno 2018 Notizia di presentazione della proposta di deliberazione consiliare n. 12 del 4 giugno 2018.

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di deliberazione consiliare concernente: "APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIALE REGIONALE DENOMINATO «PRENDERSI CURA, UN BENE COMUNE»".

SANITA'

ABRUZZO

L.R.18.6.18, n. 14 - Disposizioni in materia sanitaria. (BUR n. 65 del 20.6.18)

BASILICATA

DGR 8.6.18, n.491 - Art. 2 bis del decreto legge 29 marzo 2016 n.42: Contratti di formazione specialistica aggiuntivi Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. (BUR n. 25 del 20.6.18)

EMILIA-ROMAGNA

DGR 14.5.18, n 694 - Recepimento del "Verbale d'intesa fra la Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e le organizzazione sindacali dei medici di medicina generali per il riconoscimento dell'indennità di associazionismo alle forme associative di rete e/o gruppo dotate di applicativi differenti". (BUR n. 172 del 13.6.18)

DGR 18.6.18, n. 916- Aggiornamento del Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle relative tariffe in materia di procreazione medicalmente assistita. (BUR n. 183 del 21.6.18)

DGR 18.6.18, n. 919 - Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2018. (BUR n. 194 del 28.6.18)

LAZIO

Determinazione 4 giugno 2018, n. G07202 Piano per la malattia diabetica. Rinnovo del gruppo di lavoro regionale per la malattia diabetica. (BUR n. 49 del (14.6.18)

Determinazione 4 giugno 2018, n. G07203 Coordinamento regionale della Rete Assistenziale di Cure Palliative della Regione Lazio. Rinnovo e aggiornamento. . (BUR n. 49 del (14.6.18)

Decreto del Commissario ad Acta 5 giugno 2018, n. U00226 - Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale. Testo Unico. (BUR n. 50 del 19.6.18)

Determinazione 5 giugno 2018, n. G07208 D.G.R. n. 693 del 21/10/2014. Approvazione schema di Accordo attuativo per la realizzazione del Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Unità Operativa Complessa 2018. (BUR n. 50 del 19.6.18)

Determinazione 5 giugno 2018, n. G07214 Piano Nazionale della Cronicità. Istituzione del Gruppo di lavoro regionale di coordinamento e monitoraggio. Nomina dei componenti. (BUR n. 50 del 19.6.18)

Determinazione 5 giugno 2018, n. G07347 Istituzione dell'"Elenco dei Valutatori per la Qualità" in attuazione del DCA 252/2017 relativo all'istituzione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante e dell'art. 13 della L.R. 4/2003. (BUR n. 50 del 19.6.18)

Decreto del Commissario ad Acta 7 giugno 2018, n. U00230 Attuazione del DCA 552/2017: elenco dei soggetti interessati dalla verifica della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2003 e delle strutture interessate dal procedimento di rinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'art. 14 comma 6 della L.R. 4/2003. (BUR n. 51 del 21.6.18)

Decreto del Commissario ad Acta 8 giugno 2018, n. U00241 Approvazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale anno 2016, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. (BUR n. 51 del 21.6.18)

Decreto del Commissario ad Acta 8 giugno 2018, n. U00244 Oggetto: Rettifica DCA 396 del 23 dicembre 2016. (BUR n. 51 del 21.6.18)

Decreto del Commissario ad Acta 18 giugno 2018, n. U00247 Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2018. (BUR n. 53 del 28.6.18)

PUGLIA

DGR 22.5.18, n. 854 Istituzione della Breast Unit network - Centri pugliesi di senologia: definizione dei criteri organizzativi di funzionamento e monitoraggio ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del

18/12/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia” (Rep. Atti n. 185/ CSR del 18/12/2014). (BUR n. 85 del 26.6.18)

SICILIA

DASS 31 maggio 2018. Sospensione delle schede di monitoraggio per la prescrizione dei medicinali soggetti alle note AIFA 1 e 48. (GURS n. 27 del 22.6.18)

DASS 1 giugno 2018. Abrogazione della Scheda di monitoraggio per la prescrizione di medicinali a base di rosuvastatina. (GURS n. 27 del 22.6.18)

DASS 6 giugno 2018. Revisione dei Centri di riferimento regionale per patologie di alta specializzazione e di alto interesse sociale e sanitario. (GURS n. 27 del 22.6.18)

DD 6 giugno 2018. Piano regionale allergeni anno 2018 - Controllo ufficiale sulla corretta applicazione del decreto legislativo n. 114/2006. (GURS n. 27 del 22.6.18)

DASS 6 giugno 2018. Procedure per l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica. (GURS n. 27 del 22.6.18)

TOSCANA

DECRETO 19 giugno 2018, n. 106 - Consiglio dei cittadini per la salute. Costituzione. (BUR n. 26 del 27.6.18)

DGR 18.6.18, n. 675 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT N 545 del 21-05-2018. (BUR n. 26 del 27.6.18)

UMBRIA

DGR 4.6.18, n. 579 - Linee guida regionali per la profilassi antimicrobica in chirurgia. (BUR n. 30 del 7.6.18)

VENETO

DGR 8.6.18, N. 817 - Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti. articolo 44, comma 3, legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e deliberazione n. 54/cr del 28 maggio 2018. (BUR n. 58 del 15.6.18)

DGR 8.6.18, N. 796 - Regolamento sull'attività di vigilanza e controllo sull'azienda zero. deliberazione n. 36/cr del 30 aprile 2018. (BUR n. 59 del 9.6.18)

DGR 8.6.18, N. 791 - Avvio nella regione del Veneto di un programma di eliminazione dell'epatite c (hcv). istituzione cabina di regia. (BUR n. 60 del 19.6.18)

DGR 8.6.18, N. 792 - [recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di trento e bolzano del 21/12/2017 \(rep. atti n. 247/csr\) concernente la proroga al 31/12/2019 del piano nazionale per la prevenzione \(pnp\) 2014-2018 e approvazione della rimodulazione dei programmi di cui al piano regionale della prevenzione \(prp\).](#) (BUR n. 60 del 19.6.18)

DGR 8.6.18, N. 795 - Recepimento dell'accordo recante "riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale nel progetto cure primarie ai sensi della l.r. n. 19/2016. indicazioni alle aziende ulss della regione del Veneto. (BUR n. 60 del 19.6.18)

BOLZANO

DGP 29.5.18, n. 500 - Contenimento dei tempi di attesa: approvazione dei protocolli per la prescrizione di prestazioni specialistiche (raggruppamenti di attesa omogenei – RAO) e revoca delle delibere provinciali n. 724 del 14 maggio 2012 e n. 249 del 18 febbraio 2013. (BUR n. 24 del 14.6.18)

TUTELA DEI DIRITTI

EMILIA-ROMAGNA

DAL 19.6.18, n. 158 - Elezione del Difensore civico regionale (L.R. 16 dicembre 2003, n. 25) (BUR n. 190 del 26.6.18)

LAZIO

Determinazione 6 giugno 2018, n. G07367 Determinazione dirigenziale 17 maggio 2017 n. G06897. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di Centri Antiviolenza e Case rifugio. Codice CIG 6731398 Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento e stipula convenzioni. (BUR n. 51 del 21.6.18)

LOMBARDIA

D.d.g. 11 giugno 2018 - n. 8573 Avviso di manifestazione d'interesse a presentare piani d'azione volti a promuovere percorsi formativi sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, ai sensi della d.g.r. 7774 del 17 gennaio 2018, finalizzati alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con la Regione Lombardia ex art. 11 e 15, l. 241/1990 - Attivazione prima fase. (BUR n. 24 del 14.6.18)

D.d.g. 21 giugno 2018 - n. 9094 Sottoscrizione di un accordo di collaborazione con il comune di Seriate finalizzato all'attivazione di una nuova rete territoriale interistituzionale antiviolenza ai sensi della d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016 e del decreto n. 5167 del 1° marzo 2017. (BUR n. 26 del 26.6.18)

MARCHE

DGR 28.5.18, n. 687 - Criteri e modalità per l'utilizzo integrato nel triennio 2018/2020 delle risorse statali (DPCM 01.12.2017) e regionali (L.R. n. 32/2008) per la sostenibilità finanziaria e operativa dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza nelle Marche. (BUR n. 49 del 15.6.18)

PIEMONTE

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato del Presidente del Consiglio regionale. Avviso per la nomina all'Ufficio del Difensore Civico. (BUR n. 23 del 7.6.18)

VENETO

L.R. 21.6.18, n. 22 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne". (BUR n. 62 del 26.6.18)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 29 giugno 2018 , arretrati compresi

DIFESA DELLLO STATO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 6 giugno 2018 - Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (GU n. 148 del 28.6.18)

EDILIZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2018, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 145 del 25.6.18)

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2018, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).). (GU n. 145 del 25.6.18)

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2018, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. del 25.6.18)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURAINTEGRALE DEL TESTO

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 maggio 2018 . Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2018. (GU n. 140 del 19.6.18)

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, è riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;

Vista l'ulteriore intesa n. 20 del 22 febbraio 2018, con la quale è stato concordato, per l'anno 2018, di fissare nel 6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero

dell'interno; Considerato che per l'anno 2018, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto e Sardegna;

Visto che l'art. 7 della citata intesa 936/2006, prevede che nei territori delle regioni che non sono individuate, nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5, in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane, entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione, al fine di ottenere il contributo statale; Considerato che in particolare il comma 2 dell'art. 5 demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;

Visto il comma 5 dell'art. 5, secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;

Rilevato l'obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalità di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1. Enti destinatari della misura finanziaria

1. Sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento del contributo le unioni di comuni e le comunità montane.

Art. 2. Modalità di certificazione

1. È approvata la modalità di certificazione presente sul Sistema certificazioni enti locali (area certificati TBEL., altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina <http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify> relativa alla concessione di un contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata nell'anno 2018;

Art. 3. Quantificazione del contributo

1. La quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne fanno richiesta, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale;

Art. 4. Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, le unioni di comuni e le comunità montane, devono presentare telematicamente la certificazione di cui all'art. 2 entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 1° ottobre 2018.

Art. 5. Istruzioni e specifiche

1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica e munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
2. La certificazione eventualmente trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 4.
3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nella certificazione già trasmessa telematicamente comporta la non validità della stessa ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 4.
4. È facoltà delle unioni di comuni e delle comunità montane che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati all'art. 4.
5. presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2018 Il direttore centrale: VERDI

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 21 adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 29 settembre 2017. (GU n. 143 del 22.6.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004848/AVV-L-140 dell'11 aprile 2018 e con presa d'atto n. 36/0006639/AVV-L-140 del 22 maggio 2018 - tenuto conto che con provvedimento n. 6 del Comitato dei delegati assunto nell'adunanza del 20 aprile 2018, la Cassa forense, si è conformata alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti - è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 21 adottata dal Comitato dei delegati in data 29 settembre 2017, concernente modifiche al sistema previdenziale forense.

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 12/2017 adottata dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 22 novembre 2017. (GU n. 143 del 22.6.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006838/GEO-L-142 del 28 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 12/2017 adottata dal Comitato dei delegati della CIPAG in data 22 novembre 2017, recante: «Disciplina del cumulo gratuito dei periodi assicurativi (legge 24 dicembre 2012, n. 228 modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232): provvedimenti conseguenti.

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 3 adottata dal Consiglio nazionale dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) in data 24 aprile 2018.
(GU n. 143 del 22.6.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006666/FAR-L-113 del 23 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3 adottata dal Consiglio Nazionale dell'ENPAF in data 24 aprile 2018, concernente l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2018, delle pensioni in essere e degli importi (c.d. coefficienti economici) utili ai fini del calcolo delle pensioni di cui all'art. 7 del regolamento di previdenza e assistenza.

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 4 adottata dal Consiglio nazionale dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) in data 24 aprile 2018.
(GU n. 143 del 22.6.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006667/FAR-L-114 del 23 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4 adottata dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 24 aprile 2018, concernente l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2018, del contributo previdenziale a carico degli iscritti.

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 maggio 2018. Liquidazione coatta amministrativa della «Vivai Canavesani società cooperativa sociale - società agricola in liquidazione», in Salerano Canavese e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 138 del 16.6.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane fu chiesto che la società «Vivai Canavesani società cooperativa sociale - società agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 28.437,00, si riscontra una massa debitoria di € 132.435,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 118.868,00;

Considerato che in data 5 ottobre 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vivai Canavesani società cooperativa sociale - società agricola in liquidazione», con sede in Salerano Canavese (TO) (codice fiscale 03983490016) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore l'avv. Greta Romani, nata a Torino il 9 febbraio 1974 (codice fiscale RMNGRT74B49L219B), ivi domiciliata in via Cordero di Pamparato, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 9 maggio 2018 D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

SOMMA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 aprile 2018 - Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali. (Decreto n. 50/2018). (GU n. 139 del 18.6.18)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera c), che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto in particolare, l'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, che prevede che gli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda debbano essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore;

Ritenuto pertanto di procedere alla definizione delle predette disposizioni;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale del Terzo settore nella seduta del 20 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le modalità con cui le imprese sociali ivi indicate pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica. Alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile.

2. Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento adottato ai sensi del predetto art. 1 del decreto legislativo. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente decreto.

3. Per «atto scritto avente data certa» si intende un atto scritto la cui data di sottoscrizione è attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le altre modalità consentite dalla legge.

Art. 2. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie

1. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, l'intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, allegando alla comunicazione la documentazione di cui agli articoli 4 e 5, necessaria alla valutazione di conformità dell'operazione al decreto. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti la predetta comunicazione è disposta dall'organo di amministrazione individuato dal regolamento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017 o, in mancanza, come individuato e risultante dal registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 20 maggio 1985 n. 222.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto prodotto dall'impresa sociale, svolge l'istruttoria verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, verifica il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte del cessionario.

3. Al termine dell'istruttoria, il Ministero rilascia l'autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego; in assenza di un provvedimento espresso, l'autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Art. 3. Rinvio alla disciplina civilistica per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione

1. Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506 -quater del codice civile, avendo riguardo alla configurazione giuridica dell'ente avente la qualifica di impresa sociale. Nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali le norme vigenti richiedono la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, è necessario adattare le informazioni alla natura degli stessi.

Art. 4. Trasformazione, fusione e scissione

1. In caso di trasformazione, fusione o scissione, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare sull'operazione straordinaria, l'intenzione di procedere al compimento dell'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa, che dovrà contenere una sintetica descrizione dell'operazione da porre in essere, sono allegate la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti, secondo le modalità di cui ai commi 2 e seguenti e la relazione degli amministratori redatta secondo le modalità di cui al comma 5. Dall'atto deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, nonché quella in cui deve essere depositato il progetto di fusione o scissione.

2. La situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nell'operazione deve essere riferita:

a) in caso di trasformazione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto al giorno di convocazione dell'assemblea straordinaria o di altro organo statutariamente competente a deliberare sulla trasformazione;

b) in caso di fusione o scissione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto a quella in cui il progetto di fusione o scissione viene depositato con le modalità previste dal codice civile.

3. La situazione patrimoniale deve comprendere i documenti costituenti il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 112 del 2017 secondo le forme normalmente utilizzate dall'impresa sociale, ed essere redatta con l'osservanza dei principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

4. La situazione patrimoniale può essere sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio:

a) in caso di trasformazione, laddove la delibera sia approvata entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;

b) in caso di fusione o scissione, nel caso in cui l'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o scissione secondo le modalità previste nel codice civile. In tali casi l'organo di amministrazione è tenuto a fornire un supplemento di informativa a integrazione di quanto indicato nel bilancio, al fine di aggiornare le informazioni.

5. La relazione degli amministratori deve indicare:

a) le ragioni che inducono a compiere l'operazione straordinaria;

b) le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall'operazione si impegna a garantire il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell'impresa sociale;

c) la prevedibile evoluzione dell'attività dell'impresa dopo l'effettuazione dell'operazione.

6. Qualora debba essere predisposta la relazione di cui all'art. 2500 -sexies del codice civile ovvero la relazione di cui all'art. 2501 -quinquies del codice civile, le informazioni di cui al comma 5 possono essere inserite nel medesimo documento.

Art. 5. Cessione d'azienda o di un ramo d'azienda 1. In caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare, l'intenzione di procedere all'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa e nel quale deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, è allegata la situazione patrimoniale dell'ente, secondo le modalità di cui al comma 2, la relazione giurata di cui al comma 3 e la relazione degli amministratori ai sensi del comma 4.

2. La situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalità di cui all'art. 4, comma 2, deve essere riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno di convocazione dell'organo statutariamente competente a deliberare sulla cessione.

3. La relazione giurata, redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale.

4. La relazione degli amministratori deve indicare:

a) le ragioni che giustificano il compimento della cessione;

b) le modalità con cui il cessionario intenda garantire il perseguimento delle attività e finalità di interesse generale dell'impresa sociale cedente;

c) la prevedibile evoluzione dell'attività dell'ente dopo il compimento dell'operazione;

d) il prezzo di vendita previsto e i criteri di determinazione dello stesso.

Art. 6. Devoluzione

1. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della prevista devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del

2017, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell'ente che devolve e dell'ente o degli enti beneficiari della devoluzione - ivi inclusi, per questi ultimi, qualora siano enti del terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni, gli estremi di iscrizione al Registro unico del Terzo settore - e l'ammontare del patrimonio da devolvere.

2. All'atto di cui al comma 1 sono allegati:

a) il verbale dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente, contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale; b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve, contenente le disposizioni sulla devoluzione nonché dell'atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora lo

stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno tre anni ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017;

c) accettazione della devoluzione da parte del beneficiario.

3. In caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio di cui al presente articolo e all'art. 12 del decreto legislativo n. 112 del 2017, si applicano le previsioni di cui all'art. 15, comma 6 e seguenti.

Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8. Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il decreto del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008, recante «Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 aprile 2008, n. 86, è abrogato. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1972

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 maggio 2018 . Liquidazione coatta amministrativa della «Gaia ecosistemi autopoietici società cooperativa a responsabilità limitata e impresa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 140 del 19.6.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Gaia ecosistemi autopoietici società cooperativa a responsabilità limitata e impresa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 9.900,00, si riscontra una massa debitoria di € 29.480,00 ed un patrimonio netto negativo di € -19.580,00;

Considerato che in data 22 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni, e che la situazione della cooperativa, anche sotto il profilo patrimoniale, risulta immutata, come asseverato dalla citata visura camerale;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gaia ecosistemi autopoietici società cooperativa a responsabilità limitata e impresa sociale», con sede in Torino (codice fiscale 03510160041) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Pen, nato a Torino il 14 aprile 1964 (codice fiscale PNEFRZ64D14L219H), ivi domiciliato in via Sant'Anselmo n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 18 maggio 2018 Il Ministro: CALEND

DECRETO 18 maggio 2018 . Liquidazione coatta amministrativa della «Alba serena società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Mondovì e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 140 del 19.6.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; V isto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Alba serena società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.048,00, siriscontra una massa debitoria di € 68.122,00 ed un patrimonio netto negativo di € 65.074,00;

Considerato che in data 22 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che la situazione della cooperativa, anche sotto il profilo patrimoniale, risulta immutata, come asseverato dalla citata visura camerale;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

V isto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alba serena società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», con sede in Mondovì (CN) (codice fiscale 03162700045) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi

dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cappello, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969 (codice fiscale CPPFNC69R30A124T), ivi domiciliato in via Vida n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: CALENDÀ

DECRETO 18 maggio 2018 . Liquidazione coatta amministrativa della «Eden - Società cooperativa sociale in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 140 del 19.6.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 27 ottobre 2017, n. 112/2017 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Eden - Società cooperativa sociale in liquidazione»; Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre stata notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eden - Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Genova (codice fiscale 02232030995) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Sebastiani (codice fiscale SBSSMN73A02D969V), nato a Genova il 2 gennaio 1973, ivi domiciliato in via Fieschi n. 1/2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente

Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: CALENDÀ

SANITA'

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 maggio 2018 - Conferma del carattere scientifico, nella disciplina di «farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali», dell'Istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri» di Milano. (GU n. 144 del 23.6.18)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Istituto di Ricerche Farmacologiche «Mario Negri» (partita IVA 03254210150), con sede in Milano, via G. La Masa 19 (sede legale), in Bergamo, via Stezzano 87 e in Ranica (BG) presso il Centro di ricerche cliniche per malattie rare Aldo e Cele Daccò, per la disciplina «farmacologia e sperimentazione clinica sulle malattie neurologiche, rare ed ambientali».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 8 maggio 2018

Il Ministro: LORENZIN

TUTELA DEI DIRITTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 maggio 2018 - . Sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere.

(GU n. 147 del 27.6.18)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

Xista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 220, che prevede l'erogazione di un contributo a titolo di sgravio contributivo delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e per un periodo massimo di 36 mesi, a favore delle cooperative sociali che assumono con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, le donne vittime di violenza di genere, sulla base di certificazione rilasciata dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «Disciplina delle cooperative sociali»

Visto l'art. 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» che prevede le azioni per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di

violenza attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali dei centri anti-violenza, delle case-rifugio e dei servizi di assistenza alle vittime;

Acquisito il concerto del Ministero dell'interno con nota prot. 4469 del 27 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1. Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5 -bis del decreto-legge, n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.

2. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 2. Modalità operative

1. L'agevolazione di cui all'art. 1 è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Al fine dell'ammissione al beneficio, in relazione ad ogni assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste dal presente decreto, le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5 bis del decreto - legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013.

3. Le agevolazioni contributive di cui al presente decreto sono riconosciute dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

4. Il rimborso all'Inps degli oneri derivanti dall'esonero contributivo di cui all'art. 1 è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.

5. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I

I presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

P OLETTI

Il Ministro dell'interno

MINNITI

PANORAMA REGIONALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 28 giugno 2018 , arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

BASILICATA

DGR 30.4.18, n.365 - D.Lgs. 150/2009 - L.R. n. 31/2010 - Art. 73 L.R. n. 34/2001 come modificato dall'art. 3 L.R. n. 8/2014 - Approvazione del Piano della Performance 2018-2020. (BUR n. 25 del 29.6.18)

Note

Vengono confermati per il 2017 ed il 2018 gli indirizzi per l'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui alla D.G.R. n° 559/2015 pervisti per il 2015 ed il 2016 dalla D.G.R. n° 1147/2016.

Viene approvato il Piano della performance 2018-2020 riportato in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).

ASSISTENZA PENITENZIARIA

TOSCANA

RISOLUZIONE 6 giugno 2018, n. 210 -

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Relazione sull'attività svolta nell'anno 2017. (BUR n. 25 del 20.6.18)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);

Visto in particolare l'articolo 10 della l.r. 69/2009, che prevede che il Garante presenti ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati raggiunti;

Esaminata la relazione annuale 2018, sulle attività svolte e sui risultati raggiunti nell'anno 2017 che:

- presenta le cifre del sistema penitenziario in Italia e in Toscana; - descrive il cambiamento della pena e le sanzioni di comunità, fornendo il quadro delle misure alternative; - informa sui risultati delle visite presso gli istituti penitenziari della Toscana; - analizza la corrispondenza intercorsa con i detenuti, uno dei canali principali attraverso i quali si svolge l'attività di tutela del Garante e le principali problematiche evidenziate; - illustra l'attività convegnistica, la partecipazione a seminari, le novità del sito internet del Garante; - analizza i poteri del Garante, anche a seguito degli incontri del Coordinamento nazionale dei Garanti; - presenta, infine, un quadro delle questioni ancora aperte, fra le quali: uno studio preliminare sugli spazi per l'affettività in carcere; la prevenzione della radicalizzazione violenta, con il progetto europeo PROVA (Prevention of violent Radicalisation and Of Violent Actions in intergroup relations), coordinato dal Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università degli studi di Firenze, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Michelucci; il Polo universitario penitenziario della Toscana, considerato un'esperienza pilota in Italia; il voto dei detenuti; i detenuti senza documento di identità; il rimpatrio assistito;

Visto il parere favorevole espresso dalla Terza Commissione consiliare permanente nella seduta del 30 maggio 2018;

Su proposta della Prima commissione consiliare permanente;

ESPRIME APPREZZAMENTO

per l'attività ed i risultati conseguiti dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Toscana, dottor Franco Corleone, nell'anno 2017, come emergono dalla relazione annuale 2018;

RIBADISCE L'IMPEGNO

assunto con la l.r. 69/2009, con la quale è stata istituita la figura del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, a contribuire attraverso tale organo ad assicurare la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento sociale dei condannati e, più in generale, l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali nonché la rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti all'interno delle strutture restrittive della libertà personale.

DIFESA DELLO STATO
PIEMONTE

DGR 14.6.18, n. 1-7022 Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte. (BUR n. 25 del 21.6.18)

Note

Viene approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018–2020 della Regione Piemonte, riportato nel documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale(a cui si fa rinvio).

SICILIA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLA CORRUZIONE IN SICILIA

REGOLAMENTO INTERNO (approvato dalla Commissione nella seduta n. 4 del 29 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4) (GURS n. 26 del 15.6.18)

Titolo I DISPOSIZIONE GENERALE**Art. 1 Disciplina dell'attività della Commissione**

1. La Commissione svolge la sua attività secondo le disposizioni della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, e del presente regolamento, approvato a norma dell'articolo 2, comma 2, della stessa legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, di seguito indicata come legge istitutiva.

Titolo II ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE**Art. 2 Composizione e durata**

1. La Commissione, composta secondo quanto stabilito nell'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva, dura in carica per tutta la legislatura dell'Assemblea.

Art. 3 Sostituzione dei componenti della Commissione 1. Qualora per dimissioni o altra causa sia necessario sostituire uno o più componenti la Commissione, il Presidente dell'Assemblea effettua la nomina, tenendo presente l'appartenenza di gruppo del commissario da sostituire e mirando al mantenimento dell'equilibrio rappresentativo configurato nell'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 4 Partecipazione alle sedute della Commissione

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati che non ne siano componenti o di altri soggetti estranei, fatta eccezione per i funzionari e l'altro personale dell'Assemblea regionale siciliana addetto alle attività della Commissione, per i collaboratori di cui all'articolo 10, comma 2, della legge istitutiva e dei soggetti di cui all'articolo 11 della medesima legge.

2. Su proposta di ciascun componente, la Commissione può deliberare di non consentire la partecipazione a singole sedute, o a parti di esse, dei collaboratori di cui all'articolo 10, comma 2, della legge istitutiva e dei soggetti di cui all'articolo 11 della medesima legge.

Art. 5 Costituzione della Commissione

1. La Commissione è convocata per la prima volta dal Presidente dell'Assemblea per procedere alla nomina del Presidente, dei Vicepresidenti e del Segretario e, successivamente, dal suo Presidente per mezzo del Segretario generale dell'Assemblea.

2. Nella prima riunione la Commissione è presieduta dal deputato più anziano di età. Nell'elezione del Presidente, se nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, si procede nella stessa seduta al ballottaggio fra i due che abbiano avuto il maggior numero di voti e risulta eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Nell'elezione dei Vicepresidenti, ciascun componente scrive sulla propria scheda un nome. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

4. Nell'elezione del Segretario si procede secondo quanto stabilito dal comma 2.

5. L'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e del segretario può avvenire contemporaneamente.

Art. 6 Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dal Segretario.

2. Non possono fare parte dell'Ufficio di Presidenza coloro i quali: a) rivestono la qualità di imputato rinviato a giudizio per uno dei delitti non colposi previsti dalla legge penale italiana; b) sono condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti non colposi previsti dalla legge penale italiana.

Art. 7 Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e del Segretario

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo quanto previsto nel presente Regolamento e nel Regolamento dell'Assemblea. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e controlla la redazione del processo verbale.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, cui riferisce tempestivamente.

Art. 8 Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza: a) propone il programma dei lavori della Commissione; b) esamina le questioni sia di merito sia procedurali che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce; c) propone alla Commissione la costituzione dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4; d) svolge periodicamente un esame preliminare in ordine alle segnalazioni di cui all'articolo 5 della legge istitutiva. Delle risultanze di tale esame il Presidente riferisce alla Commissione all'inizio della prima seduta utile, dopo le comunicazioni.

Titolo III SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 9 Programmazione dei lavori e convocazione della Commissione

1. La Commissione determina il programma dei lavori tenendo conto del programma dei lavori dell'Assemblea.

2. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal Presidente.

3. Al termine di ciascuna seduta, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, dandone avviso a tutti i componenti.

4. Nel caso in cui non sia stata data comunicazione al termine della seduta, secondo quanto previsto dal comma 3, l'ordine del giorno è inviato a tutti i componenti della Commissione almeno quarantott'ore prima della seduta.

5. Della convocazione della Commissione e dell'ordine del giorno relativo è sempre data comunicazione a tutti i deputati a mezzo di apposito foglio notizie, salvo diversa deliberazione della Commissione, nell'ipotesi di seduta segreta.

6. La convocazione può essere richiesta al Presidente da almeno tre componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 4.

Art. 10 Ordine del giorno delle sedute

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non sia diversamente deciso dalla maggioranza assoluta dei componenti.

2. I Commissari che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno informano previamente il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 11 Numero legale

1 Nelle sedute della Commissione il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento, qualora ciò sia chiesto da due componenti e la Commissione debba procedere a votazione.

2. In caso di mancanza di numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora. Qualora, alla ripresa, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta. In questo ordine del giorno possono essere iscritti anche altri argomenti.

Art. 12 Deliberazioni della Commissione

1. La Commissione delibera a maggioranza.

2. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, salvo che almeno quattro commissari chiedano lo scrutinio segreto. In quest'ultimo caso non si applica quanto disposto dal comma 2.

Art. 13 Pubblicità dei lavori della Commissione

1. La pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata mediante sommari pubblicati nel Bollettino delle commissioni, fermo restando i limiti di cui all'articolo 21.

2. Dei lavori della Commissione è inoltre redatto, a cura del funzionario addetto, un processo verbale che è approvato dalla Commissione nella seduta successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

3. Ai lavori della Commissione possono essere ammessi ad assistere i rappresentanti della stampa parlamentare.

Art. 14 Sedute segrete

1. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti. La deliberazione di cui al precedente periodo può essere votata anche durante la seduta di Commissione.

2. Della seduta segreta si redige soltanto il processo verbale da parte del Segretario.

3. La Commissione decide se e in che forma esprimere i risultati dell'attività compiuta in seduta segreta. Art. 15 Norme applicabili

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento e in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento interno dell'Assemblea.

Titolo IV MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Art. 16 Svolgimento dell'attività di inchiesta e di vigilanza

1. La Commissione esercita le sue funzioni di propria iniziativa oppure su segnalazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge istitutiva.

2. La Commissione può individuare al suo interno gruppi di lavoro cui delegare compiti specifici su temi determinati.

Art. 17 Modalità di convocazione e di invito dei soggetti privati

1. La Commissione convoca o invita i soggetti privati che intende ascoltare mediante i mezzi ritenuti opportuni.

Art. 18 Intesa con il Presidente dell'Assemblea

1. L'intesa col Presidente dell'Assemblea di cui all'articolo 6 della legge istitutiva è attivata dal Presidente della Commissione.

Art. 19 Archivio della Commissione

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente dell'Assemblea.

2. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione.

3. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 14 del presente regolamento e dall'articolo 8 della legge istitutiva, non è consentita in alcun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20 Relazioni dell'Assemblea

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge istitutiva, la Commissione, a conclusione di singole inchieste o indagini, può presentare una relazione all'Assemblea. Possono in ogni caso essere presentate relazioni di minoranza.

2. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni provenienti da scritti anonimi.

Art. 21 Pubblicazioni di atti e documenti

1. Fermo restando quanto previsto nella legge istitutiva e nel presente regolamento riguardo ad atti, delibere e documenti che devono rimanere segreti, l'Ufficio di Presidenza stabilisce quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori della Commissione.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera quali siano gli atti e i documenti da pubblicare in allegato alle relazioni di cui all'articolo 20.

Art. 22 Modifiche al regolamento della Commissione 1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione al Presidente di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta, se positivamente valutata dall'Ufficio di Presidenza, è stampata e distribuita agli altri commissari e comunicata al Presidente dell'Assemblea.

2. Il comma 1 trova applicazione anche per le integrazioni al regolamento.

3. Le modifiche e le integrazioni sono approvate dalla
Assemblea.

DIPENDENZE

EMILIA ROMAGNA

L.R. 25.6.18, n.8 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate). (BUR n. 188 del 25.6.18)

Art. 1

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) le parole "Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)" sono sostituite dalle parole: "Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931."

2. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 6 della L.R. n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:

“2 quinquies. In considerazione del particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi, le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all'interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell'ippodromo.”.

3. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 6 della L.R. n. 5 del 2013 sono aggiunti i seguenti:

“2 sexies. È vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, in immobili concessi da enti pubblici a terzi in locazione, in comodato, in uso, o a qualunque diverso titolo, anche gratuito, per fini sociali ed aggregativi rivolti ad anziani, a soggetti minori dei diciotto anni o a soggetti appartenenti a categorie protette.

2 septies. Per le violazioni alle disposizioni finalizzate all'osservanza del divieto di cui ai commi 2 bis e 2 sexies, contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, si applicano le seguenti sanzioni:

a) L'inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2 bis è punita, oltre che con la chiusura dell'esercizio, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 9.000,00 euro;

b) L'inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, ai sensi dei commi 2 bis e 2 sexies, nonché delle ipotesi ad esse equiparate ai sensi del comma 2 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli; nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni;

c) L'inosservanza delle limitazioni di cui al comma 2 quinquies è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro;

d) La violazione di ogni altra prescrizione finalizzata all'osservanza dei divieti di cui ai commi 2 bis e 2 sexies contenuta nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 600,00 euro.

2 octies. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 septies sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione, secondo le procedure definite dalla Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.

Art. 2

Disposizioni attuative

1. L'applicazione del divieto di cui al comma 2 bis dell'articolo 6 della L.R. n. 5 del 2013 ai c.d. corner è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative.

LAZIO

Decreto del Presidente della Regione Lazio 14 giugno 2018, n. T00137 - Costituzione dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico (GAP) - Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 5 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)". (BUR n. 52 del 26.6.18)

Note

Viene costituito l'Osservatorio sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico (GAP) previsto dalla Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)”

Per i nominativi dei componenti dell'Osservatorio si fa rinvio alla lettura integrale del testo

La partecipazione dei componenti all'Osservatorio è a titolo onorifico e le attività che saranno da essi espletate non comportano il diritto ad alcun compenso o rimborso spese o gettone di presenza a nessun titolo. I componenti dell'Osservatorio restano in carica per tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, a valere anche quale notifica agli interessati. I membri non di diritto possono essere confermati una sola volta. Ogni

triennio si procederà ad indire un nuovo avviso pubblico per l'iscrizione all'elenco degli esperti idonei. Contestualmente, verrà verificata la persistenza dei requisiti degli idonei già .

VENETO

DGR 28.5.18, N. 749 - Presa d'atto dell'approvazione del progetto "piano operativo regionale gioco d'azzardo patologico" decreto del ministro della salute del 6 ottobre 2016, di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico. (BUR n. 58 del 15.6.18)

(BUR n. 58 del 15.6.18)

Note

Con la presente deliberazione si prende atto dell'approvazione del progetto "piano operativo regionale gioco d'azzardo patologico" da parte del ministero della salute e si autorizzano le aziende ulss e l'azienda ospedaliera universitaria integrata di verona allo svolgimento di ogni attività successiva e conseguente.

ENTI LOCALI

CALABRIA

L.R. 25.6.18, n. 17 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (istituzione e disciplina del consiglio regionale delle autonomie locali). (BUR n. 65 del 25.6.18)

Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2007)

1. All'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine della lettera a) del comma 1, sono aggiunte le parole: "e il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria"; b) il comma 4 è sostituito dai seguenti: "4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali è delegabile soltanto per i membri di diritto di cui al comma 1, lettere a) e b). 4 bis. I componenti di diritto di cui al comma 1, lettere a) e b, possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il vicesindaco o il vicepresidente dei rispettivi enti o gli altri amministratori locali, dei rispettivi enti, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".

VENETO

DGR 8.6.18, N. 774 - Interventi formativi a favore del personale degli enti locali del veneto per favorire lo sviluppo delle gestioni associate intercomunali e della governance locale. anno 2018. art. 11, comma 1, lettera b), della l.r. 27 aprile 2008, n. 18 e successive modifiche. (BUR n. 58 del 15.6.18)

Note

Con il presente provvedimento si prevede l'approvazione del piano di formazione, anno 2018, a favore del personale degli enti locali del veneto nell'ambito delle azioni regionali per favorire l'associazionismo comunale e la fusione dei comuni previste dall'art. 11 della l.r. 18/2012 e si autorizza l'acquisizione delle attività formative mediante procedura di gara ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

In particolare, l'offerta formativa dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

1. avvio e conclusione nell'ultimo quadrimestre 2018;
2. prevedere un numero di partecipanti non inferiore a 30 e non superiore a 50 dipendenti degli enti locali, con priorità per i funzionari dei comuni obbligati all'esercizio associato e, tra questi, per quelli con minor popolazione;
3. attività didattica in grado di offrire una molteplicità di approcci strutturata attraverso una forte alternanza fra momenti teorici e laboratori tematici, con discussioni guidate e studio di modelli aggregativi, testimonianze di best practices anche attraverso presenze sul territorio;

4. analisi delle competenze di ingresso dei corsisti e report sulle skills maturate al termine del percorso formativo;
5. articolazione del corso, per la parte frontale, con lezioni giornaliere di durata e frequenza compatibile con le esigenze di lavoro dei corsisti, della durata complessiva massima ricompresa tra le 70 e 80 ore. A tal fine si determina in € 30.000,00 l'importomassimo di spesa da destinare al presente progetto formativo.

I servizi formativi in questione verranno acquisiti, previa verifica che gli stessi non risultino attualmente quali iniziative in corso presso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante procedura di gara, svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e rivolta a centri universitari, organismi di rappresentanza degli enti locali e centri di formazione particolarmente qualificati, nel rispetto delle procedure di affidamento servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; la procedura verrà svolta dalla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia.

La definizione degli aspetti organizzativi e finanziari è demandata ad una convenzione con il soggetto prescelto per l'offerta formativa in questione, che sarà approvata con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, che si intende sin d'ora autorizzato alla stipula della stessa.

DGR 8.6.18, N. 819 - Servizi sociali. Funzioni non fondamentali delle province e della città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla regione. attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "collegato alla legge di stabilità regionale 2018". definizione del nuovo modello organizzativo. (BUR n. 58 del 15.6.18)

Note PREMESSA

La legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*" ha dettato prime disposizioni in tema di riordino delle funzioni provinciali, prevedendo all'art. 2 che le Province e la Città metropolitana di Venezia continuino ad esercitare le funzioni loro conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge, nelle more dell'adozione di successivi provvedimenti legislativi di riordino.

In data 26 settembre 2016 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra Regione, Province e Città metropolitana di Venezia, che detta i principi guida per il processo di riorganizzazione delle funzioni conferite dalla Regione alle Province e alla Città metropolitana di Venezia.

Successivamente, è intervenuta la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*", la quale, agli articoli 1-6, ha definito le linee di fondo per l'avvio di un ampio e complesso progetto di riordino normativo delle funzioni in parola, in attuazione a quanto previsto dalla LR n. 19/2015.

Secondo l'impostazione accolta nel Collegato, il processo di riordino mira a realizzare un sistema integrato di *governance* locale che fa leva sulle seguenti linee direttrici:

1. Riallocazione in capo alla Regione di una serie di funzioni non fondamentali, già conferite alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia e individuate nell'allegato A del Collegato, ossia le funzioni in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici (art. 1, co. 1); nonché le funzioni di vigilanza connesse all'esercizio delle funzioni non fondamentali (art. 6);
2. Conferma in capo alle Province e alla Città metropolitana di Venezia delle altre funzioni non fondamentali, diverse da quelle elencate nell'Allegato A, ossia le funzioni in materia di pianificazione territoriale, protezione civile, formazione professionale, cultura, sport, cave, parchi (art. 1, co. 2);
3. Proroga per l'anno 2017 del regime transitorio previsto dall'art. 5 della LR n. 19/2015 per la gestione delle funzioni in materia di mercato del lavoro (art. 1, co. 8).

L'art. 2 della LR n. 30/2016 prevede i seguenti strumenti attuativi:

1. predisposizione di uno o più disegni di legge per l'adeguamento della normativa regionale di settore;
2. adozione del provvedimento amministrativo di Giunta regionale per la definizione del modello organizzativo connesso all'esercizio delle funzioni riallocate alla Regione in ottica di efficientamento. Nelle more del riordino normativo e organizzativo, opera il regime transitorio previsto dalla LR n. 30/2016, la quale, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa ha disposto che, fino alla concreta adozione dei provvedimenti attuativi di natura legislativa e amministrativa, le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione (art. 2, co. 5).

In tale quadro, con riferimento alle funzioni in materia di politiche sociali:

- a) assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale;
- b) trasporto scolastico degli alunni portatori di *handicap*;
- c) interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre;

sono intervenuti due provvedimenti di Giunta regionale, finalizzati a programmare l'avvio della gestione regionale e al contempo ad assicurare la continuità agli interventi e servizi ascritti alle medesime funzioni.

In particolare, la DGR n. 949 del 23 giugno 2017 ha incaricato il Centro Regionale Acquisti (CRAV) per l'effettuazione della gara finalizzata all'acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2018-2019, rinnovabile per l'anno scolastico 2019-2020. La procedura di gara è già stata avviata con pubblicazione del bando nel sito regionale in data 1 marzo 2018 e con scadenza 27 aprile 2018.

La successiva DGR n. 1394 del 29 agosto 2017 ha confermato che, relativamente all'acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale, le Province e la Città metropolitana di Venezia procedano, ai sensi di legge, con il rinnovo, se previsto, dei contratti in scadenza ovvero con l'indizione di nuove gare per l'intero anno scolastico 2017-2018. La stessa DGR n. 1394/2017 ha dato autorizzazione alle Province e alla Città metropolitana di Venezia per la prosecuzione del servizio di trasporto degli alunni portatori di *handicap* o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria per l'intero anno scolastico 2017-2018 e per la prosecuzione nell'erogazione degli interventi sociali relativi ai figli minori riconosciuti dalla sola madre a tutto il 2017.

Più di recente, è intervenuta la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità 2018*", che ha operato il riordino normativo per i settori del turismo (artt. 9-11) e agriturismo (art. 22), nonché in materia di politiche sociali (art. 46), in conformità alla riallocazione delle funzioni *ex* provinciali in capo alla Regione; nel testo dell'articolato sono confluite le medesime disposizioni settoriali già contenute nel DDL n. 20 approvato dalla Giunta regionale in data 19 luglio 2017.

Siffatto intervento legislativo costituisce il primo passaggio procedurale previsto dall'art. 2 della LR n. 30/2016.

Occorre ora dar corso al secondo adempimento procedurale per addivenire all'effettivo avvio della gestione regionale delle funzioni in questione, mediante l'adozione del provvedimento di Giunta regionale di riorganizzazione diretto a definire le concrete modalità per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

Entrambe le condizioni suesposte (riordino normativo e riassetto organizzativo) costituiscono, infatti, i presupposti necessari per determinare in concreto l'avvio dell'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

LA DISPOSIZIONE

Viene dato avvio al processo di riorganizzazione per l'esercizio delle funzioni non fondamentali già conferite dalla normativa regionale di settore alle Province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di politiche sociali (artt. 129, 131 e 138 della LR n. 11/2001) con le seguenti funzioni:

1. Assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale

La funzione riguarda gli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti.

L'attuazione di tali interventi implica lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione, coordinamento e verifica delle attività connesse al servizio; espletamento delle formalità necessarie all'accoglimento delle richieste di assistenza scolastica integrativa; attività educativa-didattica di supporto all'allievo per facilitare la comunicazione e superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità sensoriale da svolgere in collaborazione con la scuola, la famiglia e i servizi socio-sanitari secondo il progetto individualizzato definito dalle apposite Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD); quantificazione del monte ore annuale complessivo e ripartizione per ciascun utente sulla base del progetto individualizzato; autorizzazioni alla frequenza in istituti specializzati a livello residenziale o semiresidenziale, previa valutazione UVMD; produzione e riadattamento testi per ciechi e ipovedenti; altre attività necessarie a garantire l'erogazione del servizio.

Attualmente il servizio viene erogato da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia a circa 965 alunni su tutto il territorio regionale.

Il servizio di assistenza scolastica integrativa è stato sviluppato negli anni dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia con la messa a punto di modelli di assistenza che prevedono l'affiancamento di operatori in grado di supportare nelle attività scolastiche ed educative gli alunni/studenti con disabilità sensoriale, sia a domicilio che in ambito scolastico.

Fino al corrente anno scolastico 2017-2018 la modalità di gestione del servizio da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia ha visto l'affidamento del servizio a soggetti esterni, con eccezione della Provincia di Padova che è ricorsa all'affidamento di incarichi professionali.

2. Trasporto scolastico degli alunni portatori di *handicap*

La funzione riguarda il servizio di trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione.

L'attuazione di tali servizi implica lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione, coordinamento e verifica delle attività connesse al servizio; espletamento formalità necessarie per l'accoglimento delle richieste di trasporto scolastico; - altre attività necessarie a garantire l'erogazione del servizio.

Il servizio viene espletato a favore delle persone affette da patologia che non consente autonomamente il raggiungimento del complesso scolastico.

Attualmente il servizio viene erogato da parte delle Province e Città metropolitana di Venezia a circa 430 alunni su tutto il territorio regionale.

Il servizio di trasporto scolastico degli alunni portatori di *handicap* frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione è stato sviluppato negli anni dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia con modelli organizzativi differenziati da una amministrazione all'altra. Sostanzialmente detti modelli hanno visto varie modalità di erogazione del servizio: trasferimenti economici al Comune di residenza dell'alunno; affidamento del servizio all'esterno tramite procedura pubblica; rimborso chilometrico alle famiglie disponibili a provvedere autonomamente al trasporto; rimborso chilometrico all'Azienda ULSS, al Comune, ad Associazioni di volontariato e/o a Fondazioni.

3. Interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre

La funzione riguarda gli interventi socio-assistenziali erogati a favore di minori riconosciuti dalla sola madre che sono in condizioni provvisorie o permanenti di disagio o precarietà socio-economica, familiare, sociale, psicologica, scolastica e formativa.

L'attuazione di tali interventi prevede l'erogazione dei seguenti servizi/prestazioni:

- segretariato sociale;
- prestazioni economiche;
- rette di ospitalità del minore in comunità.

A riguardo, la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “*Collegato alla legge di stabilità 2018*” ha indicato la priorità riferita agli interventi per i minori riconosciuti dalla sola madre accolti in comunità.

L'**Allegato A** al presente provvedimento riporta l'elenco nominativo del personale regionale attualmente in servizio presso le Province e la Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle suddette funzioni non fondamentali in materia di politiche sociali.

Il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle medesime funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione del Veneto, di cui con l'odierno provvedimento è individuato nell'obiettivo di rispondere alle seguenti esigenze prioritarie:

- assicurare il mantenimento di una presenza decentrata sul territorio regionale dei punti di riferimento per gli utenti e per le istituzioni coinvolte nell'erogazione degli interventi afferenti alle funzioni in oggetto, in particolare per le direzioni scolastiche;
 - facilitare, anche con riguardo a tali interventi, ottimizzazioni e sinergie nella più ampia programmazione e operatività dei servizi sociali e socio-sanitari in atto nei sette territori provinciali;
 - perseguire il graduale e coordinato allineamento dei livelli di intervento afferenti alle medesime funzioni ad uno *standard* uniforme sull'intero territorio regionale.

Pertanto, l'obiettivo del nuovo modello organizzativo è riconducibile alla creazione di una modalità omogenea di gestione dei servizi che garantisca una loro maggiore efficienza ed efficacia, la continuità dell'assistenza secondo uno *standard* uniforme, da perseguire gradualmente, pur salvaguardando le specificità territoriali e il contenimento e la sostenibilità dei costi.

A tal fine il modello prevede una prima fase sperimentale da attuare attraverso la delega dell'esercizio delle medesime funzioni alle aziende ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia, senza che ciò ne comporti il trasferimento della titolarità in capo alle stesse aziende, salvi ulteriori provvedimenti definitivi.

Nello svolgimento delle suddette funzioni delegate le aziende ULSS subentrano nella titolarità degli eventuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto attinenti alle funzioni in parola, ovvero vi provvedono direttamente, e procedono in piena autonomia gestionale e tecnica avvalendosi del personale regionale di cui all'**Allegato A** all'uopo assegnato, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, presso le medesime aziende.

Al fine di garantire economie di scala nella realizzazione di determinate attività riferite alle funzioni delegate, le aziende ULSS possono valutare l'opportunità di procedere con modalità operative accentrate in capo al personale regionale assegnato, ai sensi della norma richiamata, presso una o più aziende e in possesso delle necessarie competenze.

In considerazione dell'obiettivo di armonizzare e ricondurre ad uno *standard* uniforme su tutto il territorio regionale le diverse configurazioni, nelle modalità e nei livelli di intervento, fino ad oggi seguite dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia nell'esecuzione delle funzioni medesime, si prevede una fase di transizione anche successivamente alla delega delle funzioni alle aziende ULSS.

È istituito presso la Direzione regionale Servizi Sociali un tavolo tecnico di monitoraggio dell'attuazione del presente provvedimento, composto dal Direttore della suddetta Direzione regionale, con funzioni di coordinamento, nonché dai Direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende ULSS delegate, coadiuvati dal personale tecnico preposto. Qualora ritenuto necessario il tavolo potrà essere esteso anche alle rimanenti aziende ULSS.

Le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni delegate sono a carico esclusivo della Regione del Veneto che vi provvede attraverso:

- la messa a disposizione di proprio personale dipendente mediante l'assegnazione dello stesso, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, alle aziende ULSS delegate, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto e, quindi, con oneri a carico del bilancio regionale;
 - l'attribuzione alle aziende ULSS delegate delle risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni in oggetto, mediante apposito provvedimento di riparto assunto dalla Giunta regionale a valere sul finanziamento specificatamente previsto nel bilancio regionale;
 - il trasferimento alle aziende ULSS delle risorse finanziarie di cui al punto precedente, per il tramite dell'Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti.

Le aziende ULSS provvedono all'esercizio delle funzioni delegate nei limiti delle risorse di cui al punto precedente.

Per la collocazione logistica degli uffici periferici, si prevede di utilizzare gli immobili già sede degli uffici delle aziende ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia.

Viene demandata a un successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione dello schema di convenzione, da stipularsi tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS, per la definizione delle concrete modalità organizzative prescelte, in ordine alle risorse umane e strumentali, comprese le ubicazioni degli uffici, correlate all'esercizio delle funzioni.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 46, co. 5 della LR n. 45/2017, si provvede nell'ambito dello stanziamento di euro 11.000.000,00 previsto sul bilancio regionale per l'esercizio 2018. Al riguardo, così come previsto dal predetto art. 46, co. 5, si distinguono due momenti temporali:

- 1^ Fase - gestione provinciale: periodo 1° gennaio – 31 luglio 2018 agli oneri relativi a tale fase, quantificati in euro 7.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “*Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*”;
- 2^ Fase - gestione regionale: periodo 1° agosto 2018 – 31 dicembre 2018 agli oneri relativi a tale fase, quantificati in euro 4.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*”.

I costi del personale regionale di cui all'**Allegato A** assegnato, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, alle aziende ULSS delegate, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto, trova copertura negli appositi stanziamenti previsti per il personale dipendente della Regione sul bilancio regionale per l'esercizio 2018 e per quelli successivi.

Il nuovo modello di gestione regionale che prevede la delega delle funzioni in parola alle aziende ULSS non comporta oneri a carico dei bilanci delle singole Aziende.

Nell'attuale fase di transizione, ai sensi della precitata LR n. 30/2016, le Province e la Città metropolitana di Venezia continueranno ad esercitare le funzioni in materia sociale fino alla conclusione dell'anno scolastico 2017-2018.

Relativamente alla data di decorrenza del nuovo modello organizzativo, si ipotizza il 1° agosto 2018; ciò in ragione della necessità di completare i vari passaggi operativi e procedurali a tal fine necessari.

I contenuti del presente provvedimento sono stati condivisi con le Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Venezia, in sede di Osservatorio regionale e di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, mediante l'acquisizione dei pareri dei suddetti Organismi concertativi nella seduta congiunta del 22 maggio 2018.

Viene approvato il modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “*Collegato alla legge di stabilità regionale*” e dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*”.

FAMIGLIA

VENETO

DGR 15.6.18, N. 864 - Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. art. 59, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, "collegato alla legge di stabilità regionale 2017", novellato dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 14. (BUR n. 61 del 22.6.18)

Note**PREMESSA**

La Costituzione riconosce e garantisce, agli articoli 2, 29 e 30, i diritti inviolabili del singolo e della famiglia, determinando altresì che, nei casi di incapacità dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, tali diritti vengano comunque tutelati. A favore delle famiglie in condizione di indigenza sono disposti pertanto interventi di sostegno e aiuto (L. 184/1983).

La Regione del Veneto, come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto del Veneto, uniforma le proprie azioni a tale quadro normativo, promuovendo, nell'ambito del proprio ordinamento legislativo e amministrativo, interventi assistenziali a tutela dei minori.

L'articolo 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, recante "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*", alla luce delle criticità proprie del momento storico attuale, caratterizzato da eventi recessivi fortemente incidenti sugli equilibri economici delle famiglie, aveva previsto (commi 1 e 2) interventi di sostegno a favore delle famiglie in situazione di difficoltà economica con figli a carico che non avessero concluso l'obbligo scolastico rimasti orfani di un genitore, attraverso l'istituzione di un fondo alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale.

Ciò al fine di evitare nuove emarginazioni sociali e di garantire le condizioni per svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa, nonché il recupero dell'autonomia del nucleo familiare in questa particolare condizione di vulnerabilità.

Il suddetto articolo (comma 3) demandava alla Giunta regionale l'erogazione annuale di tali contributi, nonché l'individuazione di criteri, priorità per l'attribuzione e modalità di presentazione delle domande per il tramite delle amministrazioni comunali, tenendo conto del reddito ISEE del nucleo familiare, del numero di figli fiscalmente a carico e in obbligo scolastico, della eventuale presenza di un figlio con disabilità (art.3, comma 3, L. 104/1992), degli anni di residenza della famiglia nel Veneto.

In sede di prima applicazione del disposto del suddetto articolo, conseguente all'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento attuativo, la D.G.R. n. 1350 del 22 agosto 2017, recante "*Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore per il tramite delle amministrazioni comunali [...]*", è emersa una casistica rappresentata da fattispecie diversificate ed eterogenee non contemplate in modo specifico dal disposto normativo ma ad esso chiaramente riconducibili e di particolare rilevanza.

Al fine di intervenire efficacemente, garantendo con ciò il pieno rispetto dello spirito del disposto normativo, è intervenuta la legge regionale 29 marzo 2018, n. 14 recante "*Modifica della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"*", la quale, novellando l'articolo 59 della legge regionale 30/2016 ha determinato di fatto:

- l'estensione del disposto del suddetto articolo anche ai nuclei familiari nella particolare situazione che si determina a seguito del decesso di entrambi i genitori;
- l'erogazione del contributo economico a prescindere dal fatto che i figli minori d'età siano in obbligo scolastico e fiscalmente a carico del nucleo familiare;
- la previsione della fattispecie dei figli minori d'età orfani di vittime di "femminicidio".

Conseguentemente, in attuazione del disposto dell'articolo 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, così come novellato dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 14, il quale prevede che la Giunta regionale eroghi annualmente i contributi a favore delle famiglie di cui al comma 1 dello stesso, nonché individui con apposito bando i criteri, i termini, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi da assegnare, per il tramite delle amministrazioni comunali in forma singola

o associata, con il presente provvedimento si determina che le risorse complessive in attuazione del suddetto articolo siano quantificate in € 1.500.000,00 per l'esercizio 2018, disponendo la copertura finanziaria per una somma pari ad € 1.000.000,00 a carico del fondo regionale stanziato sul capitolo 103237 recante "Azioni regionali a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore – Trasferimenti correnti (art. 59, L.R. 30/12/2016, n. 30)" del bilancio di previsione 2018-2020, e per una somma pari ad € 500.000,00 sul capitolo 103383 recante "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 - art. 80, c.17, L. 23/12/2000 n. 388)", di cui al Decreto interministeriale del 23 novembre 2017.

Il presente provvedimento, quali parti integranti lo stesso, reca i seguenti allegati:

- **Allegato A** recante "Bando per l'assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. (Art. 59, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", novellato dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 14)",

- **Allegato B** recante "Modulo di adesione. Bando per l'assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. (Art. 59, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", novellato dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 14)";

- **Allegato C** recante "Graduatoria dell'amministrazione comunale. Bando per l'assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. (Art. 59, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", novellato dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 14)" parte integrante del presente provvedimento;

- **Allegato D** recante "Schema tipo di comunicazione della graduatoria.

Ciò premesso, si incarica quindi il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato a provvedere

all'assunzione di ogni atto conseguente compreso l'impegno di spesa del bilancio di previsione 2018-2020.

In conformità con gli intendimenti della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, si propone di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione dei predetti contributi relativi all'anno 2018, nell'ottica della razionalizzazione dei processi di gestione delle risorse a beneficio dei destinatari sul territorio, sulla base della trasmissione da parte della Regione del Veneto dell'elenco dei soggetti beneficiari, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per l'anno 2018. Ad Azienda Zero competono altresì gli adempimenti connessi al pagamento, ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute applicate.

LA DISPOSIZIONE

Vengono approvati:

- l'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento recante "Bando per l'assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. (Art. 59, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", novellato dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 14)";
- l'**Allegato B** parte integrante del presente provvedimento recante "Modulo di adesione. Bando per l'assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. (Art. 59, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, "Collegato a a legge di stabilità regionale 2017", novellato dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 14)";
- l'**Allegato C** parte integrante del presente provvedimento "Graduatoria dell'amministrazione comunale. Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori. (Art. 59, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", novellato dalla legge regionale 29 marzo 2018, n. 14)";

- l'**Allegato D** parte integrante del presente provvedimento recante “*Schema tipo di comunicazione della graduatoria*”.
- **NB**
- **PER GLI ALLEGATI SI F RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

DGR 15.6.18, N. 865 - Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. anno 2018. (BUR n. 61 del 22.6.18)

Note

Con il presente atto, si intende porre il focus sull'impegno a realizzare il macro livello n. 5 "Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito", riconfermando la valenza positiva del Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, promosso dalla Regione del Veneto con i provvedimenti n. 1360 del 3 agosto 2011, n. 1402 del 17 luglio 2012, n. 2407 del 16 dicembre 2013, n. 1250 dell'1 agosto 2016 e n. 1488 del 18 settembre 2017.

Viene attuata la realizzazione di un ulteriore programma di interventi straordinari a sostegno delle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro, volto ad offrire un supporto economico per il tramite dei Comuni, determinando in € 2.100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa

Vengono quindi approvati:

- l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, recante “Disposizioni attuative e relativi criteri per l'istruttoria”;
- l'**Allegato B**, quale parte integrante del presente provvedimento, recante “Modulo di adesione al Programma degli interventi straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2018”;
- l'**Allegato C**, quale parte integrante del presente provvedimento recante “Graduatoria dell'Amministrazione Comunale”;
- l'**Allegato D**, quale parte integrante del presente provvedimento, recante “Schema tipo di comunicazione della graduatoria”.

NB

PER GLI ALLEGATI SI F RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

BOLZANO

DGP 12.6.18, n. 566 Linee guida per l'affidamento familiare di persone adulte - Revoca della Deliberazione della Giunta provinciale n. 226 del 08.02.2010. (BUR n. 25 del 21.6.18)

Note

La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, recante il “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”, prevede all'articolo 8, comma 1, lettera b) come compito dell'Amministrazione provinciale quello di stabilire gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi.

La Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7 “Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità”, all'articolo 20, comma 2, lettera f) prevede tra i servizi e prestazioni abitative l'accoglienza presso famiglie affidatarie.

Il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 “Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali” stabilisce all'articolo 40 le modalità di pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali e all'articolo 41 le modalità di pagamento delle tariffe dei servizi residenziali.

Il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 gennaio 2011, n. 2 "Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio" stabilisce all'articolo 6 che la quota base è aggiornata annualmente. Nello stesso provvedimento sono contenuti anche compensi alle famiglie e le quote di compartecipazione degli utenti per il pagamento delle tariffe dei servizi sociali.

Le succitate linee guida sono state modificate come da allegato A per precisare che anche le persone anziane, autonome oppure appartenenti al primo livello di inquadramento per la non autosufficienza, possono essere affidate ad una famiglia affidataria.

L'intero documento è stato inoltre aggiornato dal punto di vista linguistico e formale ed è allegato alla presente delibera (Allegato A).

Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano con nota del 22.05.02.2018 ha dato parere positivo alle nuove linee guida.

Viene approvato l'allegato A "Linee guida per l'affidamento familiare di persone adulte", facente parte integrante della presente deliberazione.

LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI PERSONE ADULTE

Art. 1

- 1 Le presenti linee guida determinano, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, le modalità organizzative e le prestazioni riguardanti l'affidamento familiare di persone adulte e costituiscono uno strumento operativo per le operatrici e gli operatori dell'area socio-pedagogica dei distretti sociali, al fine di facilitare e promuovere l'uso di questa misura socio-pedagogica.

Art. 2 Finalità

1. L'affidamento familiare di persone adulte ha l'obiettivo di assicurare un accompagnamento e un sostegno di tipo familiare e garantire l'assistenza della persona nell'ambito della vita quotidiana. La famiglia affidataria, affiancata dai servizi sociali e sanitari del territorio, costituisce un'alternativa alla collocazione in una struttura sociale residenziale e semiresidenziale.

2. L'affidamento familiare di persone adulte è una misura socio-pedagogica dei servizi sociali che si distingue dal diretto utilizzo di un servizio di assistenza e cura semiresidenziale o residenziale da parte di un utente. Essa è attivata sulla base un progetto socio-pedagogico delle operatrici e degli operatori dell'area socio-pedagogica dei distretti sociali.

Art. 3

1. L'affidamento familiare di persone adulte è un servizio destinato a persone maggiorenni che non sono in grado di abitare in modo completamente autonomo o non possono permanere nella famiglia di origine, oppure a persone che necessitano di un periodo di orientamento e accompagnamento in un contesto familiare per poter avviare un percorso di autonomia. I destinatari dell'affidamento familiare sono:

- a) persone con disabilità;
- b) persone con malattia psichica;
- c) persone con dipendenza patologica;
- d) persone anziane autonome oppure appartenenti al primo livello di inquadramento per la non autosufficienza;
- e) persone in grave disagio sociale.

Art. 4 La famiglia affidataria

1. La famiglia affidataria può essere composta da coppie con o senza figli, sposate o conviventi, o da persone singole.

2. L'affidamento avviene di norma presso una famiglia estranea al nucleo familiare della persona affidata e non legata da vincoli di parentela. L'affidamento può però realizzarsi anche nell'ambito familiare, presso parenti oltre il terzo grado, quando i servizi sociali lo ritengano opportuno. L'affidamento presso parenti fino al terzo grado può essere disposto in casi eccezionali e motivati sotto l'aspetto sociopedagogico o qualora sia considerato opportuno continuare un progetto iniziato nell'ambito dell'assistenza sociopedagogica di base per minori

3. La famiglia affidataria deve:

- a) disporre di spazi adeguati per accogliere un'altra persona nella propria casa, garantendo l'accessibilità dell'abitazione in funzione dei bisogni della persona affidata;
- b) avere tempo e disponibilità per sostenere e accompagnare la persona nel suo percorso di vita, aiutandola a sviluppare e a mantenere capacità e relazioni sociali;
- c) essere consapevole del proprio ruolo e della responsabilità nei confronti della persona affidata e della sua famiglia d'origine;
- d) essere disponibile a collaborare con la rete dei servizi e delle istituzioni coinvolte nel progetto individuale della persona.

4. Ad una stessa famiglia non possono essere affidate contemporaneamente più di tre persone.

Art. 5 Procedimento

1. L'operatrice/operatore dell'area sociopedagogica del distretto sociale valuta le capacità e i bisogni di cura, assistenza e accompagnamento della persona da affidare, in collaborazione con altri enti e servizi coinvolti nel progetto di vita della persona stessa, ed effettua la selezione della famiglia affidataria

2. La proposta di affidamento delle persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), deve essere sottoposta al parere del Servizio sanitario competente (Servizio riabilitativo, Servizio psicologico, Centro di Salute mentale, Servizio per le dipendenze

3. Constatata la sussistenza di tutti i requisiti per l'affidamento e previo consenso manifestato dalla persona affidata o dal suo/dalla sua rappresentante legale, il distretto sociale redige una convenzione con relativo disciplinare d'oneri, nel quale sono indicati:

- a) dati anagrafici;
 - b) motivazione degli obiettivi e degli interventi;
 - c) tipologia e durata dell'affidamento;
 - d) compiti della famiglia affidataria, della persona affidata e dei servizi sociali e sanitari;
 - e) modalità di collaborazione tra la persona affidata, la famiglia affidataria, la famiglia di origine, i servizi sociali e sanitari ed eventuali altre organizzazioni attive sul territorio, che promuovono l'inclusione;
 - f) informazioni relative al compenso da corrispondere alla famiglia affidataria e alla compartecipazione tariffaria della persona affidata e dei nuclei familiari obbligati
4. Al distretto sociale compete il coordinamento e la vigilanza sugli interventi concordati; il distretto provvede inoltre ad assicurare alle famiglie affidatarie informazione, formazione e sostegno.
5. L'affidamento familiare cessa quando vengono meno le condizioni che l'hanno disposto o non vengono rispettati i compiti definiti nella convenzione e nel relativo disciplinare d'oneri.
6. In caso di passaggio ad altra forma assistenziale (ad es. di tipo domiciliare o residenziale), alla persona affidata devono essere garantiti la necessaria consulenza e l'accompagnamento.

Art. 6

1. L'affidamento familiare può realizzarsi nelle seguenti modalità, con formula residenziale o semiresidenziale:

a) Assistenza residenziale:

- 1) affidamento a tempo pieno (7 giorni alla settimana);
- 2) affidamento nel fine settimana;
- 3) affidamento per alcuni giorni infrasettimanali (< 5 giorni).

b) Assistenza semiresidenziale:

- 1) affidamento diurno completo (≥ 6 ore);
- 2) affidamento diurno parziale (< 6 ore (< 4
- 3) affidamento diurno completo (≥ 6 ore) nel fine settimana o per alcuni giorni infrasettimanali (< 4 giorni);
- 4) affidamento diurno parziale (< 6 ore) nel fine settimana o per alcuni giorni infrasettimanali (< 4 giorni).

Art. 7 Compensi alle famiglie e costo della prestazione

1. Le famiglie affidatarie percepiscono un compenso, il cui importo è fissato annualmente dalla Giunta provinciale, contestualmente alla quota base di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

2. Sulla base di una motivata valutazione professionale dell'operatore/operatrice del distretto sociale, responsabile del caso, il compenso può essere aumentato fino a un massimo del 40 per cento. Tale incremento può essere riconosciuto in caso di condizioni di affidamento particolarmente gravose e complesse, ad esempio in presenza di esigenze particolari della persona affidata (quali spostamenti per l'effettuazione di terapie, problemi di salute, problemi comportamentali, stati alternati di crisi) tali da richiedere un maggiore impegno da parte della famiglia affidataria, particolare frequenza dei contatti, dei colloqui e degli incontri con la rete dei servizi nonché una particolare flessibilità da parte della famiglia affidataria.

Art. 8 Partecipazione tariffaria e assegno di cura

1. L'affidamento familiare, che rappresenta un'alternativa alla collocazione in una struttura sociale residenziale o semiresidenziale, prevede una compartecipazione tariffaria da parte dell'utente e dei suoi familiari ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. L'entità della compartecipazione è determinata prendendo in considerazione:

- a) per il pagamento della tariffa giornaliera: la situazione economica della persona affidata e del relativo nucleo familiare obbligato, nonché la tipologia di affidamento concordata
- b) per la quota giornaliera da versare a integrazione del compenso erogato alla famiglia affidataria: il livello di inquadramento per la non autosufficienza o l'indennità di accompagnamento percepita.

3. Le quote di compartecipazione finanziaria sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale, contestualmente alla quota base.

.Art. 9 Disposizioni

1. Gli affidamenti familiari di persone che hanno iniziato il progetto secondo le linee guida sulla "Assistenza socio-pedagogica di base per minori" e che hanno superato il 18° anno di età, proseguono ai sensi del suddetto progetto, nei casi ivi previsti, fino al compimento del 25° anno di età.

2. Il passaggio dall'affidamento svolto nell'ambito dell'assistenza minorile a quello previsto per le persone adulte, deve essere concordato con una nuova convenzione con relativo disciplinare d'oneri e, nella fase di passaggio della gestione del progetto individuale, deve essere accompagnato con continuità e in collaborazione con la rete dei servizi.

GIOVANI

LAZIO

Determinazione 14 giugno 2018, n. G07672 Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili", e ss.mm.ii.. Progetto "Giovani 2017: Aggregazione, prevenzione e supporto" DGR n. 672 del 24/10/2017. Approvazione schema di Convenzione a D.D. n. G05026 del 16/04/2018 con la quale è stata impegnata a favore di Lazio Innova S.p.A. la quota di risorse statali pari € 108.906,00 a valere sul capitolo R 31111 del bilancio regionale – proveniente dalla ripartizione del Fondo (FNPG) annualità 2017, di cui all'Intesa Rep. 53/CU del 25 maggio 2017 "Tabella 1" l. n. 248/2006 - da erogare ai soggetti aggiudicatari relativi agli interventi previsti dall'approvato Progetto "Giovani 2017: Aggregazione, prevenzione e supporto" (DGR n. 672 del 24/10/2017), nel rispetto degli impegni assunti con l'Accordo registrato, in data 10/01/2018, stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale- e la Regione Lazio (BUR n. 52 del 26.6.18);

Note

Viene approvato - per la realizzazione delle attività, di cui al Progetto “Giovani 2017: Aggregazione, prevenzione e supporto” DGR n. 672/2017 - l’ articolato schema di convenzione contenente, tra l’altro, gli impegni, gli schemi economici, i vincoli, le linee di programma, le finalità nonché i termini e le modalità di erogazione delle risorse, denominato Allegato “A”, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

CONVENZIONE TRA

La Regione Lazio, di seguito denominata Regione, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212 codice fiscale: 80143490581, rappresentata dal nella persona del dott..... nat__ ail ____/____/____, codice fiscale E

L’ Ente/Comunità giovanile (da ora anche Ente o Ente Gestore) , con sede legale in, CAP, Via, codice fiscale/ P. I.V.A , rappresentato dal nella persona del dott./dott.ssa , nat__ a il ____/____/____, codice fiscale ,
PREMESSO

- che la L.R. 7 giugno 1999, n. 6, concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1999” prevede, in particolare, all’art. 82 specifiche “Disposizioni in materia di Comunità Giovanili” e s.m.i.;
- che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5066 del 12 ottobre 1999 ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili di cui all’art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e s.m.i.;
- che la Legge Regionale. 10 maggio 2001 n. 10: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001”, in particolare l’articolo 45, apporta modifiche all’articolo 82 della L.R. n. 6/99;
- che la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” ha avviato specifiche azioni in materia di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani attraverso la formulazioni di piani annuali e triennali;
- che con Legge Regionale 28 aprile 2006 n. 4 - Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e precisamente l’articolo 103 - “Modifica all’articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e s.m.i. relativo alle comunità giovanili”, è stato formulato il comma 7 bis;
- che con la Legge Regionale 4 agosto 2006, n. 248 - quale conversione e modificazione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale - è stato istituito un fondo per le politiche giovanili;
- che con D.G.R. del 26 settembre 2006, n. 611, avente come oggetto: “Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione del “Programma annuale degli interventi a favore dei giovani per l’anno 2006” sono stati approvati i criteri e le modalità per l’erogazione dei benefici di cui all’art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 : “Disposizioni in materia di comunità giovanili” e s.m.i., approvando, tra l’altro, gli allegati “B1”, “B2”, “B3”, e di fatto, si è proceduto a: o modificare i criteri e le modalità per accedere ai finanziamenti previsti dall’art. 82 della L.R. 6/99, già disciplinati dalla richiamata DGR n. 1848/2001; o adeguare la deliberazione n. 1848/2001 alle disposizioni di cui al comma 7 bis dell’art. 82 della L.R. 6/99, così come modificato dall’art. 103 L.R. n. 4/2006;
- che con D.G.R. n. 736 del 28 settembre 2007: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” - Approvazione dell’APQ Lazio

- Programma Triennale degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007-2009”, è stata prevista, tra l’altro, l’azione denominata “Erogazione di contributi alle comunità giovanili”;
- che con D.G.R. n. 850 del 31 ottobre 2007: Integrazione alla D.G.R. n. 736 del 28 settembre 2007: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione dell’APQ Lazio – Programma Triennale degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007-2009”;
- che con la D.G.R. del 29 febbraio 2008, n. 140, avente come oggetto: “Modifica DGR n. 736 del 28 settembre 2007 – Sostituzione dell’allegato “A7”, con la quale è stata prevista, nelle schede della sezione programmatica al punto P/7, l’azione denominata “Erogazione di contributi alle comunità giovanili”. Bandi annualità 2008 –2009” a valere su fondi della Regione Lazio;
- che in data 26 marzo 2008 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro (APQ) 2007-2009 in materia di Politiche Giovanili e Attività Sportive tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive - e la Regione Lazio;
- che con determinazione dirigenziale n. D3386 del 29 settembre 2008 è stata istituita: “Convenzione fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. (ora Lazio Innova S.p.A.) per la realizzazione di un supporto tecnico relativo alle politiche del lavoro e per i giovani. Approvazione dello schema e delega alla stipula”;
- che Sviluppo Lazio S.p.A., a valere dal 1 gennaio 2015, con la nuova denominazione Lazio Innova S.p.A. - Rep. N. 18434, Rac. N. 9235 del 17/12/2014 - rappresenta ai sensi dell’art.24 della L.R. n. 6/99 e s.m.i., (quale ente della Regione Lazio per il raggiungimento delle finalità istituzionali) uno strumento di attuazione della programmazione economica regionale, mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati e opera istituzionalmente per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del Lazio;
- che nella convenzione in parola - stipulata fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. Registro Cronologico n. 10871 del 16 marzo 2009, nell’ambito della complessiva programmazione della Regione Lazio relativa alle politiche del lavoro e di sviluppo occupazionale, delle politiche giovanili e per le pari opportunità - vengono definiti gli ambiti d’intervento relativi al supporto tecnico da demandare a Sviluppo Lazio S.p.A, nella quale sono rientrati i benefici di cui all’art. 82 della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, previsti a favore delle Comunità giovanili, senza ulteriori costi a carico dell’Amministrazione regionale □ che con D.D. n. G10229 del 20 luglio 2017 è stato approvato lo schema di Convenzione, senza soluzione di continuità - quale rinnovo della convenzione reg. Cron. N. 10871 del 16 marzo 2009 – con Lazio Innova S.p.A. (ex Sviluppo Lazio S.p.A.) per il servizio di supporto tecnico operativo delle attività realizzate, promosse dalla Regione Lazio;
- che con la D.D. n. B5306 del 29 ottobre 2010 è stata impegnata a favore di Sviluppo Lazio (ora Lazio Innova S.p.A.) l’intera quota di risorse per complessivi € 100.000,00 – impegno 38671/2010 Cap. F31510 – secondo la ripartizione predisposta dalla competente Struttura regionale a seguito degli esiti della Commissione e secondo i criteri e le modalità di cui alla DGR del 26 settembre 2006, n. 611;
- che con la D.D. n. D0766 del 23 febbraio 2010 è stata impegnata a favore di Sviluppo Lazio (ora Lazio Innova S.p.A.) l’intera quota di risorse per complessivi € 375.000,00 – impegno 33513/2009 Cap. F31510 – secondo la ripartizione predisposta dalla competente Struttura regionale a seguito degli esiti della Commissione e secondo i criteri e le modalità di cui alla DGR del 26 settembre 2006, n. 611;
- che con DGR n. 472 del 14 ottobre 2011 è stato approvato il “Programma Triennale 2010-2012” degli interventi in favore dei giovani”;
- che con DGR n. 511 del 28 ottobre 2011 è stato approvato il Piano annuale ”Interventi a favore dei giovani” – E. F. 2011;
- che in data 11/11/2011 è stato sottoscritto l’Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – e la Regione Lazio avente ad oggetto la realizzazione del Piano annuale “Interventi a favore dei Giovani”;

- che con D.D. n. G13840 del 12/10/2017 - nel rispetto degli impegni-obblighi assunti con la sottoscrizione degli Accordi tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Dipartimento per la Gioventù” e la Regione Lazio – sono state destinate le economie accertate pari a € 166.549,15 – (relative ai benefici previsti a favore delle Comunità giovanili di cui all’art. 82 della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, annualità 2009 e 2010) ripartite nelle giuste annualità di finanziamento; □ che con la D.D. n. G07564 del 29 maggio 2017 è stato approvato l’Avviso pubblico, per accedere ai benefici, riferiti ai finanziamenti previsti di cui all’art.82 della L.R. 6/99 e s.m.i., ; □ che con la D.D. n. G14038 del 18/10/2017, sono stati approvati i verbali e le graduatorie relative agli esiti dei lavori della Commissione di valutazione (nominata con D.D. G13034 del 26/09/2017) delle istanze presentate, e nell’ambito delle diverse tipologie di cui all’art 82 della L.R. 6/1999, ss.mm.ii.: Enti pubblici; Comunità giovanili; Comma 7 bis, con punteggio conseguito superiore a 51 - le domande avanzate dai soggetti proponenti (scadenza 30 giugno 2017), di cui ai progetti finanziabili, fino alla concorrenza delle risorse disponibili; □ che con DGR n. 672 del 24/10/2017 sono stati, tra l’altro, approvati il Progetto “Giovani 2017: Aggregazione, prevenzione e supporto”, il “Quadro finanziario di sintesi”, lo schema di Accordo, lo schema di Monitoraggio sulla base dei format definiti dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, e ai sensi dell’art. 82 comma 7 bis della L.R. 6/99 ss.mm.ii., con il disposto di pubblicazione solo al termine della sottoscrizione delle parti; □ che con nota prot. n. 0004603 del 25/01/2018 la Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ha comunicato l’avvenuta registrazione dell’Accordo con n. 118 del 10/01/2018 da parte degli Organi Competenti; □ che per realizzare il Progetto “Giovani 2017: Aggregazione, prevenzione e supporto” –Allegato “A” di cui alla DGR n. 672 del 24/10/2017 – sono state definite le risorse economiche occorrenti pari a € 251.033,14 in particolare: o € 108.906,00 (54,23 %) dalla ripartizione del Fondo della citata “Tabella 1” per l’annualità 2017 (di cui all’Intesa Rep. 53/CU del 25 maggio 2017); o € 91.920,51 (45,77 %) ripartizione delle economie accertate di cui alla D.D. n. G13840 del 12/10/2017; o € 50.206,63 (min. 20,00 %) impegno economico privato alle iniziative approvate con DD. n. G14038 del 18/10/2017;
- che con D.D. n. G05026 del 16/04/2018 è stata impegnata a favore di Lazio Innova S.p.A. la quota di risorse statali pari € 108.906,00 - a valere sul capitolo R 31111 del bilancio regionale – proveniente dalla ripartizione del Fondo della citata “Tabella 1” per l’annualità 2017 (di cui all’Intesa Rep. 53/CU del 25 maggio 2017) “Assegnazione dello Stato della quota parte del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FNPG), Legge 4 agosto 2006, n. 248” da erogare ai soggetti aggiudicatari relativi agli interventi previsti nel Progetto “Giovani 2017: Aggregazione, prevenzione e supporto” (DGR n. 672 del 24/10/2017) nel rispetto degli impegni assunti con l’Accordo registrato, in data 10/01/2018, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
- che le eventuali variazioni, risultanti opportune al fine di migliorare la realizzazione, la tempistica o quanto altro ritenuto congruo alle attività, saranno sottoposte e concordate con la competente Direzione Regionale “Cultura e Politiche giovanili”;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della convenzione – La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura, con valore di patto contrattuale. La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei reciproci diritti e obblighi ai fini dell’attuazione e realizzazione delle attività, azioni e interventi, attività di supporto, consulenza e servizi di cui al progetto ammesso a finanziamento con D.D. _____ - denominato “_____” – Codice Unico Progetto - e coerentemente con le finalità individuate formulate nell’articolato Progetto “Giovani 2017: Aggregazione, prevenzione e supporto” di cui agli Accordi stipulati tra la Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale- e la Regione Lazio, e all’art.82 della L.R. n. 6 del 7 giugno 1999 e ss.mm.ii. di seguito riportate a titolo riepilogativo:

favorire la nascita e lo sviluppo di centri, di associazioni e di gruppi creati e gestiti a maggioranza da giovani; enti locali che esortino i giovani ad esprimere creatività e spirito d'iniziativa in attività di aggregazione e di solidarietà con altri gruppi di giovani come buone pratiche e diventare modello trasferibile per altri gruppi; promuovono attività e sviluppo degli individui, della personalità nel rispetto degli altri, l'educazione all'impegno sociale e civile, lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche, di orientamento e formazione professionale e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento, che dispongano già di una sede operativa e che svolgano quotidiana attività di aggregazione sociale.

L'Ente, nell'attuazione del progetto e tra i sotto elencati punti, provvederà: 1. a predisporre, di concerto con l'Amministrazione regionale tutti gli atti e le azioni necessarie all'avvio ed alla realizzazione dell'attività (a titolo esemplificativo dépliant, modulistica, ecc.) con l'indispensabile apposizione dei loghi istituzionali, anche le eventuali variazioni necessarie, comunque, nel rispetto delle finalità e dei contenuti in rispondenza al Progetto presentato ed approvato e le eventuali modifiche autorizzate; 2. alla puntuale realizzazione dell'attività esplicitata nel progetto approvato, rispettando la tempistica indicata nel crono-programma e le entità economiche indicate nel piano dei costi; 3. a promuovere la creatività, l'autopromozione giovanile e iniziative locali per i giovani e a realizzare partnership con altri Centri e strutture giovanili; 4. a garantire la massima diffusione delle iniziative, il regolare svolgimento delle attività, la valutazione delle stesse interfacciato con la Struttura regionale competente in materia - che consenta di conoscere la situazione, d'essere e di fatto, in tempo reale; 5. a trasmettere entro trenta giorni dalla data di stipula della presente Convenzione, e prima dell'avvio dell'iniziativa, la seguente documentazione redatta su carta intestata dell'Ente Gestore: a. formale comunicazione di avvio delle attività progettuali; b. polizza fideiussoria stipulata in favore della Regione Lazio; c. dichiarazione informativa per la (eventuale) richiesta del DURC; d. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; e. dichiarazione inerente le coordinate bancarie per l'accredito delle risorse oggetto del finanziamento; f. dichiarazione inerente l'eventuale prestazione di lavoro subordinato presso la Pubblica Amministrazione rilasciata da ciascun componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Gestore; g. dichiarazione inerente l'applicazione/esenzione della ritenuta d'acconto; h. relazione/curriculum vitae dell'associazione - variazioni inerenti gli organi statutari dell'Ente Gestore, nonché eventuali variazioni, di natura non sostanziale, riguardanti le attività progettuali approvate, bilanci, etc. – curriculum vitae contratti/lettere d'incarico dei professionisti e/o degli operatori interessati e/o previsti nel progetto; 6. a comunicare alla competente Direzione regionale l'avvio, il regolare svolgimento delle iniziative, le eventuali criticità o motivi ostativi alle attività previste; 7. a inviare alla competente Direzione regionale entro la metà dell'attività progettuale realizzata una relazione intermedia sulla gestione e i costi, e predisporre entro tre mesi dalla chiusura delle attività un rendiconto generale e una relazione che evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate ed il loro valore/costo complessivo.

Art. 2 – Durata della convenzione – Il soggetto gestore si impegna ad avviare i servizi e le attività, a seguito di giusta autorizzazione della struttura regionale competente in materia, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della convenzione. La data di avvio effettivo (solo a completamento della documentazione di cui all'art.1, punto 5) delle attività sarà comunicata per iscritto dall'Ente e determinerà le disposizioni di cui al successivo art. 4. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà vigore per i 18 mesi successivi, salvo disdetta scritta e motivata di una delle due parti da comunicarsi con un preavviso di almeno tre mesi. Eventuale proroga alla data di scadenza - per un periodo temporale non superiore a sessanta giorni, deve essere formulata e definita nella motivazione per iscritto da una delle due parti;

Art. 3 - Valore della convenzione – Il valore della presente convenzione è fissato per tutta l'attività quale costo complessivo del progetto in € _____ di cui € _____ - pari al _____ - quale

quota di contributo a carico della Regione Lazio ed € _____ - pari al restante - quale quota di cofinanziamento a carico dell'Ente gestore.

Detta sovvenzione è utilizzata dall'Ente nel rispetto della normativa di cui alla L.R. 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni e integrazioni, secondo l'articolazione per macrovoci di spesa previste dall'Allegato "B", quale piano analitico dei costi del progetto approvato. La contabilità di tutta la gestione economico-finanziaria, con evidenziazione nelle scritture contabili delle somme e del relativo capitolo, sarà tenuta dall'Ente con apposite scritture separate e con rendiconto da trasmettere alla Regione Lazio. Sarà prodotta specifica documentazione nel quadro della normativa fiscale e contabile, relazioni e schemi economici finanziari riepilogativi di tutte le attività realizzate (costi e spese per categorie di voci e tipologie, per attività, ecc.), lettere d'intenti, incarichi e quant'altro utile all'azione gestionale. La documentazione originale di costo e/o di spesa dovrà essere custodita dal soggetto gestore presso la propria sede;

Art. 4 - Pagamento dei corrispettivi - I corrispettivi dovuti all'Ente per le attività oggetto della presente convenzione saranno erogati, previa verifica, dalla Regione Lazio e/o dalla Struttura incaricata successivamente alla presentazione di idonee fatture corredate da rendiconti parziali e da relazioni di sintesi concernenti le attività svolte, i costi sostenuti e gli impegni professionali dedicati, secondo le seguenti modalità: primo svincolo, pari al 60% del finanziamento approvato, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione ed a seguito di presentazione della fidejussione per importo pari al 60% del finanziamento concesso maggiorato della somma forfettaria del 10% della somma anticipata, quale quota a garanzia di eventuali interessi, oneri e spese legali, nonché a seguito di avvenuta comunicazione ed effettivo avvio delle attività progettuali e della presentazione della documentazione di cui all'art.1, punto 5; secondo svincolo a saldo, pari al 40% del finanziamento approvato, a seguito: o della presentazione da parte del beneficiario, entro 120 giorni dal termine ultimo di realizzazione del progetto di cui al precedente Art. 2, di apposita relazione e di specifico rendiconto analitico delle spese sostenute (realizzate successivamente alla stipula della convenzione, fatta eccezione per le spese di progettazione nel limite del 5% della spesa ammessa) corredato dalla relativa documentazione costituita da titoli in regola con il regime fiscale; o della verifica della rendicontazione presentata che attesti il completamento del programma di spesa per la quota massima ammessa, dell'integrale pagamento dei documenti giustificativi di spesa, della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata dal beneficiario, nonché della corrispondenza delle spese rispetto al progetto approvato, attraverso la modulistica prevista dalla Regione Lazio;

Art. 5 – Norme vincolanti e transitorie – L'Ente Gestore è sottoposto alla vigilanza, al controllo e al monitoraggio della Regione e/o della Struttura incaricata dalla Regione Lazio, e si impegna al rispetto di tutta la vigente normativa che disciplina la gestione amministrativo-contabile e finanziaria delle attività, dei vincoli progettuali e degli interventi, le finalità d'istituto, e dichiara, inoltre, di conoscere la normativa regionale e nazionale vigente in materia. In particolare, la Regione Lazio o Enti specificamente delegati potranno effettuare controlli a campione sui progetti realizzati per la verifica della sussistenza delle condizioni che hanno giustificato l'erogazione del finanziamento. Il beneficiario si impegna a mettere a disposizione, se e quando richiesto, la documentazione originaria di spesa e a conservarla per un periodo di 5 anni dalla data di completamento del progetto;

Art. 6 - Divieto di subappalto - E' fatto divieto all'Ente di cedere o subappaltare il servizio, nonché di instaurare rapporti contrattuali che configurino forme surrettizie d'appalto. E' prevista, nei limiti e con le modalità fissate dalla vigente normativa, l'utilizzazione di personale con contratti di collaborazione professionale e/o occasionale, l'esecuzione di particolari lavori a organizzazioni specializzate o il conferimento di incarichi di consulenza a terzi, così come la possibilità di avvalersi, per esigenze specifiche, delle Università pubbliche e private, Imprese, Istituti di studi e ricerca di comprovata idoneità.

Il ricorso a collaborazioni professionali e/o occasionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti redatti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o dagli standard indicati eventualmente dalla Struttura incaricata dalla Regione Lazio, restando comunque salva la responsabilità complessiva del soggetto gestore sulle attività in questione;

Art. 7 – Condizioni generali – E' tenuto chiunque ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso i diversi luoghi di attività e/o di lavoro. L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione antinfortunistica; il risarcimento dei danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, ricadrà sul contraente restandone sollevata l'Amministrazione, salvo il caso in cui la negligenza o la mancanza sia attribuibile a comportamenti o omissioni della stessa Regione Lazio;

Art. 8 – Confidenzialità, pubblicazioni e proprietà – L'Ente si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti i partecipanti alle attività e iniziative, la Regione e il personale dipendente di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno, nell'ambito di quanto disposto dal quadro normativo vigente (L.196/2003 s.m.i.). Qualora altri Enti/organismi di ricerca/professionisti in concorso e/o impegnati a diverso titolo nell'articolazione e nell'attuazione dei lavori in questione o il soggetto gestore intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati (dati grezzi, sensibili, elaborati, ecc) delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i Responsabili designati concorderanno con la competente Direzione regionale - "Cultura, Politiche Giovanili e Sport" - i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque le parti sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività. La produzione documentale, l'individuazione di nuove metodologie e quant'altro scaturite dalle attività finanziate sono di proprietà della Regione Lazio. I beni (attrezzature, strumentazione ecc.) acquistati con risorse regionali per l'attuazione del progetto sono di proprietà della Regione Lazio. E' fatto divieto all'Ente di alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni in questione. Il soggetto gestore si impegna a concordare con la Regione Lazio le modalità di dismissione dei suddetti beni. Le modalità di comunicazione e promozione dell'iniziativa in questione dovranno inoltre prevedere l'utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (Ministro della Gioventù) e del logo della Regione Lazio i quali dovranno essere riportati su tutto il materiale promozionale ed informativo realizzato per l'attuazione dell'iniziativa; L'utilizzo dei loghi è subordinata alla espressa autorizzazione della Regione Lazio, previa formale richiesta alla struttura competente per materia. L'autorizzazione deve intendersi sempre ed esclusivamente collegata all'iniziativa specifica e solo per il periodo corrispondente. L'Ente Gestore si impegna a sottoporre le bozze grafiche alla struttura regionale competente per materia prima di procedere alla stampa.

Art. 9 – Inadempienze e risoluzioni – Qualora l'Ente gestore nell'espletamento e realizzazione dell'attività esegua la prestazione e/o i servizi oggetto della convenzione in maniera non conforme a quanto previsto, o quant'altro inerente l'attività gestionale non concordato tra le parti, o in caso di inadempienze gravi e ripetute e/o omissione di specifiche indicazioni, dopo 30 giorni dalla prima contestazione scritta in cui siano motivate le ragioni della non conformità, ed in assenza di correzioni o ravvedimenti del soggetto gestore è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di procedere alla risoluzione della convenzione. In caso di risoluzione parziale o totale della presente convenzione per cause imputabili al soggetto gestore, le spese sostenute dalla stessa non potranno essere riconosciute e, pertanto non saranno ammesse a rendiconto. Si procederà alla revoca del finanziamento concesso ed al conseguente recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data dell'effettivo accredito, qualora: A. il progetto finanziato non sia attuato,

sia realizzato in maniera parziale o difforme; B. siano accertate gravi irregolarità nella gestione o nella contabilizzazione della spesa; C. venga realizzata una iniziativa diversa da quella prevista dal progetto ammesso a finanziamento; D. l'immobile (sede operativa) sia occupato abusivamente o senza regolare contratto. La revoca del finanziamento comporta il recupero delle somme già erogate con le modalità previste dal regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Art. 10 - Spese contrattuali – Fanno capo al soggetto gestore, quale affidatario, le spese e gli oneri tributari che per legge non devono gravare sull'Ente committente. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico del commissionario;

Art. 11 – Fidejussione – A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'Ente Gestore, fornisce garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di Euro (euro) pari al 60% dell'importo finanziato maggiorato del 10% della somma anticipata, debitamente compilata e firmata dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario.

La polizza fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'immediata operatività della garanzia a semplice richiesta scritta del beneficiario e una durata non inferiore a 18 mesi. Copia della polizza fideiussoria stipulata in favore della Regione Lazio dovrà essere consegnata o inviata con raccomandata entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione;

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari - Il soggetto gestore assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 3 c. 5 della citata L. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione dovranno essere registrati su conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il soggetto gestore o contraente si impegna a comunicare alla competente Direzione Regionale gli identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità, il curriculum vitae e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il contraente si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3 c. 7 L. 136/2010). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto ex art. 3 c. 8 L. 136/2010;

art. 13 – Foro competente - La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana. Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti si determina il Foro di Roma.

Roma, li

Il Direttore della Direzione Regionale Il Rappresentante Legale Cultura e Politiche Giovanili
dell'Ente Gestore

Dott. _____ Dott. _____

MARCHE

DGR 28.5.18, n . 684 - Intesa n. 6/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018 - Approvazione del progetto in materia di politiche giovanili denominato "Villaggio Giovani",

ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 15 legge 241/1990). (BUR n. 49 del 15.6.18)

Note

Viene approvato il progetto denominato "Villaggio Giovani" descritto nella Scheda Intervento (allegato n. 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio), ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 15 legge 241/1990); - di dare mandato al Dirigente dalla P.F. Politiche Giovanili e Sport di sottoscrivere l'Accordo medesimo autorizzandolo ad apportare o consentire tutte le integrazioni e variazioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie al fine della stipula.

PARI OPPORTUNITA'

LOMBARDIA

DGR 11.6.18 - n. XI/198 Iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia 2018» (d.g.r.7717 del 15 gennaio 2018): Proroga dei termini. (BUR n. 24 del 15.6.18)

Note

Vengono prorogati i termini per la presentazione delle domande di contributo e dei progetti, rimodulando la successiva tempistica come segue:

- entro l'11 luglio 2018: presentazione delle domande di contributo e dei progetti;
- entro il 30 settembre 2018: valutazione dei progetti e approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo;
- entro il 31 ottobre 2018: erogazione della prima quota del contributo concesso, a seguito della sottoscrizione e trasmissione dell'atto di adesione all'iniziativa regionale da parte dei soggetti beneficiari;
- 31 luglio 2019: data di conclusione dei progetti;
- entro il 30 settembre 2019: trasmissione della rendicontazione;
- entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, previa verifica delle spese rendicontate: erogazione del saldo.

PERSONE CON DISABILITA'

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 8 giugno 2018, n. U00242 - Articolo 22, comma 4) del DPCM 12 gennaio 2017. Prestazioni sociosanitarie in favore di minori con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria ad alta complessità assistenziale ospiti di strutture socioassistenziali di tipo familiare. (BUR n. 51 del 21.6.18)

Note

PREMESSA

L'art. 20 della Convenzione ONU sui diritti del bambino del 1989, sancisce il diritto del minore alla famiglia e all'ambiente familiare e prevede che "ogni minore il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione ed aiuti speciali dello Stato" e che tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi nell'affidamento familiare, nell'adozione o, in caso di necessità, nel collocamento in adeguati istituti per l'infanzia.

La legge n. 149/2001, recependo i principi sanciti dalle sopra citate convenzioni delle Nazioni Unite, ha riconosciuto il valore insostituibile dell'ambiente familiare per favorire lo sviluppo armonico del bambino, che deve essere preminente rispetto alle altre esigenze di tutela e protezione del minore, stabilendo che deve essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno e che, ove non sia possibile l'affidamento nei suddetti termini, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare.

La Regione Lazio, conformemente alle suddette previsioni normative, promuove l'inserimento del minore in comunità di tipo familiare come strumento sussidiario per la sua tutela.

L'art. 6 della legge regionale n. 41/2003 individua le seguenti tipologie di strutture residenziali per minori:

- Casa famiglia per minori; - Gruppo-appartamento per minori;
- Comunità educativa di pronta accoglienza per minori;

L'art. 1, comma 2), lettera a) della suindicata legge regionale n. 41/2003 prevede che i servizi socioassistenziali delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono rivolti a minori per interventi socioassistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia, sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale.

La deliberazione n. 1305/2004, attuativa della suindicata legge regionale n. 41/2003, nella sezione I - Strutture residenziali per minori - Finalità (I.A.1.1) stabilisce che dette strutture residenziali di tipo familiare o a carattere comunitario, consentono l'accoglienza di minori, anche disabili, che temporaneamente o per situazioni di emergenza non possono permanere presso il nucleo familiare, e per i quali non è possibile altra forma di accoglienza e di sostegno educativo.

La stessa deliberazione stabilisce che l'inserimento nelle strutture residenziali è temporaneo ed è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rientro nella propria famiglia di origine;
- affidamento familiare;
- adozione;
- raggiungimento dell'autonomia, con la maggiore età, nel caso che nessuna delle tre ipotesi precedenti sia percorribile;

La suddetta deliberazione n. 1305/2004, al paragrafo Destinatari (I.A.1.3) dispone che nelle strutture residenziali per minori è consentita l'accoglienza di minori disabili gravi e/o con patologie complesse che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l'intero arco della giornata.

La stessa deliberazione nella parte relativa ai requisiti del personale, prevede che,, qualora minori disabili gravi e/o con patologie complesse siano accolti nelle strutture residenziali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 41/2003, il rapporto operatore/utente va diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli ospiti, come definite nel piano personalizzato educativo-assistenziale.

Nella parte relativa ai Requisiti organizzativi, Modalità di ammissione o dimissione (I.A.3.1) della suddetta deliberazione si attribuisce al servizio sociale del distretto sociosanitario di riferimento, al momento della presa in carico del minore, il compito di elaborare, ove necessario nell'ambito dell'Unità valutativa multidisciplinare, il progetto di assistenza che fornisca criteri e indicatori che facilitino una rilevazione organica delle situazioni personali, familiari e del contesto socio-ambientale di riferimento, al fine di produrre una documentazione puntuale ed obiettiva della situazione del minore, che comprenda tutte le informazioni necessarie per valutare se la situazione del minore da accogliere può essere adeguatamente trattata dalla struttura e se il suo ingresso è compatibile con gli equilibri al momento esistenti nel gruppo degli ospiti.

Sulla base dei principi fondamentali sanciti dalla sopra citata normativa sui diritti del minore, le condizioni di salute o la condizione di disabilità non devono in alcun modo pregiudicare il diritto fondamentale del minore a crescere in un ambiente di tipo familiare.

Detta condizione di disabilità dei minori non può costituire ragione sufficiente per il loro inserimento in strutture a carattere sanitario, se non per periodi limitati di tempo e, quando necessario, nelle situazioni di acuzie e subacuzie, al fine di preservare il diritto del minore a crescere in un ambiente di tipo familiare e ad accedere all'istituto dell'adozione.

Con il decreto del Commissario ad acta n. U00431/2012 e la successiva deliberazione n. 149/2018, la Regione ha fornito indirizzi per uniformare la funzione di valutazione multidimensionale nel

territorio regionale, indicando gli elementi minimi di organizzazione e di attività della UVMD, nonché le dimensioni e sottodimensioni fondamentali che necessitano di essere indagate nell'ambito della valutazione stessa.

L'art. 1 bis, comma 2 della legge regionale n. 41/2003 dispone che le prestazioni sanitarie in favore dei soggetti ospiti di strutture residenziali socioassistenziali sono fornite dall'azienda sanitaria locale competente nelle forme previste per l'assistenza domiciliare integrata.

In attuazione alla sopra citata legge regionale n. 41/2003 con deliberazione n. 1305/2004 si è previsto che, nelle strutture residenziali per minori, trattandosi di strutture rivolte anche a disabili, sono garantite prestazioni di carattere sociosanitario, assimilabili alle prestazioni di assistenza rese a domicilio.

La struttura in cui è accolto il minore è assimilabile al contesto familiare e i bisogni dei minori disabili ad alta complessità assistenziale, ospiti di strutture residenziali socioassistenziali a carattere familiare, sono da equiparare a quelli delle persone assistibili a domicilio, anche al fine di assicurare il principio della non discriminazione previsto dalla vigente normativa sui diritti del minore.

Con la deliberazione di Giunta regionale del 19 dicembre 2017, n. 884 "L.r. 10 agosto 2016, n.11 - art. 33, comma 2, lett. i) è stata approvata la Determinazione dei parametri per la definizione delle tariffe/rette per i servizi residenziali per l'accoglienza dei minori nelle strutture previste dalla deliberazione della Giunta regionale 1305/2004 e ss. mm. e ii".

La deliberazione n. 149/2018, preso atto della presenza sul territorio di servizi di notevole interesse regionale che non risultano ancora disciplinati da atti normativi nazionali e regionali, tra cui rientrano gli interventi in favore dei minori fuori famiglia con bisogni complessi ospiti di strutture residenziali socioassistenziali, ha previsto la necessità di dover disciplinare con successivo atto il suindicato servizio.

I minori con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria, ospiti di strutture residenziali a carattere familiare potrebbero necessitare di un maggiore impegno assistenziale tutelare per le necessità legate, tra le altre, alla mobilitazione per fini posturali, all'igiene quotidiana, alla vestizione e all'aiuto nella alimentazione.

Dette necessità aggiuntive debbono essere rilevate dalla ASL di residenza attraverso la valutazione multidimensionale, che tenga in debita considerazione le dimensioni e sottodimensioni già definite con il DCA n. 431/2012.

Per la valutazione multidimensionale del minore con disabilità complessa, l'UVMD deve avvalersi di professionisti con competenza in età evolutiva.

Qualora la valutazione multidimensionale rilevi le suddette maggiori necessità in ragione delle peculiari condizioni clinico-assistenziali del minore, appronta uno specifico Piano Assistenziale Individuale all'interno del quale sono esplicitati i tempi e le modalità di realizzazione, nonché la specificazione delle ore/die di assistenza tutelare professionale aggiuntive ritenute necessarie, erogabili dalla figura professionale dell'Operatore sociosanitario;

Viene ritenuto opportuno integrare il Piano di Assistenza Individuale, formulato dall'UVMD sulla base della valutazione multidimensionale del minore con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria, con il Piano personalizzato educativo-assistenziale, previsto dell'articolo 1, comma 2 della l.r. 41/2003 e dalla deliberazione n. 1305/2004.

La suindicata assistenza di tipo tutelare professionale può essere assicurata con prestazioni di assistenza domiciliare.

Viene ravvisata la necessità di adeguare il sistema di tutela dei minori in un'ottica di migliore appropriatezza degli interventi, tenendo conto esclusivamente del loro supremo interesse e di dover garantire, nel rispetto del principio di uguaglianza, il pieno supporto agli utenti più fragili e l'uniformità delle prestazioni ad essi rivolte sull'intero territorio regionale.

In applicazione dell'articolo 22, comma 4) del DPCM 12 gennaio 2017, viene stabilito che le prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale per i minori con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria ospiti di strutture residenziali socioassistenziali di tipo

familiare sono interamente a carico del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento nei giorni successivi.

Per i minori con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria ospiti di strutture residenziali socioassistenziali di tipo familiare che usufruiscono di percorsi riabilitativi semiresidenziali di cui all'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017, la remunerazione delle ore di assistenza tutelare aggiuntiva non è dovuta alla struttura;

Al fine di poter calibrare correttamente gli interventi da inserire nel Piano di Assistenza Individuale, si procede a partire dalla data di entrata in vigore del presente atto, alla rivalutazione dei minori con disabilità ad alta complessità assistenziale già accolti in strutture socioassistenziali a carattere familiare, seguendo la procedura prevista dall'allegato A del presente provvedimento.

Il referente responsabile dell'attuazione del Piano Educativo-Assistenziale, da individuarsi conformemente a quanto disposto dalla deliberazione n. 1305/2004 e smi, opererà in stretta sinergia con il Responsabile clinico del Piano Assistenziale Individuale al fine di una gestione integrata di ambedue le tipologie di intervento.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento recante "Procedura per l'applicazione dell'art. 22, comma 4) del DPCM 12 gennaio 2017 in caso di attivazione di PAI per minore ad alta complessità assistenziale ospite di struttura residenziale socioassistenziale di tipo familiare"

Allegato A

Procedura per l'applicazione dell'art. 22, comma 4) del DPCM 12 gennaio 2017 in caso di attivazione di PAI per minore ad alta complessità assistenziale ospite di struttura residenziale socioassistenziale di tipo familiare

Il presente documento disciplina le modalità di applicazione dell'articolo 22, comma 4) del DPCM 12 gennaio 2017 per i minori con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria ad alta complessità assistenziale che necessitano di inserimento in strutture residenziali socioassistenziali di tipo familiare di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 41/2003.

Valutazione multidimensionale, Piano di Assistenza Individuale e Piano Educativo-Assistenziale
L'assistente sociale referente del caso chiede al Distretto sanitario di residenza che il minore sia sottoposto a valutazione multidimensionale, al fine di evidenziarne puntualmente il bisogno clinico e funzionale.

L'UVMD si avvale delle figure professionali competenti in età evolutiva, anche in relazione alle condizioni clinico-assistenziali evidenziate nella richiesta, avendo cura di esplorare tutte le dimensioni e sottodimensioni definite nel DCA 431/2012.

La descrizione esaustiva della condizione del minore supporta l'équipe valutativa, laddove ne venga ravvisata la necessità, nella definizione del Piano Assistenziale Individuale (PAI), all'interno del quale devono essere declinati obiettivi, aree d'intervento, tempi di realizzazione e le ore di assistenza tutelare professionale necessarie per la sua realizzazione, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa disciplinante i requisiti autorizzativi e di accreditamento delle strutture residenziali socioassistenziali a carattere familiare.

Il PAI è integrato con il Piano Educativo Assistenziale già in atto per il minore e condiviso con l'esercente la responsabilità genitoriale e dovrà essere rivalutato periodicamente al fine di rilevare le eventuali modifiche della condizione clinico assistenziale.

Al minore in condizione di disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria ad alta complessità assistenziale ospite della struttura socioassistenziale sono assicurate le attività di tipo alberghiero, educativo e tutelare, proprie della comunità familiare e, laddove previste dalla valutazione multidimensionale, le prestazioni aggiuntive di natura tutelare declinate nel PAI.

Dette prestazioni aggiuntive dovranno essere svolte da personale in possesso della qualifica professionale di Operatore sociosanitario (OSS). In considerazione del fatto che la presenza costante dello stesso operatore rappresenta un momento qualificante della relazione, in particolare in età evolutiva, tali prestazioni tutelari aggiuntive, nel limite delle ore definite dal PAI, sono erogate da personale OSS individuato dalla struttura socioassistenziale stessa.

La remunerazione delle ore di assistenza tutelare aggiuntiva non è dovuta alla struttura qualora al minore vengano erogati dal Sistema sanitario regionale, attraverso i servizi a gestione diretta o privata accreditata interventi riabilitativi semiresidenziali di cui all'art. 34 del DPCM 12.01.2017, in quanto, la retta corrisposta alla struttura residenziale socioassistenziale che li ospita è da considerarsi sufficiente a sostenere i costi delle eventuali ore di assistenza tutelare aggiuntive rilevate in sede di valutazione multidimensionale.

Responsabilità

Il referente responsabile del Piano Educativo-Assistenziale è individuato conformemente a quanto disposto dalla deliberazione n. 1305/2004 e smi. Il responsabile del PAI, individuato in sede di valutazione multidimensionale, è identificato nell'operatore sanitario della ASL di residenza e interagisce costantemente con l'operatore sociosanitario che eroga direttamente l'assistenza tutelare di cui sopra.

Il referente responsabile del Piano Educativo-Assistenziale e il responsabile del PAI operano in stretto rapporto sinergico, a garanzia dell'appropriatezza della presa in carico, ovvero della corretta realizzazione dei suddetti Piani.

Ripartizione dei costi

Le ore di assistenza tutelare aggiuntiva, previste dal PAI elaborato a seguito della valutazione multidimensionale da parte della ASL di residenza del minore, saranno remunerate in misura pari al costo orario standard previsto per l'Operatore Sociosanitario dalla normativa di riferimento

Tale costo andrà ripartito, ai sensi dell'articolo 22, comma 4) del DPCM 12 gennaio 2017, nella percentuale del 50% a carico della ASL di residenza del minore e del 50% a carico del Comune di residenza al momento dell'ingresso del minore in struttura socioassistenziale residenziale a carattere familiare (art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000).

Ulteriori disposizioni

L'indennità di accompagnamento percepita ai sensi delle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, essendo corrisposta per far fronte alle necessità assistenziali dei minori che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, andrà corrisposta al Comune territorialmente competente per compensare parte dei costi.

PIEMONTE

DGR 8.6.18, n. 28-7014 Legge 68/1999, articolo 14, comma 4, lettera b). Approvazione dei criteri per il riconoscimento del contributo, per il 2018, a rimborso forfetario parziale di spese per accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Spesa complessiva prevista Euro 500.000,00. (BUR n. 26 del 28.6.18)

Note

Si riporta il testo del dispositivo

Vista la L. n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e in particolare l'art. 14 comma 4 lettera b), così come modificato dal D.lgs. 151/2015; vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"; visto il Decreto Legislativo 151 del 14 settembre 2015, art. 1 - comma 1 - (definizione di linee guida in materia di collocamento mirato con appositi decreti ministeriali); vista la L.r. n. 44 del 26 aprile 2000, Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento

di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; vista la L.r. n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 33, 34, 35 e 36; vista la L.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" e ss.mm.ii.”, in particolare l’ art. 8 (Funzioni riallocate in capo alla Regione) secondo cui l’organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro, precedentemente delegate alle Province e Città Metropolitana di Torino, sono di competenza della Regione Piemonte; vista la D.G.R. n. 41-2738 del 9 aprile 2001 avente per oggetto: “Criteri di indirizzo e coordinamento per la gestione del Fondo Regionale per l’Occupazione dei disabili. Criteri di riparto, a favore delle Province Piemontese, dei fondi per i servizi di assistenza tecnica e per contributi agli enti che svolgono attività di sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili, contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’art. 14 della L.68/1999”; vista la D.G.R. n. 68 - 13564 del 16 marzo 2010, “Contributi per l’adeguamento delle postazioni di lavoro delle persone con disabilità sensoriale visiva”; vista la D.G.R. n.15 - 4165 del 7 novembre 2016 “Approvazione, ai sensi dell’articolo 35 della L.r. 34/2008, della Direttiva pluriennale per la programmazione del Fondo Regionale Disabili per il periodo 2016-2018.” ; vista la D.G.R. n. 26 - 6749 del 13/04/2018 “Approvazione atto di indirizzo 2018-2019, Fondo Regionale Disabili di cui all’art. 35 della Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2008. Intervento di politica attiva rivolto a persone disabili”; vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”; vista la DGR 26-6722 del 06 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; vista la DGR 16-6817 del 4 maggio 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Prima Integrazione.”

Richiamato, in particolare, che la Regione Piemonte è subentrata alle Province e Città Metropolitane nella gestione amministrativa delle risorse del Fondo Regionale Disabili di cui all’art. 14 della legge 68/99 (così come modificato dal D.lgs.151/2015) per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 8 della Legge regionale 23/2015. Richiamato, inoltre, • quanto previsto dalla D.G.R. 41-2738 del 9 aprile 2001, a disciplina dell’art. 14 legge 68/99 ante D.lgs. 151/2015, secondo cui per interventi di trasformazione del posto di lavoro a favore di disabili con invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione di barriere architettoniche è possibile riconoscere un rimborso, a valere sul Fondo Regionale Disabili, tale da coprire, in cumulo con la quota riconosciuta dal Fondo Nazionale Disabili all’art. 13, comma c), legge 68/1999 originaria, l’ 80% delle spese sostenute ai datori di lavoro obbligati all’assunzione; • il D.lgs 151/2015 che all’art. 11 modifica quanto previsto dall’art. 13, co.1. lettera c) e dall’art. 14 lettera b) della legge 68/1999, prevedendo totalmente a carico del Fondo Regionale e non più in via aggiuntiva rispetto a quanto erogato dal Fondo Nazionale, il contributo per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità. Preso atto che, sebbene previste, ad oggi, non sono state prodotte le linee guida nazionali in materia di collocamento mirato di cui all’art. 1 del D.lsg. 151/2015; Ritenuto necessario garantire ai lavoratori disabili che necessitano di maggiore sostegno, ambienti di lavoro accessibili, che permettano l’inclusione e la piena ed effettiva partecipazione al mercato del lavoro, e condizioni lavorative eque e favorevoli, in attuazione al principio di parità di trattamento ed eguaglianza tra tutti i lavoratori di cui alla legge 3 marzo 2009 n. 18. Ritenuto, a tal fine, di approvare i criteri di cui all’allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo di prevedere la loro applicazione, in via sperimentale, per l’anno 2018 ed, in particolare, che: per

garantire l'accesso al contributo ad una platea di destinatari il più possibile ampia che ricomprenda anche gli interventi effettuati nell'ultimo trimestre dell'anno 2018, i Servizi preposti alla verifica di ammissibilità possano acquisire le istanze di beneficio nel primo trimestre dell'anno 2019 ; qualora la dotazione economica risultasse non sufficiente a coprire la richiesta complessiva, sarà possibile adottare il criterio di priorità a favore dei lavoratori disabili con invalidità superiore al 50% di tipologia psichica, intellettiva, sensoriale; il contributo a rimborso forfetario parziale è erogabile fino ad un massimo dell'80% delle spese ammissibili, in coerenza con quanto già previsto dalla DGR. 41-2738 del 9 aprile 2001, e comunque per un importo non superiore a € 10.000,00. Ritenuto, inoltre, di prevedere di destinare l'importo di 500.000,00 euro, definito sulla base della stima delle assunzioni effettuate annualmente ai sensi della legge 68/1999, quale contributo, per il 2018, per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, ai sensi dell'art. 14 comma 4, lettera b) della legge 68/1999 così come modificato dal D.lgs. 151 del 2015. Dato atto che la somma complessiva pari ad euro 500.000,00 trova copertura finanziaria sul Cap. 177753/2018 del Bilancio di previsione 2018-2020, a valere sul Fondo Regionale Disabili di cui alla l.r. 34/2008 art. 35. Ritenuto, altresì, di dare atto che la suddetta previsione non debba riguardare quanto sancito dall'art. 8 della legge 113/1985 "Trasformazione dei centralini" per il quale la disciplina di riferimento resta in capo alla legge regionale 34/2008, articolo 33, comma 8 ed alla D.G.R. n. 68 - 13564 del 16 marzo 2010. Assolto l'obbligo informativo nei confronti della Commissione Regionale di Concertazione per le politiche Regionali del lavoro, della Formazione e dell'Orientamento di cui all'art. 11 della L.r. 34/2008 ed acquisito il parere favorevole della stessa in merito all'iniziativa, espresso nella seduta del 23 ottobre 2017. Visti: l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; il D.Lgs. n. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; la L.R. 4 del 05 Aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i."; la DGR 26-6722 del 06 aprile 2018. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016. Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 14 comma 4, lettera b) della legge 68/1999, di approvare i criteri per il riconoscimento del contributo, per l'anno 2018, per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, di cui all'allegato del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di destinare la somma complessiva pari a euro 500.000,00 a valere sul Fondo Regionale Disabili di cui alla l.r. 34/2008 art. 35 sul Cap. 177753/2018 del Bilancio di previsione 2018-2020;
- di dare atto che la suddetta previsione non riguarda quanto sancito dall'art. 8 della legge 113/1985 "Trasformazione dei centralini", per il quale la disciplina di riferimento resta in capo alla legge regionale 34/2008, articolo 33, comma 8 ed alla D.G.R. n. 68 - 13564 del 16 marzo 2010;
- di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

POLITICHE SOCIALI

LAZIO

Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 giugno 2018, n. T00152 Nomina del Commissario straordinario dell'IPAB Opera Pia Cimini di Montasola (RI). (BUR n. 53 del 28.6.18)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 giugno 2018, n. T00153 Nomina del Commissario straordinario dell'IPAB "Istituto Santa Margherita" di Roma. (BUR n. 53 del 28.6.18)

UMBRIA

DGR 4.6.18, n. 592 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. della trasformazione dell'IPAB "Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli" di Spoleto in Fondazione. (BUR n. 30 del 7.6.18)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 "Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)" e ss.mm.ii., la Regione ha provveduto, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 207/2001, attuativo dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a dettare la disciplina per il riordino e la trasformazione delle IPAB, aventi sede nel territorio regionale, prevedendo la loro trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni già disciplinate dal codice civile), oppure la loro estinzione, quale ipotesi residuale, laddove risulti accertata l'impossibilità di operare la trasformazione. Con la citata legge regionale vengono, inoltre, dettate disposizioni volte a disciplinare le ASP che sorgono dalla trasformazione.

Principio cardine dell'intero percorso di riordino e trasformazione, previsto dalla L.R. n. 25/2014, è quello di garantire che ciò avvenga nel rispetto delle finalità stabilite negli statuti e/o nelle tavole di fondazione di questi Enti, come, fra l'altro, previsto dal D.Lgs. 207/2001.

Dette finalità vanno, tuttavia, ragionevolmente rilette alla luce dei cambiamenti nel frattempo intervenuti e della evoluzione della normativa di settore che disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (L. 328/2000, legge regionale n. 11/2015).

Infatti, in coerenza allo scenario sopra descritto, le IPAB trasformate, operanti in ambito assistenziale e/o socio sanitario e/o socio educativo, sono inserite nel sistema integrato di servizi e interventi sociali (art. 1, co. 2, della L.R. n. 25/2014 e D.C.R. n. 156 del 7 marzo 2017 "Nuovo Piano sociale regionale"), concorrono alla programmazione sociale, all'organizzazione e alla gestione delle relative attività, attuando il principio di sussidiarietà, ex art. 118 cost., favorendo il coinvolgimento della comunità locale e promuovendo il ruolo dei soggetti no profit.

La L.R. n. 25/2014 dedica il Titolo II al percorso di trasformazione del

le IPAB dettando modalità e termini del procedimento. La suddetta legge, pur essendo volta ad assicurare ampi margini di libertà di scelta alle IPAB, le quali possono optare, alternativamente, per la trasformazione in ASP, con il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, ovvero in soggetto di diritto privato senza scopo di lucro (fondazioni o associazioni), all'art. 3 precisa che la trasformazione in ASP è esclusa nel caso in cui:

- a) le dimensioni dell'istituzione non giustificano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;
- b) l'entità del patrimonio e il volume di bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione;
- c) sia verificata l'inattività da almeno due anni;

d) risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione.

Proprio in ragione di quanto sopra la Giunta regionale, con deliberazione n. 337 del 23 marzo 2015, ha provveduto a definire i criteri per tale trasformazione, dando, fra l'altro, attuazione al comma 1, art. 4 della suddetta legge regionale.

Successivamente si è provveduto a richiedere alle IPAB aventi sede sul territorio regionale di formulare la proposta di trasformazione e di far pervenire la documentazione come indicata all'art. 4, comma 2 della L.R. n. 25/2015.

I termini per la formulazione di dette proposte vanno riletti alla luce della modifica apportata alla L.R. n. 25/2014 dalla L.R. 22 luglio 2016, n. 7.

Va, inoltre, ricordato che con la D.G.R. n. 1404 del 2 dicembre 2016 sono state adottate dalla Giunta regionale alcune determinazioni in merito alla procedura per la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP o in persone giuridiche di diritto privato, eventualmente anche preceduta dalla fusione e/o da un piano di risanamento, nonché per la estinzione delle medesime Istituzioni, ai sensi della L.R. n. 25/2014 ss.mm.ii..

La trasformazione di cui al presente atto è relativa alle "Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli", avente sede in via San Carlo n. 13, Spoleto (Codice fiscale/Partita IVA 02992240545).

Questo Ente è sorto per effetto di fusione di più Opere Pie, precisamente degli Istituti Riuniti di Beneficenza e della Fondazione "Casa della Madre e del Fanciullo Mina e Cesare Micheli", disposta, ai sensi dell'art. 62 della legge n. 6972/1890, c.d. "legge Crispi", con D.G.R. n. 8 del 30 novembre 2007, la quale ha approvato anche il vigente statuto dell'Ente sorto dalla fusione.

Va ricordato che la citata fusione con la creazione di un nuovo ente aveva come principale scopo quello di far rivivere e attualizzare le finalità degli Enti morali già esistenti che di seguito si riportano: — gli istituti civili riuniti di beneficenza di Spoleto che comprendevano, oltre all'Ospedale civile le seguenti Opere Pie:

- il brefotrofia s. carlo, quale istituto che, sin dal 1254, aveva lo scopo di mantenere ed assistere fanciulli abbandonati;
- l'orfanotrofia Pasquale moretti, istituito nel 1830 ed aveva come scopo quello di ricoverare e mantenere i fanciulli poveri, orfani facenti capo all'Arcidiocesi di Spoleto;
- il convitto Spada, istituito per disposizione testamentaria del Canonico D. Stefano Spada nel 17 febbraio 1834, il quale aveva per scopo quello di raccogliere giovani poveri e provvedere alla loro istruzione scolastica;
- il conservatorio dello Spirito santo, il quale trae origine dal lascito di Monsignor Castrucci Vescovo di Spoleto e dal testamento di Bernardino Tempestini del 17 febbraio 1680 ed aveva come finalità l'istruzione delle giovani fanciulle di Spoleto;
- l'asilo delle Pericolanti, istituito con disposizione testamentaria di Agata Mimì, ved. di Pasquale Moretti, in data 2 settembre 1854 e da manifestazione degli eredi fiduciari di mons. Luigi Profili e D. Francesco Maria Bellini, risultante da atto pubblico del 5 gennaio 1857 ed avente per scopo quello di raccogliere educare ed istruire povere giovani della Città di Spoleto che si trovavano abbandonate a loro stesse ed in pericolo di disonore e depravazione;
- il conservatorio della Passione che si identificava, per origine e scopo, con l'Asilo delle Pericolanti;
- l'o.P. benedetti, istituita nel 1852 con lo scopo di educare e mantenere in uno degli istituti della città, ragazze povere della città di Spoleto e dell'Arcidiocesi. — la fondazione intitolata al nome di Mina e Cesare Micheli, la quale fu istituita dal Comune di Spoleto per mandato testamentario del senatore prof. Cesare Micheli con atto pubblicato in Roma il 27 febbraio 1943, aveva come finalità la creazione e l'esercizio di una Casa della Madre e del Fanciullo per l'assistenza delle madri bisognose e l'educazione e cura dei fanciulli spoletini poveri e bisognosi.

Il vigente Statuto dell'"Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli", all'art. 3 "Scopi", prevede che l'ente "si propone, all'interno del sistema integrato di servizi ed interventi sociali territoriali, di perseguire finalità nel campo socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario salvaguardando l'ispirazione fondativa delle Istituzioni dalle quali trae origine, con particolare riferimento a:

— servizi relativi all'area infanzia e adolescenza (con prevalenza dei servizi per la prima infanzia, di animazione e strutture di accoglienza);

— servizi ad integrazione socio-sanitaria (con prevalenza dei servizi/interventi rivolti a cittadini e famiglie in condizioni di disabilità, non autosufficienza e disagio sociale).”

Tutto ciò considerato ne deriva che anche questo Ente è assoggettato alla disciplina di cui alla citata L.R. n. 25/2014 e ss.mm.ii..

A seguito del ricevimento della nota regionale, posta certificata prot. n. 156460-2015 del 30 ottobre 2015, il presidente, legale rappresentante dell'“Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli”, ha trasmesso la domanda per la trasformazione (prot. n. 0010989-2018 - E del 18 gennaio 2018, depositata presso il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria).

La domanda di trasformazione avanzata dell'“Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli” è composta dalla seguente documentazione:

a) la richiesta di trasformazione dell'“Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli” (All. 1 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale), sottoscritta dal relativo presidente, in soggetto giuridico di diritto privato; nello specifico, nel rispetto delle origini statutarie e delle tavole di fondazione, tale ente si trasforma in fondazione di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile, assumendo la denominazione Fondazione “Cesare e Mina Micheli”, con sede legale in Spoleto via Campo di Marte n. 9. Tale richiesta si basa sulla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'“Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli” n. 2 del 15 marzo 2017 (All. 2 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);

b) la proposta del nuovo Statuto della Fondazione “Cesare e Mina Micheli” (All. 3, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale), così come risultante dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del 23 settembre 2018 (All. 4 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale), nella quale nel rispetto dell'originario statuto/tavole di fondazione, vengono, in particolare, definiti le finalità istituzionali e l'ambito degli interventi, gli organi della Fondazione, le modalità, i criteri di nomina, la durata in carica, la revoca, la decadenza, nonché il funzionamento degli organi dell'ente e le modalità organizzative e gestionali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 25/2015. In particolare, nel rispetto della volontà del fondatore dell'Ente, all'art. 3 del citato Statuto vengono confermati gli scopi già previsti dall'attuale statuto dell'Opera Pia come sopra richiamati;

c) la dichiarazione che l'“Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli” è ente attivo e, come da finalità statutarie, interviene, oggi prioritariamente, eroga contributi a privati (singoli e famiglie), eroga contributi a enti e organismi, pubblici e privati, operanti nel settore socio assistenziale e socio sanitario;

d) la indicazione dell'area territoriale in cui l'“Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli” opera e la Fondazione opererà, come risultante dallo statuto proposto (citato all. 3), la quale è quella ricompresa all'interno del solo territorio della regione Umbria e, precisamente, dell'ambito territoriale del comune di Spoleto;

e) l'elenco dettagliato dello stato di ricognizione: — dei beni immobili, fabbricati e terreni, come risultanti, rispettivamente, dagli All. 5 e 6 riservati, uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; — dei beni mobili e titoli e/o c/c come risultanti, rispettivamente, dagli All. 7 e 8 riservati, uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; — dei rapporti giuridici (attivi e passivi) e contratti pendenti a nome dell'Opera Pia (All. 9 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale), i quali si conservano, ai sensi dell'art. 18, co. 1 della

L.R. n. 25/2016, con la dichiarazione che in essi subentra la Fondazione che sorge dalla trasformazione; f) i rapporti di lavoro attivi, come risultanti all'all. 10 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

g) l'ultimo bilancio di previsione approvato, anno 2017 (All. 11 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) e il bilancio consuntivo approvato, anno 2016 (All. 12 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale), nonché la dichiarazione che il suddetto

stato patrimoniale e il volume del bilancio sono sufficienti ed adeguati al raggiungimento delle finalità e dei servizi/prestazioni/interventi stabiliti dallo statuto (cit. All. 1).

La suddetta richiesta di trasformazione è stata trasmessa al Comune di Spoleto (con nota posta certificata: protocollo n.: 0012569-2018 - U del 22 gennaio 2018) per l'acquisizione del parere, obbligatorio e vincolante, ai sensi dell'art. 4, co. 4 della L.R. n. 25/2015.

La Giunta comunale di Spoleto, con propria deliberazione n. 132 del 3 maggio 2018 (trasmessa il 31 maggio 2018), ha espresso parere favorevole alla proposta di trasformazione, formulata dall'“Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli”, in soggetto giuridico di diritto privato (fondazione). In base a quanto previsto dalla L.R. n. 25/2015, verificata la regolarità e la legittimità della richiesta di trasformazione dell'“Istituzione Sociale Cesare e Mina Micheli” in soggetto giuridico di diritto privato e, precisamente, in fondazione di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile, nonché esaminata la proposta di statuto del nuovo soggetto giuridico, la quale è ritenuta conforme alle tavole di fondazione e allo statuto originario, si propone alla Giunta regionale di approvare la trasformazione dell'ente in questione.

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

BASILICATA

DCR 22.5.18, n.739 - Mozione avente ad oggetto: “Misure attive di autoinclusione sociale”
APPROVAZIONE (BUR n. 24 del 16.6.18)

EMILIA-ROMAGNA

DAL 6.6.18, n. 157 - Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017. (Proposta della Giunta regionale del 7 maggio 2018, n. 660) (BUR n. 175 del 14.6.18)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 660 del 7 maggio 2018, recante in oggetto “Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017. Proposta all'Assemblea legislativa”;

Preso atto:

- del parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla commissione referente “Politiche per la salute e politiche sociali” di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. AL/2018/33599 del 30 maggio 2018;
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 660 del 7 maggio 2018 - (qui allegato);

Visti:

In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), in particolare l'art. 14, al comma 1, recita: “(...) le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà”.

Il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà è stato approvato nella riunione del 22 marzo 2018 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'art. 21, comma 1 del D.lgs. 147/2017.

I riferimenti regionali di sostegno sono:

- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- la L.R. 19 dicembre 2016, n. 24 “Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito”;
- il Piano sociale e sanitario della Regione Emilia-Romagna 2017-2019 approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna n. 120 del 2017.

Il sopracitato (sic) art. 14 del D.lgs 147/2017 prevede che le Regioni definiscano, tra l’altro, nel Piano povertà:

- gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà;
- le modalità di collaborazione e cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l’inserimento lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute (...);

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 contenuto nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il piano rimane valido fino all’approvazione del piano per il triennio successivo.

NB

PER L’ALLEGATOSI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6631 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 6491 Proposta recante: “Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017”. (BUR n. 175 del 14.6.18)

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la povertà assoluta è la condizione di chi non riesce ad acquistare beni e servizi essenziali per uno standard di vita minimo; rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per uno standard di vita accettabile e per non cadere in una condizione di esclusione sociale.

In Italia 4,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta, con un’incidenza sulla popolazione del 6,3% (era il 4% nel 2008) - dati Istat 2016 - mentre in Emilia-Romagna le persone in stato di povertà assoluta sono 249.135, pari al 5,6% dei residenti. Si stima inoltre che ci siano 280.277 persone in condizione di grave deprivazione materiale e altre 395.947 a rischio povertà.

Malgrado si tratti di una delle regioni che conserva un livello di benessere tra i più alti d’Italia, anche l’Emilia-Romagna ha risentito della crisi economica che, a partire dal 2008, ha portato molte persone e famiglie a scivolare in una condizione di povertà e disagio.

Evidenziato che

con la legge n. 24 del 2016 la Regione Emilia-Romagna ha introdotto il Reddito di solidarietà (RES): una misura di sostegno al reddito alternativa a quella nazionale, chiamata allora SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva).

Mentre il SIA era un contributo destinato solo alle famiglie con un minore, un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza, in quanto misura concepita originariamente per il contrasto alla povertà infantile, il reddito di solidarietà ha avuto sin dall’origine un impianto “universalistico”, essendo destinato anche alle famiglie unipersonali (ad esempio gli anziani soli) basato su un criterio d’accesso essenzialmente economico. RES e SIA erano dunque misure alternative, che si escludevano a vicenda.

Dal 1 gennaio 2018, il Governo ha trasformato il SIA in REI (reddito d’inclusione). La nuova misura nazionale si ispira al RES emiliano-romagnolo, divenendo misura universalistica: dal 1° luglio 2018 il REI utilizzerà, infatti, come unico criterio d’accesso quello economico (e non familiare), rendendo le platee di potenziali beneficiari della misura nazionale e di quella regionale sostanzialmente sovrapponibili e coincidenti.

Sottolineato che

da settembre 2017 ad aprile 2018, nei primi 7 mesi di applicazione, il RES emiliano-romagnolo è stato erogato a 6.207 famiglie in cui vivono 14.346 persone.

L'Emilia-Romagna, nel modellare la misura nazionale - divenuta livello essenziale delle prestazioni - alle esigenze della sua popolazione ha deciso di trasformare il RES in un reddito minimo aggiuntivo (e non più alternativo) rispetto alla misura nazionale, per far sì che la misura di contrasto alla povertà consenta agli emiliano-romagnoli in difficoltà di riprendere un percorso di autonomia.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna Assemblea e Giunta, per quanto di competenza

a richiedere al Parlamento ed al Governo la rapida approvazione di misure di lotta alla povertà che abbiano portata universalistica, come previsto dal reddito di solidarietà approvato dalla Regione Emilia-Romagna, e siano vincolate comunque ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale e volte a consentire ai beneficiari, in prospettiva, il superamento della soglia di povertà relativa e la conquista di una condizione di autonomia.

A richiedere al Parlamento ed al Governo di incrementare il finanziamento del REI per garantire anche alle persone che versano in uno stato di povertà relativa di avere una risposta immediata alla loro condizione.

PIEMONTE

DGR 8.6.18, n. 20-7006 D.G.R. n. 43-6593 "Approvazione del Piano regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà" di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà". Integrazioni e sostituzione dell'Allegato A. BUR n. 26 del 28.6.18)

Note

Si riporta il testo del dispositivo

Richiamata la DGR. n. 43-6593 del 9/3/2018 "Approvazione del Piano Regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà".

Visto il Decreto 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e di riparto delle relative risorse, la cui intesa in sede di Conferenza Unificata è stata acquisita il 10 maggio 2018 e attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

Considerato che tale Decreto agli artt 2-5 stabilisce una serie di adempimenti che le Regioni sono tenute a rispettare anche al fine di permettere l'erogazione ai 30 Ambiti Territoriali piemontesi delle risorse del Fondo Povertà, da comunicarsi entro il 10 giugno 2018.

Visto il Piano regionale per la lotta alla povertà, di cui alla DGR. n. 43-6593 del 9 marzo 2018, approvato dalla Regione Piemonte in attuazione dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Tenuto conto che tale articolo prevede, tra l'altro, che i Piani regionali per la lotta alla povertà siano elaborati sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.

Considerato che, sia l'approvazione del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà da parte della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che l'approvazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e di riparto delle relative risorse sono state successive all'approvazione del Piano regionale della lotta alla povertà.

Vista la nota n. 5735 del 22/05/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante gli adempimenti ai sensi del Decreto 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e di riparto delle relative risorse.

Ritenuto dunque opportuno, sulla base delle nuove indicazioni previste dagli atti sopra citati, integrare il Piano Regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 43-6593 del 9/3/2018, sostituendo lo stesso con il documento che forma parte integrante della presente deliberazione (Allegato A).

Tenuto conto delle osservazioni emerse nella riunione plenaria della Rete della protezione e dell'esclusione sociale - Tavolo regionale - in data 31 maggio 2018, utili per la stesura definitiva del Piano, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Considerato che il piano regionale per la lotta alla povertà prevede, per la sua attuazione, l'utilizzo di risorse economiche statali e risorse economiche regionali ed europee previste dal Piano e assunti in coerenza del bilancio regionale.

Dato atto che le risorse economiche statali non comportano effetti diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Ritenuto opportuno, in questa fase, rinviare a specifici e successivi provvedimenti deliberativi l'utilizzo delle risorse economiche regionali ed europee.

Tutto ciò premesso;

visto il D.lgs n. 147 del 15 settembre 2017;

visto il Decreto 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà;

vista la D.G.R. n. 51-6243 del 22/12/2017: "Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Costituzione e funzionamento del tavolo regionale. Modifica d.g.r. n. 57-2667 del 21.12.2015 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 43-6593 del 9/3/2018 "Approvazione del Piano Regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";

vista la D.G.R. n. 57-2667 del 21 dicembre 2015 e s.m.i.. Attestata la regolarità amministrativa in conformità a quanto disposto alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016. La Giunta Regionale, a voti unanimi resi nella forma di legge

delibera

- di integrare la D.G.R. n. 43-6593 del 9/3/2018 "Approvazione del Piano Regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni

per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", come risulta nel documento allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sostituisce l'allegato A della D.G.R. 43-6593 del 9/3/2018 ;

- di richiedere al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il versamento della quota regionale direttamente agli ambiti territoriali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 29-3257, così come indicato nell'allegato 1 di cui alla presente deliberazione;
- di dare mandato al Settore competente di trasmettere la presente deliberazione, corredata del relativo allegato, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro la data del 10 giugno 2018 e di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di rinviare a specifici e successivi provvedimenti deliberativi attuativi l'utilizzo delle risorse economiche regionali ed europee previste dal Piano e assunti in coerenza del bilancio regionale;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' Linee d'indirizzo per l'attivazione di misure di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva

INDICE

1. PREMESSA
2. ANALISI DEL CONTESTO
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
4. FINALITÀ
5. OBIETTIVI E AZIONI
6. QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE
7. SISTEMA DI GOVERNANCE .
8. CRONOPROGRAMMA
9. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

SI RIPORTA UNO STRALCIO DEL PROVVEDIMENTO RINVIANDO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

1. PREMESSA

Il presente documento, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali, le parti sociali e gli Enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, è stato redatto in attuazione dell'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Il presente "Piano regionale per la lotta alla povertà" rappresenta l'atto di programmazione, per il triennio 2018-2020, dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili e ne illustra, in particolare, gli obiettivi, gli strumenti attuativi, i requisiti di accesso agli strumenti di contrasto, gli attori coinvolti nella governance regionale individuando i principali interventi integrati per l'inclusione attiva, finalizzati a ridurre, nel territorio regionale, la percentuale dei soggetti che vivono sotto la soglia di povertà e la percentuale dei cittadini in condizioni di deprivazione materiale.

2. ANALISI DEL CONTESTO

L'economia, la crisi e le condizioni economiche delle famiglie piemontesi.

Nel periodo precedente la crisi, fra il 2000 ed il 2007, l'economia piemontese (PIL) si è sviluppata ad un tasso annuo del 1,1% (la media italiana è stata pari a 1,2%); nel periodo di recessione, tra il 2007 e il 2016, con la debole ripresa degli ultimi anni, vi è stata una caduta del Pil regionale ad un tasso del 1,2% annuo, superiore a quanto si rileva per l'economia italiana. Nel 2016 il PIL piemontese è lievemente cresciuto (+0,6%), una dinamica simile a quella dell'Italia (+0,9%). Ma la ripresa in Piemonte risulta ancora debole, e rimane ben al di sotto della dinamica europea, che si avvia verso un recupero non indifferente.

Nel periodo 2007-2015 si è avuta una contrazione complessiva del reddito familiare, pari a -12% in termini reali per le famiglie residenti al Nord e -13% in Piemonte.

Tuttavia gli ultimi due anni del periodo registrano un'inversione del trend negativo. Il reddito medio disponibile dei residenti in Piemonte è tornato a crescere in termini reali, nel 2015 e nel 2016.

I dati aggregati celano andamenti differenziati nelle diverse fasce di reddito in cui può essere divisa la popolazione. E nonostante la fase di ripresa, gli indici di povertà possono risultare in crescita, come i principali indicatori di benessere materiale.

L'impatto della crisi economica non ha colpito tutte le famiglie allo stesso modo nella nostra regione. L'indagine dei redditi Eu-Silc di fonte ISTAT ci fornisce l'andamento del reddito disponibile equivalente¹ medio delle famiglie piemontesi e soprattutto della sua distribuzione. Le famiglie del campione sono ordinate in decili: il primo comprende il 10% delle famiglie ordinate secondo il livello del reddito disponibile equivalente, il secondo comprende il 10% delle famiglie con reddito più ampio, e così via.

Ebbene per il periodo 2007-2015 vi è stata una generalizzata caduta del reddito disponibile equivalente, valutato in termini reali. La caduta è risultata molto più marcata per il decile più basso (il 10% più povero della popolazione), dove in termini costanti si registra una decrescita pari al 17% circa (in Italia è superiore, pari al 20% circa), e per il decile delle famiglie più ricche. Per le fasce di popolazione più deboli le conseguenze sono state negative, e continuano ad esserlo. La ripresa non ha contribuito quindi a alleviare la posizione delle famiglie appartenenti al punto più basso della distribuzione del reddito.

Tabella 1: Reddito disponibile medio equivalente delle famiglie, secondo decili di reddito. Variazione tra il 2007 e il 2015 in Piemonte e in Italia. Valori costanti, deflazionati con il deflatore del PIL.

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Nella nostra regione il decile più elevato mostra una riduzione del reddito equivalente più marcata della media italiana mentre per i decili più bassi la diminuzione è meno marcata di quella italiana.

Poiché gran parte dei redditi delle famiglie lungo tutti i punti della distribuzione del reddito si sono ridotti, le distanze relative non sono aumentate molto, soprattutto nelle fasce centrali della distribuzione del reddito: con la crisi, la disegualianza non è cresciuta. Essa viene misurata dall'indice di Gini².

Tabella 2: Indice di Gini del reddito netto familiare (esclusi fitti imputati)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Alla luce della dinamica del reddito equivalente per la fetta più povera della popolazione nel decennio dopo la crisi, si comprende quindi come tutti gli indicatori di povertà siano stabili o in crescita lungo il periodo in analisi. Le indicazioni che derivano dagli indicatori di povertà relativa (basate sui redditi di fonte Eu-silc) mostrano incrementi di rilievo sia a livello nazionale che regionale dei tassi riferibili agli individui dopo la crisi del 2008. Dall'innesco della crisi (il 2008) al 2015 la percentuale di persone che possono essere considerate a rischio di povertà o esclusione sociale è cresciuto in Italia dal 25,5%

al 30%. Trend simili si sono avuti nelle regioni del nord-ovest, compreso il Piemonte. Nella nostra regione il tasso è più elevato della media del nord ovest nell'ultimo anno disponibile (23% contro un 21% nel nord nel 2016). L'indicatore comprende in un unico tasso % quegli individui che potevano trovarsi in una delle situazioni rispettivamente di povertà relativa (situazione che li rende esposti al rischio di povertà o esclusione sociale aggregato, sopra descritto), ovvero disporre di un reddito disponibile equivalente inferiore al 60% del reddito disponibile equivalente mediano calcolato sul totale delle persone residenti, di severa deprivazione materiale (ovvero percentuale di persone che vivono in famiglie che presentano almeno 4 su 9 problemi quali ad esempio, non poter sostenere spese impreviste di almeno 800 euro, avere arretrati nel pagamento del mutuo, dell'affitto o delle bollette, non poter riscaldare adeguatamente l'abitazione, ecc.) ovvero individui che vivono in famiglie a intensità di lavoro ridotta (intesa in termini di periodi effettivamente lavorati su base annua).

Tabella 3: Indicatori di povertà degli individui residenti in Italia. Quote % sulla popolazione residente

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Per tutti i tre indicatori componenti il Piemonte sperimenta una crescita nel periodo 2008-2016 (più marcata per l'indicatore di severa deprivazione materiale), che non sembra diminuire con la lieve ripresa congiunturale cui stiamo assistendo. Le variazioni annue dei tassi nel caso delle singole regioni sono da considerare con prudenza³, dal momento che l'errore campionario del dato regionale è più ampio di

quello ripartizionale e nazionale, ma offrono una tendenza, e indicherebbero come i tassi percentuali siano, in particolare nel 2016, più elevati nella nostra regione che nella media del nord ovest e comunque piuttosto stabili nel periodo che segue il 2012.

Se dopo ormai un decennio dall'innesco della crisi i tassi di povertà sono piuttosto stabili, e non accennano a diminuire significativamente, questo deriva anche dal fatto che si sta qui considerando una linea di povertà che varia di anno in anno. Si dovrà quindi approfondire questo dato alla luce di informazioni di dettaglio sull'andamento delle quote di individui in situazione di povertà mantenendo una soglia di povertà fissa a un anno base (aggiornabile solo con la crescita dell'inflazione) e sul numero di individui in situazione di povertà assoluta dal punto di vista dei consumi.

Quest'ultimo indicatore viene attualmente fornito dall'Istat solo a livello nazionale e ripartizionale. Anche in questo caso, le regioni dovranno dotarsi di strumenti di analisi più accurati al fine di accompagnare le policy su cui hanno responsabilità con valutazioni ex ante più accurate possibile (non solo della platea dei beneficiari).

Al di là di queste considerazioni più generali sulla povertà, si deve sottolineare che, ai fini dell'avvio della misura REI, la Regione Piemonte ha individuato 30 Ambiti territoriali in continuità con quanto sperimentato con la precedente misura SIA Sostegno all'inclusione attiva:

Torino (896.773 abitanti)

Val Susa-Val Sangone (120.775 abitanti)

Asti (206.974 abitanti)

Alba (105.852 abitanti)

Ivrea (190.339 abitanti)

Novara (104.452 abitanti)

Vercelli (173.309 abitanti)

Chieri (103.543 abitanti)

Biella-Cossato (172.635 abitanti)

Area metropolitana Torino sud (97.319 ab.)

Verbanò Cusio Ossola (171.390 abitanti)

Novara area Sud (90.253 abitanti)

Cuneo Nord (170.459 abitanti)

Area metropolitana Torino nord (87.781 ab.)
 Cuneo Sud-Ovest (162.656 abitanti)
 Cuneo Sud Est (87.205 abitanti)
 Novara area Nord (155.068 abitanti)
 Settimo Torinese (85.473 abitanti)
 Alessandria-Valenza (154.671 abitanti)
 Casale M.TO (83.771 abitanti)
 Area metropolitana Torino centro (145.201 ab.) Moncalieri (76.939 abitanti)

3

Una verifica ulteriore dell'affidabilità di queste tendenze, al netto delle questioni legate alle stime campionarie, dovrà verificare in che misura questi dati sulla povertà relativa siano influenzati dalla metodologia di calcolo Eurostat, che tiene conto di una soglia di povertà che cambia annualmente.

I riferimenti normativi

Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";

- Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'avvio sull'intero territorio nazionale del Sostegno per l'inclusione attiva;

- Accordo in Conferenza Stato Regioni ed Unificata dell'11 febbraio 2016 sul documento recante: "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva";

- legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), art. 1 della comma 386, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale";

- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015 sul documento recante: "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- Legge 15 marzo 2017, n. 33 (Legge delega per il contrasto alla povertà);

- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017)

- Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 – 2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;

- Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

- Programma Operativo Regionale Piemonte (POR) 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione C(2015) 7227 del 20.10.2015

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2015, n. 38-2292:

Approvazione del "Il Patto per il sociale della Regione Piemonte 2015-2017. Un percorso politico partecipato".

- Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 57-2667: D.G.R. n. 38-2292 del 19/10/2015. "Patto per il sociale 2015-2017". Costituzione di un tavolo regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale.

- Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 29-3257
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura di contrasto alle povertà SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). Individuazione Ambiti Territoriali.
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2017, n. 39-5369
- D.G.R. n. 57-2667 del 21 dicembre 2015: "Tavolo Regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale": approvazione del documento "Profili di criticità", istituzione gruppo di lavoro ed indicazioni per l'avvio della sperimentazione.
- Delibera n. 51-6243 del 22-12-2017: Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 147. Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Costituzione e funzionamento del tavolo regionale. Modifica D.G.R. n. 57-267 del 21-12-2015 e s.m.i.
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2018, n. 16-6646 . Approvazione della "Strategia per lo sviluppo di comunità solidali".
- Deliberazione n. 43-6593 del 9 marzo 2018: Approvazione del Piano regionale 2018-2020 per la lotta alla povertà di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà".

4. FINALITÀ

Attraverso il Piano, nel contesto della programmazione nazionale e regionale complessiva, vengono esplicitati gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, i criteri di realizzazione nonché i risultati attesi, per l'attuazione di adeguati interventi di lotta alla povertà, in tutte le sue differenti forme

La strategia regionale si muove lungo le seguenti principali direttrici strategiche:

- definire gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà;
- promuovere azioni mirate per il contrasto alla povertà e alla marginalità sociale e lavorativa, adottando un approccio multidimensionale finalizzato alla presa in carico globale del nucleo familiare;
- favorire la collaborazione inter-istituzionale e il potenziamento di una rete territoriale di interventi e servizi per la protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei familiari in condizione di povertà, promuovendo l'evoluzione degli Ambiti Territoriali verso i distretti della coesione sociale, così come individuati nella Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2018, n. 16-6646 . Approvazione della "Strategia per lo sviluppo di comunità solidali";
- sperimentare percorsi ed interventi di innovazione sociale che, offrendo nuove soluzioni ai problemi sociali, rispondano in maniera più efficace all'emergere di bisogni sociali sempre più differenziati;
- favorire l'integrazione tra fondi e programmi comunitari, nazionali e regionali quale modalità attuativa a livello finanziario, per garantire la concentrazione degli interventi a favore del raggiungimento dell'obiettivo della riduzione della povertà.

5. OBIETTIVI E AZIONI

A. Obiettivi e azioni in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla Povertà 2018-20

Con il decreto legislativo n. 147 del 2017, l'Italia ha per la prima volta nella sua storia una legge sulla povertà.

Il Reddito di inclusione (REI) – misura unica nazionale di contrasto alla povertà – è pienamente operativo dal 1° dicembre dello scorso anno.

Il REI è un sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa: non si tratta quindi una misura assistenzialistica, di un beneficio economico «passivo». Al nucleo familiare beneficiario è richiesto un impegno ad attivarsi, sulla base di un progetto personalizzato condiviso con i servizi territoriali, che accompagni il nucleo verso l'autonomia. La capacità dei servizi sociali – in rete con i centri per l'impiego, i servizi socio-sanitari, la scuola, le agenzie formative, i servizi per la casa – di valutare il bisogno dei nuclei familiari in povertà, di porsi obiettivi concreti di inclusione, di individuare i sostegni necessari per attivare i percorsi verso

l'autonomia è cruciale perché il REI possa raggiungere i risultati attesi. Allo stesso modo è essenziale che la rete dei servizi si apra alla comunità, coinvolgendo il terzo settore – patrimonio storico di grandi energie nel contrasto alla povertà nel nostro paese – e le forze produttive del territorio continuando ad essere il lavoro, la via maestra per uscire dalla povertà.

Per queste ragioni il legislatore ha disposto che il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale abbia una riserva del 15%, destinata a crescere al 20% dal 2020, per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali per il contrasto alla povertà.

Le risorse economiche: Il fondo povertà

Le risorse complessivamente afferenti alla quota servizi del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nel triennio 2018-2020 sono pari a 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro nel 2020 (v. tabella 4).

Tabella 4: risorse afferenti alla quota servizi del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nel triennio 2018-2020

	2018	2019	2020

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Le stesse risorse vengono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione secondo i criteri individuati nella tabella 5.

Tabella 5: criteri di riparto delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nel triennio 2018-2020

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Considerate le specifiche finalità delle risorse di cui alla tabella 4, la ripartizione delle stesse al complesso degli Ambiti Territoriali, viene distinta a seconda della tipologia dell'intervento. In particolare:

a) Somme destinate al finanziamento dei servizi per l'accesso al ReI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del ReI, di cui all'articolo 7, comma 1, del d. lgs. n. 147 del 2017 (v. tabella 6).

Tabella 6

REGIONI

QUOTA REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO POVERTA'

SOMME ASSEGNATE AL COMPLESSO DEGLI AMBITI DELLA REGIONE – ANNUALITA' 2018

Abruzzo	2,26%	6.147.200,00
Basilicata	1,04%	2.828.800,00
Calabria	4,71%	12.811.200,00
Campania	16,87%	45.886.400,00
Emilia Romagna	4,62%	12.566.400,00
Friuli Venezia Giulia	1,31%	3.563.200,00
Lazio	9,02%	24.534.400,00
Liguria	1,96%	5.331.200,00
Lombardia	11,66%	31.715.200,00
Marche	2,05%	5.576.000,00
Molise	0,52%	1.414.400,00
Piemonte	6,03%	16.401.600,00

Puglia	8,61%	23.419.200,00
Sardegna	3,14%	8.540.800,00
Sicilia	15,69%	42.676.800,00
Toscana	4,31%	11.723.200,00
Umbria	1,18%	3.219.600,00
Valle D'Aosta	0,15%	408.000,00
Veneto	4,87%	13.246.400
Totale	100%	272.000.000,00a)

Somme destinate al finanziamento dei servizi per l'accesso al ReI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del ReI, di cui all'articolo 7, comma 1, del d. lgs. n. 147 del 2017 (v. tabella 6).

Tabella 6

REGIONI

QUOTA REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO POVERTA'

SOMME ASSEGNATE AL COMPLESSO DEGLI AMBITI DELLA REGIONE – ANNUALITA' 2018

Abruzzo	2,26%	6.147.200,00
Basilicata	1,04%	2.828.800,00
Calabria	4,71%	12.811.200,00
Campania	16,87%	45.886.400,00
Emilia Romagna	4,62%	12.566.400,00
Friuli Venezia Giulia	1,31%	3.563.200,00
Lazio	9,02%	24.534.400,00
Liguria	1,96%	5.331.200,00
Lombardia	11,66%	31.715.200,00
Marche	2,05%	5.576.000,00
Molise	0,52%	1.414.400,00
Piemonte	6,03%	16.401.600,00
Puglia	8,61%	23.419.200,00
Sardegna	3,14%	8.540.800,00
Sicilia	15,69%	42.676.800,00
Toscana	4,31%	11.723.200,00
Umbria	1,18%	3.219.600,00
Valle D'Aosta	0,15%	408.000,00
Veneto	4,87%	13.246.400
Totale	100%	272.000.000,00

Ai fini del trasferimento delle somme assegnate agli Ambiti Territoriali della Regione Piemonte (Euro 16.401.600), con Provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le quote di riparto tra gli Ambiti sono determinate sulla base dei seguenti indicatori:

- 40% in base alla quota di nuclei beneficiari del ReI residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari nell'annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall'INPS; per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari correnti del ReI e del SIA alla data del 30 aprile 2018;
- 50% in base quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati ISTAT più recenti disponibili;
- 10% suddivisa in parti uguali tra i 30 Ambiti Territoriali.

In particolare, la Regione Piemonte ha definito di proporre al Ministero il criterio specificato, per la ripartizione del 10% dei fondi destinati ai propri Ambiti, sulla base della considerazione che essi hanno caratteristiche molto diverse: circa un terzo ha meno di 100.000 abitanti, molti presentano un

elevato numero di comuni di piccole o piccolissime dimensioni (meno di 1.000 abitanti) ed una dispersione territoriale elevata.

In sostanza, si tratta di una situazione che rende necessari investimenti importanti, supportati dalla disponibilità di risorse adeguate, anche laddove l'applicazione dei criteri della popolazione e del numero di nuclei beneficiari SIA REI non dia luogo al trasferimento di importi elevati.

Per questo, si è immaginato il criterio della suddivisione in parti uguali tra tutti i 30 Ambiti, al fine di assicurare la disponibilità di una quota, comunque significativa, di risorse anche per gli Ambiti più piccoli, sulla base della quale progettare il sistema delle risposte a favore dei nuclei in povertà, con continuità e stabilità su tutto il territorio regionale.

Le priorità per l'utilizzo di tali risorse sono così definite:

1) Il servizio sociale professionale

Costituendo il perno attorno a cui ruota tutto l'impianto di attivazione e inclusione sociale della misura, dal momento del pre-assessment alla progettazione, si ritiene prioritario assicurare un numero congruo di Assistenti Sociali quantificabile, come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del REI, in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti

2) i sostegni nel progetto personalizzato

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

Pur non essendo prevedibile il numero di situazioni complesse in cui si ricorre alla composizione dell'equipe e alla definizione di un quadro di analisi approfondito, né il numero di casi in cui in esito a tale quadro emerga la necessità di singoli sostegni, appare comunque necessario che almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel

progetto uno degli interventi o dei servizi sociali evidenziati al paragrafo precedente. Inoltre, appare opportuno indicare uno specifico target di intervento: sulla base delle evidenze recenti, in maniera sempre più concorde, i primi anni di vita sono considerati una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.

Obiettivo specifico è quindi l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

3) I punti di accesso al REI

Dai dati elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle comunicazioni effettuate dagli Ambiti Territoriali entro i novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 147, risulta che sul territorio della Regione Piemonte è mediamente presente un punto per l'accesso ogni 10 mila abitanti.

Tuttavia, considerata la notevole diffusione nella Regione di piccoli comuni, diventa essenziale tener conto della particolare conformazione del territorio.

Si ritiene dunque che, in via generale, per il livello essenziale dell'informazione e dell'accesso al REI, si possa fissare un target generale nei termini seguenti: garantire in ciascun ambito territoriale almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti.

Tale target deve comunque tener conto, da un lato, della presenza di comuni molto piccoli, dove va garantita una presenza più capillare degli uffici, seppure con una

flessibilità nell'organizzazione dei medesimi eventualmente gestita a livello di ambito territoriale; dall'altro lato, della presenza di città di grandi dimensioni, in cui la concentrazione della popolazione permette ad ogni ufficio di soddisfare platee molto più ampie.

Quindi, se in un determinato ambito territoriale sono compresi comuni con meno di 10 mila abitanti, per tutti tali comuni va complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20 mila abitanti; se invece nell'ambito è compreso un comune capoluogo di città metropolitana, per tale comune l'obiettivo è fissato in un punto per l'accesso ogni 70 mila abitanti.

Gli obiettivi sopra definiti sono da perseguire nei limiti delle risorse disponibili, come per i servizi precedentemente esaminati, e sono comunque da considerarsi subordinati al soddisfacimento dei vincoli precedentemente imposti in termini di servizio sociale professionale e di sostegni da prevedere nel progetto personalizzato.

Ai fini del versamento della quota regionale, direttamente agli ambiti territoriali piemontesi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, escludendo la Città di Torino, in qualità di Comune capoluogo della Città Metropolitana, oggetto di specifico finanziamento, vengono selezionati quali destinatari delle risorse gli Ambiti Territoriali sotto indicati, comprendenti al loro interno i 7 capoluoghi di provincia, sui quali insiste la maggior concentrazione di persone senza dimora

ALESSANDRIA - VALENZA

ASTI NORD SUD CENTRO

BIELLA - COSSATO

CUNEO SUD OVEST

NOVARA

VCO

VERCELLI

La quota di riparto, individuata in Euro 462.400,00 viene suddivisa in parti uguali tra i 7 ambiti territoriali individuati nella precedente tabella.

Per persone in condizione di povertà estrema e senza dimora si intendono le persone che:

- vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

Le somme attribuite agli ambiti sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi in favore delle persone di cui al paragrafo precedente, individuati nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" oggetto

di accordo in sede di conferenza unificata del 5 novembre 2015.

E' assicurata priorità all'avvio o al rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'housing first, di cui alle citate Linee di indirizzo.

E' assicurato, altresì, il raccordo tra tali risorse e quelle afferenti al PON Inclusion e FEAD, di cui all'Avviso 4/2016, all'interno degli Ambiti Territoriali i cui comuni capoluogo risultano beneficiari delle stesse.

c) Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017 (v. tabella 8)

Tabella 8

REGIONI

NUMERO MINORENNI ALLONTANATI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE, IN AFFIDAMENTO FAMILIARE O ACCOLTI NEI SERVIZI RESIDENZIALI, ALLA DATA DEL 31.12.2016

SOMME ASSEGNATE ALLA REGIONE PER CIASCUNA ANNUALITA'

Abruzzo	Tra 250 e 499	100.000,00
Basilicata	Tra 0 e 249	50.000,00
Calabria	Tra 500 e 749	150.000,00
Campania	Tra 2000 e 249 9	400.000,00
Emilia Romagna	Tra 2000 e 249 9	400.000,00
Friuli Venezia Giulia	Tra 250 e 499	100.000,00
Lazio	Tra 2000 e 249 9	400.000,00
Liguria	Tra 1000 e 149 9	300.000,00
Lombardia	Più di 4000	600.000,00
Marche	Tra 500 e 749	150.000,00
Molise	Tra 0 e 249	50.000,00
Piemonte	Tra 2500 e 299 9	450.000,00
Puglia	Tra 2000 e 249 9	400.000,00
Sardegna	Tra 500 e 749	150.000,00
Sicilia	Tra 2500 e 299 9	450.000,00
Toscana	Tra 1500 e 1999 3	50.000,00
Umbria	Tra 250 e 499	100.000,00
Valle D'Aosta	Tra 0 e 249	50.000,00
Veneto Tra	1500 e 1999	350.000,00
Totale		5.000.000,00

La somma riservata in via sperimentale al finanziamento di interventi su tale target per la Regione Piemonte ammonta a Euro 450.000.

Si manifesta la volontà della Regione Piemonte a partecipare alla sperimentazione per un numero di ambiti dipendente dalla diffusione della popolazione interessata, da identificare con apposito riparto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

B) Obiettivi e azioni in attuazione delle Politiche regionali di contrasto alla povertà

L'approccio multidimensionale

- Definizione delle modalità di collaborazione e di cooperazione tra gli Enti competenti necessarie all'attuazione del REI, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle équipe multidisciplinari e per il lavoro di rete finalizzato alla realizzazione di progetti personalizzati.
- Supporto agli Ambiti ed elaborazione di strategie e pratiche per una efficace implementazione della condizionalità prevista dal REI, orientata alla definizione di patti, volti a promuovere il capitale umano delle persone e delle famiglie e a incentivare la generatività.
- Supporto agli Ambiti per l'elaborazione di processi di progettazione territoriale che consentano di valorizzare le risorse del Fondo povertà, nell'ottica di creazione di contesti abilitanti allo sviluppo economico e sociale dei territori, mediante il coinvolgimento degli attori. Tale ruolo potrà essere svolto da un "facilitatore/coordinatore" per ognuno degli Ambiti Territoriali, che potrà connettere le competenze istituzionali, le risorse inclusive, la conoscenza delle opportunità e le reti di quel dato territorio, con gli specifici bisogni delle singole persone coinvolte nel REI e nelle altre politiche di sostegno.
- I servizi territoriali saranno interlocutori fondamentali per la costruzione e la sperimentazione di un modello di misurazione dei fattori che rendono difficoltosa l'inclusione sociale, attraverso la costituzione del Gruppo di lavoro che dovrà elaborare gli atti amministrativi necessari all'attuazione della DGR 39-2017 del 17 luglio 2017 "Profili di criticità". La Regione si farà promotrice, anche

tramite il supporto della Banca Mondiale e dell'Ordine degli Assistenti Sociali, come da indicazioni del MLPS, di appositi percorsi formativi rivolti alle figure professionali coinvolti.

Il potenziamento della rete territoriale

- Avvio delle attività del Tavolo regionale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali e quale sede istituzionale stabile di raccordo tra la Regione, gli organismi pubblici e quelli del Terzo settore e le Parti Sociali che a vario titolo si adoperano per contrastare sul territorio regionale il rischio di povertà e di esclusione sociale;

- Monitoraggio sulla stipula e sull'attuazione dello schema di accordo territoriale di cui alla D.G.R. 3 Luglio 2017, n. 13-5284 "Approvazione dello schema tipo di accordo di collaborazione territoriale per la presa in carico integrata dei destinatari di misure di inclusione attiva nell'ambito del PON inclusione sociale 2014-2020", attraverso il quale vengono esplicitate le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la

salute, necessarie all'attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle equipe multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati.

- Definizione di Ambiti Territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario, delle politiche del lavoro e abitative con l'indicazione delle strumentazioni e delle risorse dedicate e la pianificazione dei raccordi fra i diversi interventi di inclusione sociale, di innovazione e di sostegno ai nuclei familiari.

- Sostegno ai Comuni e, in caso di delega di servizi, agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, per la realizzazione di nuovi regolamenti di assistenza economica con l'obiettivo dell'armonizzazione a livello regionale dei contributi erogati all'utenza dei servizi, considerando come livello di partenza la soglia di accesso al RE.I., liberando, in tal modo, risorse per l'ampliamento e l'attivazione di nuovi servizi.

- Identificazione di strumenti volti alla valorizzazione delle esperienze e del ruolo delle comunità locali in materia di inclusione attiva.

- Promozione di strumenti (sedi di confronto tra servizi, attività formative, implementazione tecnologica) che accompagnino gli operatori nella costruzione dei percorsi di capacitazione dei beneficiari del REI e degli altri soggetti in difficoltà economica.

- Identificazione di strumenti di analisi per l'individuazione di target afferenti alle persone appartenenti alla così detta "zona grigia" della povertà che non beneficiano della misura REI e di percorsi dedicati agli adulti a rischio di povertà.

La sperimentazione di percorsi ed interventi di innovazione sociale

- Attivazione della strategia di innovazione sociale avviata dalla Regione Piemonte sotto il nome di WE.CA.RE. - Welfare Cantiere Regionale, approvata con D.G.R. 22 maggio 2017, n. 22-5076. La Regione con tale strategia intende assumersi la responsabilità di "saldare" la sua funzione di regia nella programmazione ordinaria dei servizi, con un più ampio ruolo di stimolo ad un ripensamento complessivo del modo consolidato di concepire e praticare le politiche sociali, raccordando, ove possibile, le azioni innovative alle politiche sanitarie e del lavoro, anche assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione previste all'art. 55

Decreto Legislativo 03.07.2017, n. 117 .

- Sperimentazione di uno strumento di politica attiva del lavoro, con il coinvolgimento delle diverse componenti del Terzo Settore, delle Fondazioni di origine bancaria, degli Enti caritatevoli e delle Parti Sociali, dedicato ad un target di persone definite "non occupabili" o "difficilmente occupabili" rispetto alle attuali richieste/esigenze del mercato del lavoro.

L'integrazione tra fondi e programmi comunitari, nazionali e regionali - Individuazione delle modalità attraverso le quali il POR Piemonte rafforza gli interventi e i servizi includendo, ove opportuno e

compatibile, i beneficiari del REI tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento all'obiettivo tematico

della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità.

- Utilizzo delle risorse di cui all'Avviso 4/2016 per la presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" e sul Fondo

Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD), per la realizzazione del progetto presentato dalla Regione Piemonte ed approvato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

- Individuazione delle modalità di integrazione con le risorse di altri Programmi Comunitari (Piano di Sviluppo Rurale-Agricoltura sociale-Progetti Leader, Programma Interreg, Alcotra, bandi ad azione diretta, programmi FAMI, etc..).

6. QUADRO COMPLESSIVO DELLE RISORSE

Al finanziamento delle azioni specifiche, mirate alla realizzazione degli obiettivi sopra descritti del presente Piano, concorrono le risorse provenienti dal livello europeo, nazionale e dal livello regionale. Per quanto riguarda le risorse provenienti dal riparto del Fondo Povertà, la ripartizione fra i singoli Ambiti Territoriali piemontesi verrà effettuata seguendo le indicazioni ed i parametri stabiliti dal Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà 2018-2020 di cui al Decreto n.147 e le indicazioni regionali esplicitate nei precedenti paragrafi.

Per quel che riguarda le risorse regionali, verranno prese in considerazione tutte le opportunità offerte in ambito comunitario e non, verificando anche la possibilità di accedere a fondi strutturali della programmazione POR FSE 2014-2020.

INTERVENTI DEL PIANO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Investimento triennale 2018-2020 (in Euro)

Intervento già attivato

Intervento da attivare

Fonte finanziaria

PON Inclusione 13.904.695,29 In corso di attuazione nei 30 Ambiti Territoriali

PON FSE 2014-2020

FONDO POVERTA':

Rafforzamento servizi dedicati al REI

16.401.600 Risorse direttamente riversate agli Ambiti Territoriali

Bilancio pluriennale dello Stato

FONDO POVERTA':

Rafforzamento delle azioni di contrasto alla povertà estrema e ai senza dimora

462.400

Risorse direttamente riversate agli Ambiti Territoriali

Bilancio pluriennale dello Stato

FONDO POVERTA':

Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine

450.000

Bilancio pluriennale dello Stato

PON I FEAD Azione di contrasto alle estreme povertà

767.500,00 Avvio attività in data 18/05/2018

PON FSE 2014-2020 e PON FEAD 2014-2020

Voucher di conciliazione

3 milioni Prossima attivazione

POR FSE 2014-2020

Assistenti familiari: percorsi di qualificazione ed emersione del lavoro nero

2,46 milioni in corso POR FSE 2014-2020

Buono servizi svantaggio 6 milioni in corso POR FSE 2014-2020

Buono servizi disoccupati 11 milioni in corso POR FSE 2014-2020

PPU

5 milioni

in corso POR FSE 2014-2020

Cantieri di Lavoro 3 milioni

in corso Bilancio regionale

Fondo Regionale Disabili – buono servizi al lavoro

3 milioni in corso Fondo Regionale Disabili

Contributi per la sottoscrizione di contratti di affitto a canone concordato

6 milioni su base triennale 2018-2020

A sportello Fondi Regionali

Contributi per evitare la perdita dell'abitazione dovuta a sfratto per morosità incolpevole

7,3 milioni su base triennale 2018-2020

Misura attiva

Fondi Statali

Progetto di agricoltura sociale Misura 16.9.1 FEASR sviluppo di abilità e capacità per l'inclusione sociale e lavorativa

900.000 in corso Fondo FEASR

Programma Interreg ALCOTRA ITALIA FRANCIA 2014-2020 (misura 4.1 accessibilità ai servizi socio-sanitari)

198,80 milioni FONDO FESR

7. SISTEMA DI GOVERNANCE

Il presente Piano è stato definito attraverso un percorso partecipato nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà riuniti nel tavolo regionale della protezione e dell'inclusione sociale.

La maggior parte delle azioni contenute nel presente Piano, seppur nella loro specificità, risultano fortemente interrelate tra loro e integrabili, anche al fine di garantire un reale coordinamento tra le diverse azioni attivate sul territorio, promuovere la circolarità delle informazioni, l'individuazione, lo scambio e il trasferimento di buone pratiche, ed in ultimo ma non per ultimo, anche nella prospettiva di colmare le differenze esistenti nel sistema dell'offerta presenti nel territorio regionale, con riferimento alla relazione dei territori rurali/montani con quelli urbani.

In questo quadro verranno anche sostenute sia azioni di collaborazione o cooperazione tra soggetti pubblici e privati, sia sinergie interambito, qualora se ne verifichi l'opportunità e la possibilità, anche con il concorso di Enti con funzione di coordinamento dello sviluppo economico e sociale del territorio (ad es. Città metropolitana di Torino).

Nel sistema di governance pluri-attori e pluri-livelli, promosso e realizzato dalla Regione, oltre al Tavolo regionale della rete della protezione e dell'inclusione sociale e degli appositi sotto gruppi tecnici tematici, assumono in questo ambito particolare rilievo:

- la cabina di regia regionale per gli interventi in ambito socio-lavorativo;
- la cabina di regia regionale per gli interventi in ambito socio-sanitario;
- il gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato a supportare le attività inerenti alla Riforma del Terzo Settore;
- la rete del welfare abitativo;
- il metodo partecipativo adottato nell'ambito degli incontri territoriali per la redazione del Patto per il Sociale della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 38-2292 del 19/10/2015, e per l'adozione della Strategia per lo sviluppo di comunità solidali di cui alla D.G.R. n. 16-6646 del 23/03/2018;

- la collaborazione strategica degli Enti territoriali con le attività promosse dalla Banca Mondiale, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione stessa, al fine di promuovere l'implementazione omogenea del Reddito di Inclusione su tutto il territorio del Piemonte.

8. CRONOPROGRAMMA

Le azioni riferite agli obiettivi descritti nel presente documento avranno complessivamente una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano. Alcune azioni contenute nel Piano dovranno trovare continuità negli anni successivi al triennio di programmazione oggetto del Piano.

Il Piano potrà essere aggiornato e/o modificato in funzione di esigenze locali e di specifiche indicazioni nazionali.

9. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al paragrafo 5 - sez. A), così come previsto all'art. 4 comma 10 del decreto n. 147 avverrà mediante la costituenda Banca dati ReI, alimentata dagli Ambiti territoriali.

La Regione predisporrà, inoltre, la strumentazione idonea a realizzare la raccolta dati di tipo qualitativo necessaria per una valutazione dei risultati raggiunti oltre che ai fini riprogrammatori del triennio successivo, anche in termini di analisi di coerenza/adequatezza degli strumenti e del sistema degli interventi in uso.

Per effettuare un costante monitoraggio della realizzazione delle diverse Azioni previste dal presente Piano, trascorsi 18 mesi dall'approvazione del Piano stesso si stabilisce di realizzare, in sede di Tavolo regionale della rete della protezione e dell'inclusione sociale, uno o più specifici momenti di verifica intermedia del grado di realizzazione e degli eventuali scostamenti.

Per favorire un adeguato flusso informativo e per condividere gli esiti di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione delle azioni del presente Piano, saranno organizzati gli opportuni eventi di approfondimento sul territorio regionale.

Gli esiti di questa fase intermedia di monitoraggio saranno tenuti in considerazione ai fini della nuova riprogrammazione delle azioni regionali a favore del sistema dei servizi

PRIVATO SOCIALE

LAZIO

Determinazione 7 giugno 2018, n. G07420 Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Velletri", con sede in Velletri (RM). (BUR n. 51 del 21.6.18)

Note

Viene iscritto nel Registro regionale persone giuridiche private, il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Velletri".

Determinazione 7 giugno 2018, n. G07421 Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Vignanello", con sede in Vignanello (VT). (BUR n. 51 del 21.6.18)

Note

Viene iscritto nel Registro regionale persone giuridiche private, il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Vignanello".

Determinazione 7 giugno 2018, n. G07422 Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Sabina Romana", con sede in Palombara Sabina (RM)

Determinazione 7 giugno 2018, n. G07423 Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della Associazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Roma" in breve Lega Tumori Roma, con sede in Roma. (BUR n. 51 del 21.6.18)

Note

Viene iscritto nel Registro regionale persone giuridiche private, il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato locale di

DGR 5.6.18, n. 260 - Approvazione Piano operativo relativo all'Accordo di programma tra la Regione Lazio e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in attuazione degli artt. 72 e 73 del D.Lgs 117/2017 e dell'atto di indirizzo del Ministero del lavoro e politiche sociali del 13.11.2017.

Note

PREMESSA

La legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e, in particolare, l'articolo 9 comma 1, lettera g) prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106." e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, prevede che il fondo di cui alla citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art.5 del codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico Nazionale del Terzo settore.

L'articolo 73 del decreto legislativo 117 del 2017 individua ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, finalizzate nello specifico al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

Gli articoli sopracitati attribuiscono al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio atto di indirizzo, la determinazione annuale degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'atto di indirizzo del 13 novembre 2017, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli articoli 72 e 73 del Codice, ha individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili ed ha destinato una parte delle risorse finanziarie disponibili, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di consentire agli enti di dimensioni più ridotte ma radicati sui territori di riferimento, di operare in un contesto di prossimità, assicurando il soddisfacimento di bisogni emergenti locali, entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, con le Regioni e le Province autonome.

Nel citato atto di indirizzo, in base alle disposizioni che regolano l'accesso alle risorse del Fondo e alle altre risorse di cui all'articolo 73 del Codice, le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato con loro, iscritte nel Registro unico del Terzo settore.

La Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 15 novembre 2017 ha espresso il proprio assenso alla ripartizione della somma complessiva di 26 milioni di euro destinati alle iniziative e ai progetti di rilevanza locale nella percentuale del 30% in misura fissa tra tutte le Regioni e Province autonome, del 20% in misura variabile sulla base della popolazione residente, del restante 50% in misura variabile sulla base del numero degli enti del Terzo settore censiti.

LA RICADUTA SULLA REGIONE

Sulla base dei criteri di cui al punto precedente, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha assegnato alla Regione Lazio un finanziamento di euro 1.913.488,57 da destinarsi al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte nel Registro unico del Terzo settore.

Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro medesimo si intende soddisfatto con l'iscrizione dei soggetti interessati in uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore;

Viene preso atto dell'Accordo di programma avente ad oggetto "Accordo di programma per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale" trasmesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Lazio chiedendo che fosse restituito debitamente sottoscritto entro il 27 dicembre 2017 al fine di consentire al Ministero medesimo di assumere l'impegno di spesa entro il 2017, sottoscritto digitalmente ed inoltrato, in data 27 dicembre 2017, dall'Assessore alle politiche sociali, sicurezza e sport, al fine di garantire la massima tempestività nella realizzazione della programmazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi definiti e condivisi.

Viene altresì preso atto del decreto n. 539/III del 29/12/2017 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese che, ritenuta la regolarità formale e sostanziale degli accordi di programma sottoscritti con le Regioni e le Province Autonome, ha approvato gli stessi ed ha impegnato la somma complessiva di euro 26.000.000,00 a favore delle Regioni e delle Province Autonome, di cui euro 1.913.488,57 a favore della Regione Lazio, per la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere lo svolgimento a livello locale delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per una durata di venti mesi.

Con la nota del 2 marzo 2018 n. 0002708 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alle Regioni ed alle Province Autonome l'avvenuta registrazione, nei modi di legge, del decreto ministeriale di approvazione degli accordi quadro e dalla quale, ai sensi dell'articolo 4 degli accordi sottoscritti, decorrono i venti mesi per l'attuazione dei programmi di intervento regionali.

L'articolo 6 dell'Accordo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e dalla Regione Lazio dispone che il finanziamento di euro 1.913.488,57 sarà erogato in due tranches e che la prima rata, corrispondente all'80% del finanziamento totale, pari ad euro 1.530.790,86 sarà trasferita alla Regione in seguito alla trasmissione di un piano operativo recante

l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il Piano operativo di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, utilizzando lo schema inoltrato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante "l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste, di cui all'articolo 5 dei rispettivi accordi di programma sottoscritti a dicembre 2017".

LOMBARDIA

DGR 18.6.18 - n. XI/234 Sostegno per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 – Anno 2017. Determinazioni. (BUR n. 25 del 22.6.18)

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

- la legge 6 giugno 2016 n. 106 recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della

legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante «Codice del Terzo settore», di seguito anche «Codice del Terzo settore» o «Codice» e, in particolare: – l'art. 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore; – l'art. 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

- i commi 3 e 4 dell'articolo 72 e i commi 2 e 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'articolo 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- la d.g.r. n. X/7591 del 18 dicembre 2017, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia;

- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione III n. 539 del 29 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 30 novembre 2018 al n. 262 e comunicato a Regione Lombardia in data 2 marzo 2018 prot. m_lps.34.registro ufficiale. Uscita. 0002708.2 marzo 2018 con il quale è stato approvato l'Accordo di programma di cui al punto precedente e sono stati ripartiti i fondi tra le Regioni e le Province autonome;

- la d.g.r. n. X/7719 del 15 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Operativo di Regione Lombardia - anno 2017, recante l'indicazione degli obiettivi generali e delle aree prioritarie di intervento prescelte;

- il Piano Operativo di Regione Lombardia - anno 2017 è stato trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16 aprile 2018, prot. J1.2018.0007711 del 16 aprile 2018, all'indirizzo di pec dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it e in seguito all'indirizzo 266-91@lavoro.gov.it con conferma di ricezione da parte della Dirigente della Div.III in data 11 maggio 2018;

- le Linee guida relative all'attuazione dell'Accordo di programma sopra richiamato comunicate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con prot. m_lps.34.Registro Ufficiale.Uscita.0003330.22-03-2018 in data 22 marzo 2018; Ritenuto necessario determinare i criteri generali di presentazione dei progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, in base all'Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lombardia in data 27 dicembre 2017 ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore», di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Viene considerata l'opportunità di costituire un Nucleo di Valutazione Interdirezionale per l'esame dei progetti presentati e di demandare a successivo provvedimento del Direttore Generale della DG Politiche Sociali, abitative e disabilità la costituzione dello stesso.

Con successivi provvedimenti del Direttore Generale della Direzione Generale competente si procederà all'attuazione del presente atto e all'approvazione dello schema di convenzione che dovrà contenere gli elementi essenziali come da allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; e Il presente intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto non saranno ammessi progetti che:

- si configurino come attività commerciali;
- prevedano la partecipazione ai costi da parte dell'utenza, abbiano già ottenuto contributi ai sensi di altre norme regionali nazionali, comunitarie, di settore; • risultino privi delle indicazioni delle fonti e dell'entità di finanziamento atte a coprire tutti i costi del progetto stesso;
- sviluppino attività non riconducibili agli ambiti individuati nel bando o che prevedano l'affidamento a soggetti terzi, dietro incarico retribuito, di parte preponderante o della totalità delle attività progettuali; • siano promossi da organizzazioni che rappresentino categorie o forze sociali, produttive ed economiche, ovvero da ordini e collegi professionali, che siano chiuse al pubblico o abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o il compimento di atti di auto-organizzazione, ovvero il finanziamento della propria struttura.

L'Accordo di Programma ha la durata di venti mesi a decorrere dalla data di comunicazione del decreto n. 539 del 29 dicembre 2017 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avvenuta con nota del 2 marzo 2018 prot. m_lps.34.REGISTROUFFICIALE.USCITA.0002708.02-03-2018, con il quale viene destinata a Regione Lombardia la somma di € 3.202.308,57

Vengono determinati i criteri generali di presentazione dei progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, in base all'Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lombardia in data 27 dicembre 2017 ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore», come da Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Viene demandato a successivo atto del Direttore Generale della DG Politiche Sociali, abitative e disabilità la costituzione del Nucleo di Valutazione Interdirezionale per l'esame dei progetti presentati;

ALLEGATO A)

Oggetto SOSTEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE COSTITUENTI OGGETTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA TERRITORIALE, PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 72 E 73 DEL D. LGS 03/07/2017, N. 117 - ANNO 2017. DETERMINAZIONI.

Finalità e obiettivi (obiettivi, aree prioritarie d'intervento e linee strategiche)

Con il presente atto si intende sostenere tutte quelle esperienze attuate da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che perseguono i seguenti obiettivi: I. Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; II. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti; III. Promuovere società giuste, pacifiche e inclusive. I progetti dovranno interessare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento: 1. Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle imprese;

2. Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;

3. Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di superare le situazioni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti; 4. Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso il contrasto dei fenomeni di violenza, la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;

5. Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;

6. Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;

7. Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità, che metta al centro la famiglia e l'associazionismo familiare, anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

8. Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

Dotazione finanziaria

Alla realizzazione dell'iniziativa sono destinate risorse statali complessive per un importo pari a € 3.202.308,57.

Caratteristiche dell'agevolazione

Il costo massimo del progetto può ammontare a € 75000,00 e non potrà essere inferiore a € 25.000,00.

Il contributo richiesto non può essere superiore a € 52.500,00 e comunque non superiore al 70% del costo del progetto. Il cofinanziamento a carico della rete è pari al 30% del costo del progetto e comprende il lavoro volontario valorizzato al massimo per il 15% e anche proventi da donazioni di soggetti privati documentate pari al rimanente 15%. I progetti non possono ricevere ulteriori finanziamenti pubblici per le medesime attività.

Impatto territoriale

Regione Lombardia

Soggetti beneficiari

I progetti possono essere presentati da una rete minima composta da almeno quattro soggetti. Tutti i soggetti aderenti alla rete, ivi compreso il soggetto capofila e i partners effettivi destinatari del contributo, devono essere iscritti al Registro regionale dell'associazionismo e del volontariato nelle sezioni organizzazioni di volontariato e/o associazione di promozione sociale regionale o provinciale. Il soggetto capofila, nella persona del legale rappresentante, è tenuto a sottoscrivere una convenzione con Regione Lombardia come da fac simile fornito in sede di attuazione dell'Avviso e che preveda i seguenti elementi essenziali:

- Oggetto della convenzione;
- Risorse umane utilizzate;
- Responsabili della realizzazione degli interventi;
- Assicurazione dei volontari;
- La sede delle attività progettuali;
- Durata progettuale;
- Monitoraggio e controlli;
- Decadenza, revoca e rinuncia;
- Controversie;
- Spese contrattuali.

Tra i partner effettivi possono altresì essere beneficiari le reti associative (Federazioni e/o Coordinamenti) aventi la tipologia di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato e iscritte al Registro regionale. Ogni organizzazione potrà presentare una sola richiesta di contributo, in qualità di soggetto capofila o soggetto partner della rete minima. Non potranno essere beneficiari i CSV in quanto tali.

Al fine di promuovere reti di inclusione sociale, oltre ai partners effettivi, come sopra specificato, è consentita la partecipazione alla rete di soggetti associati non beneficiari del contributo:

1. Organizzazioni di volontariato;
2. Associazioni di promozione sociale;
3. Associazioni senza scopo di lucro;
4. Associazioni di solidarietà familiari;
5. Cooperative sociali e consorzi di Cooperative sociali;
6. Imprese sociali;
7. Associazioni di mutuo soccorso;
8. Enti filantropici;
9. Associazioni Dilettantistiche sportive; 10. Fondazioni;
11. Organizzazioni iscritte all'albo nazionale delle ONG;
12. Enti ecclesiastici e religiosi.

Tutti i soggetti aderenti alla rete dovranno essere iscritti ai rispettivi registri/albi previsti dalla normativa di riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di volontariato o l'associazione di promozione sociale (beneficiari del contributo) fosse strutturata su più livelli (regionale, provinciale, ecc.), sono ammesse alla partecipazione autonoma solo le sedi dotate di codice fiscale proprio.

Progetti finanziabili

I progetti possono essere presentati da una rete composta da almeno quattro soggetti, come meglio specificato al punto "Soggetti beneficiari". Per ogni progetto, oltre al punteggio assegnato secondo i criteri individuati dal bando, è previsto un criterio premiale e un punteggio integrativo da assegnare in base alla presenza di una o più linee strategiche. Sono ritenute linee strategiche dei progetti:

1. la sperimentazione di reti articolate e con la partecipazione anche di enti del privato sociale e del mondo profit, in un'ottica di responsabilità sociale;
2. il coinvolgimento dei giovani nell'attuazione del progetto al fine di ampliare la base associativa e favorire, là dove possibile, anche il ricambio generazionale nella leadership delle organizzazioni di volontariato facenti parte della rete;
3. la definizione del perimetro geografico-territoriale entro il quale si sviluppa l'azione progettuale (sovracomunale);
4. la sensibilizzazione sui processi discriminatori e sull'impatto degli atti di violenza in genere su scala regionale di insegnanti, operatori socio-sanitari e della sicurezza, genitori e studenti e l'attivazione di azioni di prevenzione e contrasto del bullismo, della violenza alle donne, delle discriminazioni razziali;
5. l'individuazione di forme di cittadinanza attiva, dirette a favorire effetti generativi sulla comunità intesa non solo come destinataria passiva dell'intervento, ma come soggetto attivo di promozione umana e sociale;
6. la promozione della genitorialità e del mutuo aiuto tra famiglie quali principali soggetti sociali su cui investire per il futuro del Paese, in termini di valorizzazione delle funzioni di coesione sociale ed equità fra le generazioni.

Tutti i progetti dovranno essere comprensivi dei seguenti aspetti: a. finalità/obiettivi coerenti con le aree prioritarie e le linee strategiche scelte, in un quadro d'azione integrato e nel rispetto dell'Avviso; b. sostenibilità delle azioni nel tempo; c. un adeguato grado di conoscenza del bisogno cui si intende rispondere. Le informazioni fornite possono rappresentare il frutto dell'esperienza concreta dell'organizzazione, essere il risultato di un'attività di ricerca diretta o di terzi, ovvero basarsi sui documenti di programmazione territoriale; d. il percorso che ha portato all'elaborazione del progetto e gli sviluppi che esso prevede rispetto alle iniziative e alle azioni già intraprese dalle organizzazioni della rete sul territorio; e. un piano di intervento completo in tutte le sue componenti (fasi, azioni, tempi, ruoli dei soggetti, strumenti e risorse) rispetto al raggiungimento degli obiettivi del progetto; f. il sistema di monitoraggio e gli indicatori di risultato (sia di natura qualitativa sia di natura quantitativa); g. le novità introdotte dal progetto rispetto alla gestione ordinaria delle attività svolte

fino ad oggi dalle organizzazioni/associazioni sul territorio; h. una rete di soggetti coerente con le esigenze progettuali e con gli obiettivi dell'Avviso in grado di mostrare:

1. il radicamento territoriale dei soggetti coinvolti;
2. la capacità di coinvolgere altri soggetti attivi sul territorio;
3. l'idoneità dei soggetti rispetto allo svolgimento delle azioni di progetto;
4. l'individuazione del valore aggiunto della rete;
5. i ruoli e la suddivisione delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti, coerentemente con le singole specificità e competenze.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto e le cui fatture e relative quietanze decorrano dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione e sino al termine di realizzazione del progetto. Non sono ammissibili le spese in conto capitale.

Istruttoria

I progetti presentati saranno valutati da un Nucleo di Valutazione Interdirezionale. La valutazione della qualità dei progetti, coerentemente con la struttura e la finalità degli interventi, terrà conto dei seguenti criteri:

1. Lettura del contesto e/o analisi della situazione di partenza che permetta di far comprendere le ragioni dell'intervento ipotizzato (10%).
2. Qualità dell'articolazione del progetto (40%).
3. Qualità dell'articolazione della rete (20%).
4. Coerenza del Piano economico finanziario (30%). Alla valutazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4 il Nucleo di Valutazione può riconoscere un punteggio integrativo al progetto che valorizza una o più linee strategiche identificate da Regione Lombardia: verrà assegnato 1 punto a ciascuna linea strategica documentata e sviluppata nel progetto, sino ad un massimo di 6 punti totali. Sono ritenuti ammissibili i progetti che hanno ottenuto un punteggio minimo pari a 60 su 100 (escluso il punteggio di premialità) e saranno ammessi al finanziamento fino ad esaurimento delle risorse. La graduatoria dei progetti ammissibili e di quelli finanziabili sarà oggetto di uno specifico provvedimento di Regione Lombardia.

Tempistica e realizzazione dei progetti

I progetti dovranno iniziare entro il 30 settembre 2018 e terminare entro il 30 settembre 2019.

Modalità e tempi per l'erogazione del contributo

L'80% dell'importo concesso verrà erogato, previa anticipazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle risorse assegnate, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione con Regione Lombardia e il saldo, pari al 20%, a rendicontazione effettuata e verificata. La rendicontazione finale dovrà essere accompagnata da una relazione finale sul progetto, secondo gli schemi forniti da MLPS. L'erogazione sarà effettuata previa verifica della regolarità contributiva.

Monitoraggio

Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti, definiti in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'efficacia e l'efficienza nonché i risultati raggiunti sul territorio e gli esiti di impatto sociale dei progetti ammessi al contributo e renderà noti al tavolo del terzo settore i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale. È previsto altresì un monitoraggio intermedio entro il mese di marzo 2019 per la verifica dell'avanzamento dell'attuazione del progetto e delle eventuali modifiche da apportare al cronoprogramma e al piano economico e finanziario presentato. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, c. 2 bis, lettera c) della l.r. 1/02/2012, n. 1, sarà possibile compilare un questionario di customer satisfaction nella fase di "rendicontazione".

Presentazione della domanda

Il progetto deve essere trasmesso all'indirizzo pec politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e indirizzato a:

Regione Lombardia DG Politiche Sociali, Abitative e Disabilità P.zza Città di Lombardia 1 20124 Milano

Decadenza, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il contributo assegnato è soggetto a decadenza totale o parziale con decreto del Dirigente responsabile del procedimento amministrativo, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nell' Avviso e nella convenzione sottoscritta tra ente capofila e Regione Lombardia e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

1. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte prodotte;
2. la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto approvato e finanziato.

Il contributo, inoltre, decade a seguito di formale atto di rinuncia da parte del soggetto beneficiario, che dovrà essere inviato alla Regione Lombardia mediante le stesse modalità con cui è stata presentata la domanda. Qualora le spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto ammesso a contributo risultino inferiori alla spesa prevista ritenuta ammissibile e finanziata, per lo stesso progetto si procederà al recupero della quota proporzionale di contributo erogata in eccedenza. In caso di decadenza, parziale o totale, e qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, maggiorate degli interessi legali maturati.

Responsabile del procedimento

Dott. Davide Sironi Dirigente della Struttura Direzione generale Politiche sociali, abitative e disabilità Regione Lombardia Pubblicazione Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it Ogni atto, documento e iniziativa deve contenere il logo ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Regione Lombardia e indicare che le attività realizzate sono finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

D.d.u.o. 21 giugno 2018 - n. 9116 Avviso per il sostegno per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 (d.g.r. n. XI/234/2018 - anno 2017) (BUR n. 26 del 27.6.18)

Note **INTRODUZIONE NORMATIVA**

- la legge 6 giugno 2016 n. 106 recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante «Codice del Terzo settore», di seguito anche «Codice del Terzo settore» o «Codice» e, in particolare, gli articoli: a. 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore; b. 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;
- i commi 3 e 4 dell'articolo 72 e i commi 2 e 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e

delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'articolo 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241

Gli atti regionali

- la d.g.r. n. X/7591 del 18 dicembre 2017, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. X/7719 del 15 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Operativo di Regione Lombardia - anno 2017, recante l'indicazione degli obiettivi generali e delle aree prioritarie di intervento prescelte;
- le Linee guida relative all'attuazione dell'Accordo di programma sopra richiamato comunicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con prot. m_lps.34.Registro Ufficiale.Uscita.0003330.22-03-2018 in data 22 marzo 2018;
- la d.g.r. n. XI/234 del 18 giugno 2018 «Sostegno per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 – Anno 2017. Determinazioni - (di concerto con l'assessore Piani); Ritenuto necessario, in attuazione della d.g.r. n. XI/234 del 18 giugno 2018, approvare l'Avviso di cui all'allegato A) e la Convenzione di cui all'allegato C quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

*la modulistica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato B «domanda di partecipazione» resa dal legale rappresentante dell'Ente capofila ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000;
- allegato B1 «dichiarazione di intenti» resa dal legale rappresentante delle organizzazioni/associazioni aderenti alla rete ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000;
- allegato B2 «dati riassuntivi del progetto».
- allegato B3 «Piano Economico Finanziario»;

L'ACCORDO DI PROGRAMMA

L'Accordo di Programma ha la durata di venti mesi a decorrere dalla data di comunicazione del decreto n. 539 del 29 dicembre 2017 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale viene destinata a Regione Lombardia la somma di € 3.202.308,57.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato l'allegato A) «Avviso per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, in base all'accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lombardia ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore»

Vengono altresì approvati:

gli allegati B: domanda di partecipazione, B1: dichiarazione d'intenti, B2: dati riassuntivi del progetto, B3: piano economico e finanziario.

Viene inoltre approvato lo schema tipo di Convenzione di cui all'Allegato C da stipulare con i soggetti beneficiari.

REGIONE LOMBARDIA

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, DISABILITÀ, ABITATIVE

“AVVISO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, IN BASE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017, CODICE DEL TERZO SETTORE”

Sommario

PREMESSA

A.INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e Obiettivi (obiettivi, aree prioritarie d'intervento e linee strategiche di rilevanza locale)

A.2 Soggetti beneficiari

A.3 Dotazione finanziaria

B.CARATTERISTICA DEL FINANZIAMENTO B.1 Progetti finanziabili

B.2 Spese ammissibili e non ammissibili al contributo. C.FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

C.2 Istruttoria

C.3 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Decadenza, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

D.3 Monitoraggio dei risultati

D.4 Responsabile e referenti del procedimento

D.5 Pubblicazioni, informazioni e contatti

D.6 Diritto di accesso agli atti

D.7 Trattamento dati personali D.8 Istruzioni sull'antimafia

D.9 Perfezionamento della partecipazione

PREMESSA

Il presente Avviso disciplina, in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 27/12/2017 e nel Piano Operativo approvato con DGR X/7719 del 15 gennaio 2018, i criteri di selezione e valutazione delle proposte progettuali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e Obiettivi (obiettivi, aree prioritarie d'intervento e linee strategiche di rilevanza locale)

Con il presente avviso si intende favorire la partecipazione attiva degli Enti del Terzo Settore allo sviluppo sociale ed economico del territorio regionale, sostenendone le capacità organizzative e rafforzando le reti in un'ottica di sussidiarietà orizzontale. In linea con gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i progetti e le iniziative da finanziarie dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a. Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; b. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti; c. Promuovere società giuste, pacifiche e inclusive.

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento di seguito descritte: 1. Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle imprese;

2. Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
3. Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di superare le situazioni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;
4. Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso il contrasto dei fenomeni di violenza, la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;
5. Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;
6. Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;
7. Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità, che metta al centro la famiglia e l'associazionismo familiare, anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
8. Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

La Regione Lombardia ha individuato altresì sei linee strategiche su cui potrà orientarsi la progettazione:

1. la sperimentazione di reti articolate e con la partecipazione anche di enti del privato sociale e dei soggetti profit, in un'ottica di responsabilità sociale;
2. il coinvolgimento dei giovani nell'attuazione del progetto al fine di ampliare la base associativa e favorire, là dove possibile, anche il ricambio generazionale nella leadership delle organizzazioni di volontariato e/o associazione di promozione sociale facenti parte della rete;
3. la definizione del perimetro geografico-territoriale entro il quale si sviluppa l'azione progettuale (sovracomunale);
4. la sensibilizzazione sui processi discriminatori e sull'impatto degli atti di violenza in genere su scala regionale di insegnanti, operatori socio-sanitari e della sicurezza, genitori, alunni e studenti e l'attivazione di azioni di prevenzione e contrasto del bullismo, della violenza alle donne, delle discriminazioni razziali;
5. l'individuazione di forme di cittadinanza attiva, dirette a favorire effetti generativi sulla comunità intesa non solo come destinataria passiva dell'intervento, ma come soggetto attivo di promozione umana e sociale.
6. la promozione della genitorialità e del mutuo aiuto tra famiglie quali principali soggetti sociali su cui investire per il futuro del Paese, in termini di valorizzazione delle funzioni di coesione sociale ed equità fra le generazioni.

I progetti dovranno contenere le seguenti caratteristiche:

- a. finalità coerenti con le linee strategiche scelte in un quadro d'azione coerente e integrato;
- b. sostenibilità delle azioni nel tempo;
- c. un adeguato grado di conoscenza del bisogno cui si intende rispondere. Le informazioni fornite possono rappresentare il frutto dell'esperienza concreta dell'organizzazione/associazione, essere il risultato di un'attività di ricerca diretta o di terzi, ovvero basarsi sui documenti di programmazione territoriale;
- d. la descrizione del percorso che ha portato all'elaborazione del progetto e degli sviluppi che esso prevede rispetto alle iniziative e alle azioni già intraprese dalle organizzazioni della rete sul territorio;
- e. un piano di intervento completo in tutte le sue componenti (fasi, azioni, tempi, ruoli dei soggetti, strumenti e risorse) rispetto al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- f. il sistema di monitoraggio e gli indicatori di risultato (qualitativo e quantitativo);
- g. l'indicazione delle novità introdotte dal progetto rispetto alla gestione ordinaria delle attività svolte fino ad oggi dalle organizzazioni/associazioni sul territorio;

h. la composizione di una rete di soggetti coerente con le esigenze progettuali e con gli obiettivi dell'avviso in grado di mostrare:

- il radicamento territoriale dei soggetti coinvolti;
- la capacità di coinvolgere altri soggetti attivi sul territorio;
- l' idoneità dei soggetti rispetto allo svolgimento delle azioni di progetto;
- l'individuazione del valore aggiunto apportato dalla rete;
- i ruoli e la suddivisione delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti, coerentemente con le singole specificità e competenze.

La realizzazione degli obiettivi sopra indicati dovrà avvenire attraverso metodologie sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento idonei ad essere "riproposti" sull'intero territorio regionale. La progettazione prevede che la scelta degli obiettivi da perseguire sia coerente e integrata con l'individuazione di una o più aree prioritarie d'intervento e sviluppare parzialmente o integralmente le linee strategiche individuate da Regione Lombardia.

A.2 Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del contributo possono essere esclusivamente organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale che al 2 marzo 2018, data di entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 539 del 29/12/2017, risultino regolarmente iscritte nel Registro regionale dell'associazionismo e del volontariato. Il requisito dell'iscrizione ai predetti registri deve permanere, a pena di decadenza dal contributo, per l'intero periodo di realizzazione del progetto approvato.

Le proposte progettuali sono presentate da una rete composta da almeno quattro soggetti, ivi compreso un soggetto capofila e partners effettivi. Tutti i soggetti aderenti alla rete e destinatari del contributo devono essere iscritti al Registro regionale dell'associazionismo e del volontariato nelle sezioni delle organizzazioni di volontariato e/o associazione di promozione sociale regionale o provinciale. Tra i partner effettivi possono far parte anche le reti associative (federazioni e/o coordinamenti) aventi la tipologia di organizzazione di volontariato e/o di associazione promozione sociale.

Il soggetto capofila, nella persona del legale rappresentante, è tenuto a sottoscrivere una convenzione con Regione Lombardia come da Allegato C.

Non potranno essere beneficiari tutte le altre tipologie di organizzazioni/associazioni e i CSV in quanto tali.

Il soggetto capofila deve avere la sede legale nel territorio della Regione Lombardia.

I partner della rete e i soggetti associati devono avere almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lombardia.

Per la realizzazione delle azioni progettuali potranno essere inoltre attivate sinergie e collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati del territorio.

L'Ente capofila, nella persona del legale rappresentante, è il soggetto che presenta e sottoscrive la domanda di contributo, la convenzione con Regione Lombardia. Al

soggetto capofila spetta l'onere di attestare il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso da parte di tutti gli enti facenti parte della rete, effettuare il coordinamento della rete e la gestione dei rapporti con Regione Lombardia.

I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare una sola domanda di contributo in qualità di soggetto capofila o soggetto partner della rete.

Nel caso in cui l'organizzazione di volontariato o l'associazione di promozione sociale (beneficiari del contributo) fosse strutturata su più livelli (regionale, provinciale, ecc.), sono ammesse alla partecipazione autonoma solo quelle dotate di codice fiscale proprio.

La domanda di partecipazione e richiesta di contributo dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica di cui all'allegato B, B.1, B.2 B.3 e B.4.

Ogni documento costituisce parte integrante della domanda di contributo che dovrà essere compilata in ognuna delle sue parti, in modo completo e chiaro e contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie ai fini della valutazione della fattibilità e realizzabilità delle azioni di progetto nei tempi indicati.

Al fine di promuovere reti di inclusione sociale, oltre ai partner effettivi, come sopra specificati, è consentita la partecipazione alla rete di soggetti associati non beneficiari del contributo: 1. Organizzazioni di volontariato; 2. Associazioni di promozione sociale; 3. Associazioni senza scopo di lucro; 4. Associazioni di solidarietà familiari; 5. Cooperative sociali e consorzi di Cooperative sociali; 6. Imprese sociali; 7. Associazioni di mutuo soccorso; 8. Enti filantropici; 9. Associazioni Dilettantistiche sportive; 10. Fondazioni; 11. Organizzazioni iscritte all'albo nazionale delle ONG; 12. Enti ecclesiastici e religiosi.

I partner qualificati come "soggetti associati", pur non potendo beneficiare in nessuna forma del contributo assegnato all'ente capofila della rete (nemmeno sotto forma di rimborso spese), aderiscono alla rete supportando i partner effettivi nel conseguimento dei risultati attesi e degli obiettivi del progetto.

L'integrazione del partenariato con enti che partecipano in qualità di "soggetti associati" consente di valorizzare e capitalizzare l'approccio di rete multi-stakeholder facendo crescere la qualificazione dell'azione del terzo settore e la loro capacità aggregativa in funzione della coesione sociale e della costruzione di un welfare generativo di comunità. Tutti i soggetti aderenti alla rete dovranno in ogni caso essere iscritti al registro/albo previsto dalla specifica normativa di riferimento.

A.3 Dotazione finanziaria

Per il finanziamento del presente avviso regionale è destinata la somma di € 3.202.308,57.

B. CARATTERISTICA DEL FINANZIAMENTO

B.1 Progetti finanziabili Il costo complessivo di ciascuna proposta progettuale, a pena di inammissibilità, non potrà superare l'ammontare di € 75.000,00 e non potrà essere inferiore a € 25.000,00. Il contributo richiesto non può superare € 52.500,00 ossia il 70% del costo del progetto.

Il costo complessivo deve intendersi comprensivo della quota di contributo nella misura del 70% del totale e della quota posta a carico dell'ente proponente (co-finanziamento) nella misura del restante 30%.

Il co-finanziamento a carico della rete, pari al 30%, comprende:

- il lavoro volontario valorizzato nella misura massima del 15% (con un costo orario forfettario pari a € 20,00);
- un finanziamento anche da donazioni di soggetti privati, debitamente documentato, pari al rimanente 15%.

Saranno ritenute valide come forme di co-finanziamento: le raccolte fondi ad hoc, atti di liberalità da persone e enti privati, risorse economiche proprie dei soggetti proponenti il progetto, valorizzazione di personale retribuito con specifiche funzioni riconducibili alle singole azioni progettuali, secondo quanto sopra disposto. Non sono valide ai fini del co-finanziamento i finanziamenti derivanti dai fondi 5 per mille e i contributi di enti pubblici.

Gli enti istanti non possono ricevere ulteriori finanziamenti pubblici per il medesimo progetto.

B.2 Spese ammissibili e non ammissibili al contributo. Sono ammissibili le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto e le cui fatture e relative quietanze emesse dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione e sino al termine di realizzazione del progetto.

In particolare:

- Coordinamento delle azioni progettuali. I soggetti capofila possono destinare risorse nella misura massima del 10% del costo complessivo per spese connesse ad attività e servizi di progettazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione. È ammissibile l'affidamento di tale attività, entro la misura massima sopra definita, alle proprie socie/i da parte dei soggetti del terzo settore.
- Spese per servizi esterni e di consulenza. Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti (ad es. tutoraggio, docenza, consulenza specialistica, ...) sono ammissibili solo se strettamente connessi e coerenti con gli scopi del progetto. Nel caso siano relativi a servizi e azioni non direttamente erogabili dai soggetti capofila e/o partner di progetto possono essere affidate a soggetti esterni qualificati. Tali attività non possono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto. Tali spese non possono superare il limite del 20%.
- Costi per prodotti e servizi di informazione e comunicazione. Sono ammissibili costi per comunicazione, informazione e disseminazione dei servizi e risultati di progetto. Tali spese comprendono spese per allestimento di siti web relativi ai progetti o servizi attivati, predisposizione di campagna informative e materiali divulgativi anche multimediali, spese per organizzazioni di conferenze, seminari, workshop. Sono in ogni caso consentite spese di comunicazione che rispondano a finalità strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e al conseguimento dei relativi obiettivi. Complessivamente tali spese non possono superare il 10% del costo complessivo del progetto.
- Noleggio o acquisto di attrezzature, strumentazioni, prodotti e materiali. È ammesso l'acquisto e/o il noleggio di attrezzature, strumentazioni, prodotti - anche software - e spese sostenute per l'acquisto di materiali strettamente funzionali alla realizzazione delle azioni/prodotti previsti dal progetto quali ad esempio: cartoleria, materiali per la realizzazione di laboratori etc. fino ad un massimo del 20% del costo complessivo del progetto.
- Spese per l'affitto di locali/spazi funzionali allo svolgimento delle attività, per le pulizie e le utenze. Tali spese potranno essere imputate al progetto soltanto in quota parte (e non per l'intero costo sostenuto), attraverso una ripartizione percentuale commisurata all'utilizzo - temporale e operativo - della struttura per la concreta realizzazione del progetto ammesso a contributo. La quota parte dovrà essere descritta dettagliatamente nell'allegato B2 e non può superare complessivamente il 15% del contributo regionale richiesto.
- Spese per il personale. Nell'ambito dei costi previsti per il personale che si prevede di impiegare nella realizzazione del progetto, ivi incluse le spese di progettazione, potranno essere ricompresi: - il costo del personale dipendente; - il costo dei collaboratori e/o dei consulenti esterni; - i rimborsi spese corrisposti al personale interno ed esterno.

Tali costi non possono in ogni caso superare, a pena di inammissibilità, una quota pari al 25% del costo complessivo del progetto; al loro interno i rimborsi spesa non possono superare una quota pari al 10 %.

Attività dei volontari. Con particolare riferimento alla valorizzazione delle attività di volontariato prestate dai volontari per la realizzazione del progetto, si precisa che il volontario - secondo quanto espressamente indicato all'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017 - è "una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà". Pertanto, le attività svolte dai volontari non costituiscono un costo, ma una stima figurativa del corrispondente costo reale che può essere soggetta solo ed esclusivamente a valorizzazione. I volontari che prenderanno parte alle attività progettuali devono essere assicurati - pena l'inammissibilità - contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (articolo 18 del D.Lgs. 117/2017). È onere dell'Ente capofila, nella persona del legale rappresentante, verificare l'avvenuta stipula dell'assicurazione relativa ai volontari attivi nel progetto approvato. Sarà possibile certificare le ore di volontariato svolte per la realizzazione del progetto nei limiti del 15% dell'importo di cofinanziamento (con un costo orario forfettario pari a € 20,00).

Rientrano nei costi non ammissibili le spese non direttamente riconducibili ad attività previste nel progetto presentato. In particolare non sono ammesse a finanziamento:

- spese che non siano direttamente imputabili alle attività di progetto;
- spese in conto capitale (che comportino aumento di patrimonio) o finalizzate all'acquisto ed alla ristrutturazione di beni immobili.

Ai fini del riconoscimento delle spese sostenute esclusivamente per le attività progettuali le stesse dovranno essere giustificate con fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Sono autocertificabili i seguenti costi, entro l'importo di 1.000,00 € (mille euro) complessivi: 1. utenze varie (bollette luce, gas, telefono) 2. rimborso spese (rimborsi chilometrici, biglietti di mezzi pubblici, spese per pasti e pernottamenti, ...) 3. costo del personale volontario.

Ogni voce di spesa autocertificata dovrà essere segnalata singolarmente e non con un'unica voce cumulativa, indicando il criterio di calcolo dell'imputazione del valore monetario.

Sono possibili scostamenti tra le macro voci di spesa per un importo totale pari al massimo del 10% del costo del progetto, entro il limite temporale di 6 mesi dall'assegnazione del contributo e sempre nel rispetto dei vincoli progettuali dichiarati nel presente avviso e nel limite del costo massimo del progetto ammesso a finanziamento. L'ente capofila è tenuto a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia DG Politiche sociali, abitative e disabilità l'importo dello scostamento e la motivazione, inviando il nuovo piano economico finanziario da sottoporre all'approvazione da parte del Dirigente responsabile.

I finanziamenti verranno concessi in ragione delle spese ritenute ammissibili e in misura non superiore all'importo massimo assegnato di cui al punto B.1.

Ogni spesa eccedente il finanziamento concesso e alla quota di co-finanziamento sarà a carico degli enti capofila, dei partner della rete.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande Le proposte progettuali sono presentate da una rete composta da almeno quattro soggetti.

Ciascuna organizzazione/associazione aderente alla rete deve sottoscrivere una lettera di intenti, secondo il modello di cui all'allegato B1 con la quale attesti: - il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso; - il riconoscimento dell'Ente richiedente il finanziamento, come soggetto capofila della partnership inter-associativa; - l'impegno a realizzare le attività in rete; - di contribuire con risorse finanziarie e umane proprie.

La domanda di partecipazione e accesso al contributo è presentata dall'Ente capofila entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

La domanda di partecipazione corredata della documentazione richiesta (all. B, B1, B2, B3) e debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente capofila dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it (tra la parola *politichesociali* e *abitative* inserire il trattino basso) e indirizzata a:

Regione Lombardia Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità P.zza Città di Lombardia 1 20124 Milano.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Qualora l'ente capofila non fosse in possesso di firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata è ammessa, in via subordinata e transitoria, la sottoscrizione della domanda con firma olografa del legale rappresentante. In tale caso, alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità. In assenza del documento di identità la domanda risulterà non ammissibile.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs n. 117 del 2017, come confermato dalla risoluzione n. 158/E del 21/12/2017 dell'Agenzia delle Entrate.

C.2 Istruttoria

C.2.a Modalità e tempi del processo. La domanda di accesso al contributo potrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Valutazione delle domande di contributo e approvazione della relativa graduatoria: entro 60 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande.

- I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati entro il 30 settembre 2018, previa sottoscrizione della convenzione con Regione Lombardia. Entro il 10 ottobre 2018 l'ente capofila deve comunicare a Regione Lombardia l'avvio dei lavori.
- Erogazione anticipo del contributo concesso pari all'80% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione con Regione Lombardia e dalla comunicazione di avvio, previo avvenuto trasferimento a Regione Lombardia delle risorse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Monitoraggio intermedio entro il mese di marzo 2019 per la verifica dello stato di avanzamento del progetto e delle eventuali modifiche da apportare al cronoprogramma e al piano economico e finanziario presentato.
- Le azioni di progetto dovranno inderogabilmente terminare entro il 30 settembre 2019. □ Presentazione rendicontazione e relazione finale da parte degli enti capofila, secondo gli schemi forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 30 ottobre 2019.
- Erogazione del saldo pari al 20% del contributo assegnato, previa verifica della relazione e rendicontazione finale e dell'avvenuto trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

C.2.b Verifica dell'ammissibilità delle domande

Non saranno ammesse alla valutazione del Nucleo di Valutazione le domande di contributo:

- a. presentate oltre il termine previsto al paragrafo C1; b. presentate al di fuori delle modalità previste al precedente paragrafo A2;
- c. prive della firma del legale rappresentate del soggetto capofila;
- d. con componenti della rete minima inferiori a quattro e/o privi dei requisiti previsti al precedente paragrafo A2;
- e. presentate su modulistica diversa da quella espressamente prevista dall'allegato B, B.1, B.2, B.3 e B.4;
- f. prive delle dichiarazioni di intenti di cui all'allegato B1, debitamente sottoscritte da ciascun partner effettivo;
- g. prevedano la partecipazione ai costi da parte dell'utenza;
- h. abbiano già ottenuto contributi ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie, di settore per le medesime azioni o prodotti previsti dal progetto;
- i. siano promossi da enti che non siano organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale.

REGIONE LOMBARDIA

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, DISABILITÀ, ABITATIVE

“AVVISO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, IN BASE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017, CODICE DEL TERZO SETTORE”

Sommario

PREMESSA

A.INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e Obiettivi (obiettivi, aree prioritarie d'intervento e linee strategiche di rilevanza locale)

A.2 Soggetti beneficiari

A.3 Dotazione finanziaria

B.CARATTERISTICA DEL FINANZIAMENTO B.1 Progetti finanziabili

B.2 Spese ammissibili e non ammissibili al contributo. C.FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

C.2 Istruttoria

C.3 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Decadenza, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

D.3 Monitoraggio dei risultati

D.4 Responsabile e referenti del procedimento

D.5 Pubblicazioni, informazioni e contatti

D.6 Diritto di accesso agli atti

D.7 Trattamento dati personali D.8 Istruzioni sull'antimafia

D.9 Perfezionamento della partecipazione

PREMESSA

Il presente Avviso disciplina, in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 27/12/2017 e nel Piano Operativo approvato con DGR X/7719 del 15 gennaio 2018, i criteri di selezione e valutazione delle proposte progettuali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e Obiettivi (obiettivi, aree prioritarie d'intervento e linee strategiche di rilevanza locale)

Con il presente avviso si intende favorire la partecipazione attiva degli Enti del Terzo Settore allo sviluppo sociale ed economico del territorio regionale, sostenendone le capacità organizzative e rafforzando le reti in un'ottica di sussidiarietà orizzontale. In linea con gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i progetti e le iniziative da finanziarie dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a. Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; b. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti; c. Promuovere società giuste, pacifiche e inclusive.

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento di seguito descritte: 1. Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle imprese;

2. Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;

3. Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di superare le situazioni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti; 4. Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso il contrasto dei fenomeni di violenza, la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;

5. Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;

6. Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;

7. Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità, che metta al centro la famiglia e l'associazionismo familiare, anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

8. Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

La Regione Lombardia ha individuato altresì sei linee strategiche su cui potrà orientarsi la progettazione:

1. la sperimentazione di reti articolate e con la partecipazione anche di enti del privato sociale e dei soggetti profit, in un'ottica di responsabilità sociale;
2. il coinvolgimento dei giovani nell'attuazione del progetto al fine di ampliare la base associativa e favorire, là dove possibile, anche il ricambio generazionale nella leadership delle organizzazioni di volontariato e/o associazione di promozione sociale facenti parte della rete;
3. la definizione del perimetro geografico-territoriale entro il quale si sviluppa l'azione progettuale (sovracomunale);
4. la sensibilizzazione sui processi discriminatori e sull'impatto degli atti di violenza in genere su scala regionale di insegnanti, operatori socio-sanitari e della sicurezza, genitori, alunni e studenti e l'attivazione di azioni di prevenzione e contrasto del bullismo, della violenza alle donne, delle discriminazioni razziali;
5. l'individuazione di forme di cittadinanza attiva, dirette a favorire effetti generativi sulla comunità intesa non solo come destinataria passiva dell'intervento, ma come soggetto attivo di promozione umana e sociale.
6. la promozione della genitorialità e del mutuo aiuto tra famiglie quali principali soggetti sociali su cui investire per il futuro del Paese, in termini di valorizzazione delle funzioni di coesione sociale ed equità fra le generazioni.

I progetti dovranno contenere le seguenti caratteristiche:

- a. finalità coerenti con le linee strategiche scelte in un quadro d'azione coerente e integrato;
- b. sostenibilità delle azioni nel tempo;
- c. un adeguato grado di conoscenza del bisogno cui si intende rispondere. Le informazioni fornite possono rappresentare il frutto dell'esperienza concreta dell'organizzazione/associazione, essere il risultato di un'attività di ricerca diretta o di terzi, ovvero basarsi sui documenti di programmazione territoriale;
- d. la descrizione del percorso che ha portato all'elaborazione del progetto e degli sviluppi che esso prevede rispetto alle iniziative e alle azioni già intraprese dalle organizzazioni della rete sul territorio;
- e. un piano di intervento completo in tutte le sue componenti (fasi, azioni, tempi, ruoli dei soggetti, strumenti e risorse) r
- ispetto al raggiungimento degli obiettivi del progetto; f. il sistema di monitoraggio e gli indicatori di risultato (qualitativo e quantitativo);
- g. l'indicazione delle novità introdotte dal progetto rispetto alla gestione ordinaria delle attività svolte fino ad oggi dalle organizzazioni/associazioni sul territorio;
- h. la composizione di una rete di soggetti coerente con le esigenze progettuali e con gli obiettivi dell'avviso in grado di mostrare:
 - il radicamento territoriale dei soggetti coinvolti;
 - la capacità di coinvolgere altri soggetti attivi sul territorio;
 - l'idoneità dei soggetti rispetto allo svolgimento delle azioni di progetto;
 - l'individuazione del valore aggiunto apportato dalla rete;
 - i ruoli e la suddivisione delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti, coerentemente con le singole specificità e competenze.

La realizzazione degli obiettivi sopra indicati dovrà avvenire attraverso metodologie sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento idonei ad essere “riproposti” sull’intero territorio regionale. La progettazione prevede che la scelta degli obiettivi da perseguire sia coerente e integrata con l’individuazione di una o più aree prioritarie d’intervento e sviluppare parzialmente o integralmente le linee strategiche individuate da Regione Lombardia.

A.2 Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del contributo possono essere esclusivamente organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale che al 2 marzo 2018, data di entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 539 del 29/12/2017, risultino regolarmente iscritte nel Registro regionale dell’associazionismo e del volontariato. Il requisito dell’iscrizione ai predetti registri deve permanere, a pena di decadenza dal contributo, per l’intero periodo di realizzazione del progetto approvato.

Le proposte progettuali sono presentate da una rete composta da almeno quattro soggetti, ivi compreso un soggetto capofila e partners effettivi. Tutti i soggetti aderenti alla rete e destinatari del contributo devono essere iscritti al Registro regionale dell’associazionismo e del volontariato nelle sezioni delle organizzazioni di volontariato e/o associazione di promozione sociale regionale o provinciale. Tra i partner effettivi possono far parte anche le reti associative (federazioni e/o coordinamenti) aventi la tipologia di organizzazione di volontariato e/o di associazione promozione sociale.

Il soggetto capofila, nella persona del legale rappresentante, è tenuto a sottoscrivere una convenzione con Regione Lombardia come da Allegato C.

Non potranno essere beneficiari tutte le altre tipologie di organizzazioni/associazioni e i CSV in quanto tali.

Il soggetto capofila deve avere la sede legale nel territorio della Regione Lombardia.

I partner della rete e i soggetti associati devono avere almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lombardia.

Per la realizzazione delle azioni progettuali potranno essere inoltre attivate sinergie e collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati del territorio.

L’Ente capofila, nella persona del legale rappresentante, è il soggetto che presenta e sottoscrive la domanda di contributo, la convenzione con Regione Lombardia. Al soggetto capofila spetta l’onere di attestare il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso da parte di tutti gli enti facenti parte della rete, effettuare il coordinamento della rete e la gestione dei rapporti con Regione Lombardia.

I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare una sola domanda di contributo in qualità di soggetto capofila o soggetto partner della rete.

Nel caso in cui l’organizzazione di volontariato o l’associazione di promozione sociale (beneficiari del contributo) fosse strutturata su più livelli (regionale, provinciale, ecc.), sono ammesse alla partecipazione autonoma solo quelle dotate di codice fiscale proprio.

La domanda di partecipazione e richiesta di contributo dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica di cui all'allegato B, B.1, B.2 B.3 e B.4.

Ogni documento costituisce parte integrante della domanda di contributo che dovrà essere compilata in ognuna delle sue parti, in modo completo e chiaro e contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie ai fini della valutazione della fattibilità e realizzabilità delle azioni di progetto nei tempi indicati.

Al fine di promuovere reti di inclusione sociale, oltre ai partner effettivi, come sopra specificati, è consentita la partecipazione alla rete di soggetti associati non beneficiari del contributo: 1. Organizzazioni di volontariato; 2. Associazioni di promozione sociale; 3. Associazioni senza scopo di lucro; 4. Associazioni di solidarietà familiari; 5. Cooperative sociali e consorzi di Cooperative sociali; 6. Imprese sociali; 7. Associazioni di mutuo soccorso; 8. Enti filantropici; 9. Associazioni Dilettantistiche sportive; 10. Fondazioni; 11. Organizzazioni iscritte all'albo nazionale delle ONG; 12. Enti ecclesiastici e religiosi.

I partner qualificati come "soggetti associati", pur non potendo beneficiare in nessuna forma del contributo assegnato all'ente capofila della rete (nemmeno sotto forma di rimborso spese), aderiscono alla rete supportando i partner effettivi nel conseguimento dei risultati attesi e degli obiettivi del progetto.

L'integrazione del partenariato con enti che partecipano in qualità di "soggetti associati" consente di valorizzare e capitalizzare l'approccio di rete multi-stakeholder facendo crescere la qualificazione dell'azione del terzo settore e la loro capacità aggregativa in funzione della coesione sociale e della costruzione di un welfare generativo di comunità. Tutti i soggetti aderenti alla rete dovranno in ogni caso essere iscritti al registro/albo previsto dalla specifica normativa di riferimento.

A.3 Dotazione finanziaria

Per il finanziamento del presente avviso regionale è destinata la somma di € 3.202.308,57.

B. CARATTERISTICA DEL FINANZIAMENTO

B.1 Progetti finanziabili Il costo complessivo di ciascuna proposta progettuale, a pena di inammissibilità, non potrà superare l'ammontare di € 75.000,00 e non potrà essere inferiore a € 25.000,00. Il contributo richiesto non può superare € 52.500,00 ossia il 70% del costo del progetto.

Il costo complessivo deve intendersi comprensivo della quota di contributo nella misura del 70% del totale e della quota posta a carico dell'ente proponente (co-finanziamento) nella misura del restante 30%.

Il co-finanziamento a carico della rete, pari al 30%, comprende:

- il lavoro volontario valorizzato nella misura massima del 15% (con un costo orario forfettario pari a € 20,00);
- un finanziamento anche da donazioni di soggetti privati, debitamente documentato, pari al rimanente 15%.

Saranno ritenute valide come forme di co-finanziamento: le raccolte fondi ad hoc, atti di liberalità da persone e enti privati, risorse economiche proprie dei soggetti proponenti il progetto, valorizzazione di personale retribuito con specifiche funzioni riconducibili alle singole azioni progettuali, secondo quanto sopra disposto. Non sono valide ai fini del co-finanziamento i finanziamenti derivanti dai fondi 5 per mille e i contributi di enti pubblici.

Gli enti istanti non possono ricevere ulteriori finanziamenti pubblici per il medesimo progetto.

B.2 Spese ammissibili e non ammissibili al contributo. Sono ammissibili le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto e le cui fatture e relative quietanze emesse dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione e sino al termine di realizzazione del progetto.

In particolare:

□ **Coordinamento delle azioni progettuali.** I soggetti capofila possono destinare risorse nella misura massima del 10% del costo complessivo per spese connesse ad attività e servizi di progettazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione. È ammissibile l'affidamento di tale attività, entro la misura massima sopra definita, alle proprie socie/i da parte dei soggetti del terzo settore.

□ **Spese per servizi esterni e di consulenza.** Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti (ad es. tutoring, docenza, consulenza specialistica, ...) sono ammissibili solo se strettamente connessi e coerenti con gli scopi del progetto. Nel caso siano relativi a servizi e azioni non direttamente erogabili dai soggetti capofila e/o partner di progetto possono essere affidate a soggetti esterni qualificati. Tali attività non possono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto. Tali spese non possono superare il limite del 20%.

□ **Costi per prodotti e servizi di informazione e comunicazione.** Sono ammissibili costi per comunicazione, informazione e disseminazione dei servizi e risultati di progetto. Tali spese comprendono spese per allestimento di siti web relativi ai progetti o servizi attivati, predisposizione di campagna informative e materiali divulgativi anche multimediali, spese per organizzazioni di conferenze, seminari, workshop. Sono in ogni caso consentite spese di comunicazione che rispondano a finalità strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e al conseguimento dei relativi obiettivi. Complessivamente tali spese non possono superare il 10% del costo complessivo del progetto.

□ **Noleggio o acquisto di attrezzature, strumentazioni, prodotti e materiali.** È ammesso l'acquisto e/o il noleggio di attrezzature, strumentazioni, prodotti - anche software - e spese sostenute per l'acquisto di materiali strettamente funzionali alla realizzazione delle azioni/prodotti previsti dal progetto quali ad esempio: cartoleria, materiali per la realizzazione di laboratori etc. fino ad un massimo del 20% del costo complessivo del progetto.

□ **Spese per l'affitto di locali/spazi funzionali allo svolgimento delle attività, per le pulizie e le utenze.** Tali spese potranno essere imputate al progetto soltanto in quota parte (e non per l'intero costo sostenuto), attraverso una ripartizione percentuale commisurata all'utilizzo - temporale e operativo - della struttura per la concreta realizzazione del progetto ammesso a contributo. La quota parte dovrà essere descritta dettagliatamente nell'allegato B2 e non può superare complessivamente il 15% del contributo regionale richiesto.

□ **Spese per il personale.** Nell'ambito dei costi previsti per il personale che si prevede di impiegare nella realizzazione del progetto, ivi incluse le spese di progettazione, potranno essere ricompresi: - il costo del personale dipendente; - il costo dei collaboratori e/o dei consulenti esterni; - i rimborsi spese corrisposti al personale interno ed esterno.

Tali costi non possono in ogni caso superare, a pena di inammissibilità, una quota pari al 25% del costo complessivo del progetto; al loro interno i rimborsi spesa non possono superare una quota pari al 10%.

Attività dei volontari. Con particolare riferimento alla valorizzazione delle attività di volontariato prestate dai volontari per la realizzazione del progetto, si precisa che il volontario - secondo quanto espressamente indicato all'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017 - è "una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà". Pertanto, le

attività svolte dai volontari non costituiscono un costo, ma una stima figurativa del corrispondente costo reale che può essere soggetta solo ed esclusivamente a valorizzazione. I volontari che prenderanno parte alle attività progettuali devono essere assicurati – pena l’inammissibilità - contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (articolo 18 del D.Lgs. 117/2017). È onere dell’Ente capofila, nella persona del legale rappresentante, verificare l’avvenuta stipula dell’assicurazione relativa ai volontari attivi nel progetto approvato. Sarà possibile certificare le ore di volontariato svolte per la realizzazione del progetto nei limiti del 15% dell’importo di cofinanziamento (con un costo orario forfettario pari a € 20,00).

Rientrano nei costi non ammissibili le spese non direttamente riconducibili ad attività previste nel progetto presentato. In particolare non sono ammesse a finanziamento:

- spese che non siano direttamente imputabili alle attività di progetto;
- spese in conto capitale (che comportino aumento di patrimonio) o finalizzate all'acquisto ed alla ristrutturazione di beni immobili.

Ai fini del riconoscimento delle spese sostenute esclusivamente per le attività progettuali le stesse dovranno essere giustificate con fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Sono autocertificabili i seguenti costi, entro l’importo di 1.000,00 € (mille euro) complessivi: 1. utenze varie (bollette luce, gas, telefono) 2. rimborso spese (rimborso chilometrici, biglietti di mezzi pubblici, spese per pasti e pernottamenti, ...) 3. costo del personale volontario.

Ogni voce di spesa autocertificata dovrà essere segnalata singolarmente e non con un'unica voce cumulativa, indicando il criterio di calcolo dell'imputazione del valore monetario.

Sono possibili scostamenti tra le macro voci di spesa per un importo totale pari al massimo del 10% del costo del progetto, entro il limite temporale di 6 mesi dall’assegnazione del contributo e sempre nel rispetto dei vincoli progettuali dichiarati nel presente avviso e nel limite del costo massimo del progetto ammesso a finanziamento. L’ente capofila è tenuto a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia DG Politiche sociali, abitative e disabilità l’importo dello scostamento e la motivazione, inviando il nuovo piano economico finanziario da sottoporre all’approvazione da parte del Dirigente responsabile.

I finanziamenti verranno concessi in ragione delle spese ritenute ammissibili e in misura non superiore all’importo massimo assegnato di cui al punto B.1.

Ogni spesa eccedente il finanziamento concesso e alla quota di co-finanziamento sarà a carico degli enti capofila, dei partner della rete.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande Le proposte progettuali sono presentate da una rete composta da almeno quattro soggetti.

Ciascuna organizzazione/associazione aderente alla rete deve sottoscrivere una lettera di intenti, secondo il modello di cui all’allegato B1 con la quale attesti: - il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso; - il riconoscimento dell’Ente richiedente il finanziamento, come soggetto capofila della partnership inter-associativa; - l’impegno a realizzare le attività in rete; - di contribuire con risorse finanziarie e umane proprie.

La domanda di partecipazione e accesso al contributo è presentata dall'Ente capofila entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

La domanda di partecipazione corredata della documentazione richiesta (all. B, B1, B2, B3) e debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente capofila dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it (tra la parola *politichesociali* e *abitative* inserire il trattino basso) e indirizzata a:

Regione Lombardia Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità P.zza Città di Lombardia 1 20124 Milano.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Qualora l'ente capofila non fosse in possesso di firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata è ammessa, in via subordinata e transitoria, la sottoscrizione della domanda con firma olografa del legale rappresentante. In tale caso, alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità. In assenza del documento di identità la domanda risulterà non ammissibile.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs n. 117 del 2017, come confermato dalla risoluzione n. 158/E del 21/12/2017 dell'Agenzia delle Entrate.

C.2 Istruttoria

C.2.a Modalità e tempi del processo. La domanda di accesso al contributo potrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Valutazione delle domande di contributo e approvazione della relativa graduatoria: entro 60 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande.

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati entro il 30 settembre 2018, previa sottoscrizione della convenzione con Regione Lombardia. Entro il 10 ottobre 2018 l'ente capofila deve comunicare a Regione Lombardia l'avvio dei lavori.

Erogazione anticipo del contributo concesso pari all'80% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione con Regione Lombardia e dalla comunicazione di avvio, previo avvenuto trasferimento a Regione Lombardia delle risorse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Monitoraggio intermedio entro il mese di marzo 2019 per la verifica dello stato di avanzamento del progetto e delle eventuali modifiche da apportare al cronoprogramma e al piano economico e finanziario presentato.

- Le azioni di progetto dovranno inderogabilmente terminare entro il 30 settembre 2019. □ Presentazione rendicontazione e relazione finale da parte degli enti capofila, secondo gli schemi forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il 30 ottobre 2019.
- Erogazione del saldo pari al 20% del contributo assegnato, previa verifica della relazione e rendicontazione finale e dell'avvenuto trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

C.2.b Verifica dell'ammissibilità delle domande

Non saranno ammesse alla valutazione del Nucleo di Valutazione le domande di contributo:

- a. presentate oltre il termine previsto al paragrafo C1; b. presentate al di fuori delle modalità previste al precedente paragrafo A2;
- c. prive della firma del legale rappresentate del soggetto capofila;
- d. con componenti della rete minima inferiori a quattro e/o privi dei requisiti previsti al precedente paragrafo A2;
- e. presentate su modulistica diversa da quella espressamente prevista dall'allegato B, B.1, B.2, B.3 e B.4;
- f. prive delle dichiarazioni di intenti di cui all'allegato B1, debitamente sottoscritte da ciascun partner effettivo;
- g. prevedano la partecipazione ai costi da parte dell'utenza;
- h. abbiano già ottenuto contributi ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie, di settore per le medesime azioni o prodotti previsti dal progetto;
- i. siano promossi da enti che non siano organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale.

POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ SCHEDA INFORMATIVA

TITOLO AVVISO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, IN BASE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017, CODICE DEL TERZO SETTORE.

DI COSA SI TRATTA

L'obiettivo è determinare i criteri generali di presentazione dei progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, in base all'Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lombardia in data 27/12/2017, al fine di poter stanziare le risorse previste dal decreto del MLPS n. 539 del 29/12/2017 sulla base di quanto disposto dagli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. **TIPOLOGIA Agevolazioni**

CHI PUÒ PARTECIPARE Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro dell'associazionismo e del volontariato regionale di cui alla lr 1/2008.

RISORSE DISPONIBILI Alla realizzazione dell'iniziativa concorrono risorse ministeriali complessive per un importo pari a € 3.202.308,57 iscritte in appositi capitoli di entrate (cap. 13399) e di spesa (cap. 13400) sul bilancio regionale: € 2561.847,00 per l'esercizio anno 2018 e € 640.462,00 per l'esercizio anno 2019.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Il costo complessivo di ciascuna proposta progettuale non potrà superare l'ammontare di € 75.000,00 e non potrà essere inferiore a € 25.000,00. Il contributo a fondo perduto non potrà essere superiore al 70% del costo del progetto e comunque non potrà superare € 52.500,00. Il costo complessivo deve

intendersi comprensivo della quota di contributo nella misura del 70% del totale e della quota posta a carico dell'ente proponente (co-finanziamento) nella misura del restante 30%. Il cofinanziamento a carico della rete comprende il lavoro volontario valorizzato nella misura massima del 15% (con un costo orario forfettario pari a € 20,00) e un finanziamento da donazioni, debitamente documentate, pari al rimanente 15%. La liquidazione avverrà in due tranches: - la prima parte pari all'80% del finanziamento totale sarà liquidata a seguito dell'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento previa liquidazione del finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; - il saldo, nella misura massima del restante 20% del finanziamento previsto, sarà liquidato a seguito di trasmissione della rendicontazione e della relazione finale redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. DATA DI APERTURA Entro il 28 giugno 2018 DATA DI CHIUSURA Entro il 28 luglio 2018

COME PARTECIPARE

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse a partire dal 20 giugno 2018 ed entro il 20 luglio 2018 a Regione Lombardia: - dall'indirizzo di posta elettronica certificato dell'ente capofila all'indirizzo di posta elettronica certificato di Regione Lombardia: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it ; - dall'indirizzo di posta elettronica ordinario dell'ente capofila all'indirizzo di posta elettronica certificato di Regione Lombardia: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it . In questo caso, l'ente capofila dovrà inviare la domanda di partecipazione debitamente firmata dal legale rappresentante corredata, oltre che dalla documentazione richiesta, da un documento di identità in corso di validità del firmatario. La documentazione da allegare: - allegato B - allegato B1 - allegato B2 - allegato B3 - allegato B4.

PROCEDURA DI SELEZIONE Procedura valutativa a graduatoria

INFORMAZIONI E CONTATTI

I referenti di Regione Lombardia per il presente bando sono: Angela Santolini Tel: 02/6765 3185 E-mail: angela_santolini@regione.lombardia.it Marco Coerezza tel. 02/6765/2499 E-mail: marco_coerezza@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

PUGLIA

L.R. 11.6.18, n. 22 - Norme sulla concessione in comodato d'uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario. (BUR n. 80 del 15.6.18)

Art. 1 Finalità

1. La Regione Puglia, ai sensi degli articoli 2 e 3, secondo comma, 4, secondo comma, e 9 e 18 della Costituzione della Repubblica italiana, e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e della normativa regionale in materia di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, nonché dell'articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), riconosce il valore sociale e la funzione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale.

Art. 2 Oggetto

1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 1 e nell'esercizio delle facoltà previste per la Regione nel d.lgs. 117/2017 e della normativa regionale di riferimento, la Regione Puglia individua i beni di proprietà regionali, non occupati e non già finalizzati ad altri usi, per i quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo settore, che svolgano attività nel settore sociosanitario, socioeducativo e socioassistenziale, possono presentare istanza di comodato d'uso, per l'utilizzo degli stessi immobili per le finalità statutarie e in coerenza con i

fabbisogni delle comunità locali e con le programmazioni sociale e sanitaria di livello regionale e territoriale.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, e ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del d.lgs. 117/2017, si definiscono enti del Terzo settore cui sono estesi gli obiettivi di cui all'articolo 2, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, gli oratori di cui alla legge regionale 5 luglio 2016, n. 17 (Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio).

Art. 4 Linee guida

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, un elenco degli immobili di proprietà regionale suscettibili di essere concessi in comodato gratuito ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile ed emana linee guida che disciplinano: a) le modalità di presentazione delle domande di concessione in comodato; b) i criteri da seguirsi nella valutazione delle domande di concessione degli immobili regionali e nella formazione di una graduatoria regionale, secondo un ordine di priorità; c) le modalità per l'effettuazione dei controlli sul corretto utilizzo dei beni concessi.

Art. 5 Norme generali

1. Gli immobili regionali vengono concessi in comodato nello stato in cui versano all'atto della stipula del contratto. Il comodatario non può chiedere il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dell'immobile, ove non previamente autorizzate dalla competente struttura regionale.

2. I miglioramenti e le addizioni apportati dal comodatario all'immobile nel periodo di vigenza contrattuale devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione e restano acquisiti all'immobile senza obbligo per la stessa di rimborso o indennizzo presente o futuro a favore del comodatario. È fatta altresì salva la facoltà della Regione di pretendere la rimessa in pristino a cura e a spese del comodatario.

3. Per tutto ciò che non è previsto dalla presente legge, si applicano le vigenti disposizioni in materia di comodato.

Art. 6 Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio regionale.

VENETO

DGR 8.6.18, N. 814 - Approvazione avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte ai registri regionali (l.r. 40/93, art. 4 e l.r. 27/2001, art. 43). attuazione dell'art. 72 del d.lgs. 117/2017 - codice del terzo settore.(BUR n. 58 del 15.6.18)

Note

PREMESSA

In attuazione della Legge delega n. 106/2016, è stato emanato, nel quadro della riforma del terzo settore, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il "Codice del Terzo settore", che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

Il codice individua quali possono essere gli enti del terzo settore e riconosce agli stessi una specifica identità sotto il profilo giuridico.

Gli elementi che li qualificano sono

il carattere privato,

l'assenza di scopo di lucro,

il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

lo svolgimento di attività in via esclusiva o permanente in uno dei settori elencati dall'art. 5 del Codice e l'iscrizione in una delle sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore.

L'art. 72 comma 1 del Codice stabilisce che il Fondo di cui all'art. 9, comma 1, lett. g) della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'art. 41 del Codice medesimo, lo svolgimento di attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Il citato articolo prevede che le iniziative di cui al comma precedente possano essere finanziate anche in attuazione di accordi sottoscritti tra il Ministero e le Regioni, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio atto di indirizzo, adottato in data 13.11.2017, ha individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie d'intervento e le linee di attività finanziabili e ha destinato parte delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2017, a sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale e una parte, quantificabile in € 26.000.000,00, al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali, entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome.

LA RICADUTA SULLA REGIONE

In data 27.12.2017 la Regione Veneto ha sottoscritto digitalmente l'accordo di programma, approvato con Dpgr n. 203 del 22.12.2017 e ratificato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 2202 del 29.12.2017; gli impegni assunti prevedono la realizzazione di un piano di interventi diretti a sostenere, a livello regionale, le attività d'interesse generale svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Con decreto direttoriale n. 539 del 29.12.2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali approva gli accordi di programma sottoscritti con le Regioni e le Province autonome, impegna la somma complessiva di € 26.000.000,00 e destina alla Regione Veneto un finanziamento pari a € 2.034.128,57.

L'ACCORDO E LE SUE CONSEGUENZE

In data 02.03.2018 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - ha trasmesso alla Regione la "comunicazione di avvenuta registrazione" dell'Accordo, di cui al Decreto direttoriale n.539 del 29.12.2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 30.01.2018 al n. 262.

Dalla data citata (02.03.2018) decorrono i 20 mesi di durata dell'Accordo (art.4) ed il termine di 45 giorni per l'invio allo stesso Ministero del Piano operativo, la cui trasmissione, avvenuta in data 16.04.2018, costituisce presupposto per il trasferimento alla Regione della prima quota di risorse pari a € 1.627.302,86, quale 80% dell'importo complessivo assegnato. Il saldo, pari a € 406.825,71, sarà trasferito dal Ministero a seguito acquisizione della relazione finale e della rendicontazione, da trasmettersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza dell'Accordo prevista per il 02.11.2019.

Con DGR n. 726 del 28.05.2018 tali risorse sono state iscritte nel bilancio regionale di previsione 2018/2020 annualità 2018 – capitolo 101215 "*Assegnazione statale per il sostegno alle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale*", quali entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi ed è stato istituito il correlato capitolo di spesa n. 103695 "*Sostegno alle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale – Trasferimenti correnti*".

LA DEFINIZIONE DELL'ITER PROCEDURALE

Con il presente provvedimento s'intende pertanto stabilire i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze di finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale, di cui all'**Allegato A**, promosse da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore e ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, risultano regolarmente iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai

sensi dell'art. 4 della L.R. 40/1993 o al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 27/2001.

Le iniziative progettuali potranno essere presentate, in forma singola o in partenariato tra loro, dai soggetti individuati al paragrafo precedente, che risultano iscritte alla data dell'Avviso (**Allegato A**). Dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e dovranno essere realizzate in una o più aree d'intervento (al massimo tre) evidenziate nel paragrafo 2 dell'Avviso, al fine di raggiungere uno o più obiettivi individuati nell'Avviso medesimo.

Ogni soggetto in qualità di proponente e/o capofila potrà presentare al massimo una proposta progettuale e partecipare, in veste di partner, ad una sola ulteriore proposta.

La documentazione, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, a mezzo PEC all'indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, anche mediante l'utilizzo della PEC del Centro di servizio per il volontariato territorialmente competente, oppure da casella e-mail non certificata al sopraccitato indirizzo PEC, a seguito di processo di scansione dell'istanza sottoscritta in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000) con indicato in oggetto:

“AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE ANNO 2018 e il nominativo del soggetto proponente (o capofila in caso di partenariato)”.

L'istanza di finanziamento dovrà essere redatta su apposita modulistica di cui all'**Allegato A1** e corredata dalla seguente documentazione:

- la dichiarazione di partenariato, se previsto, utilizzando l'**Allegato A2**
- la dichiarazione di collaborazione, se prevista, di cui all'**Allegato A3**,
- la scheda dati progettuale, di cui all'**Allegato B**,
- la scheda anagrafica, di cui all'**Allegato C**, del soggetto proponente e di ogni altro eventuale soggetto partner coinvolto nel progetto,
- il Piano finanziario di cui all'**Allegato D**,
- la Comunicazione antimafia relativa ad altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e dal legale rappresentante di eventuali soggetti partner (**Allegato E**); l'indicazione di soggetti sottoposti a verifica, comporta per ciascun individuo, l'obbligo di autocertificare l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e di allegare copia della carta d'identità in corso di validità;
- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Le iniziative progettuali non potranno avere una durata inferiore a nove mesi e dovranno concludersi entro il 31.10.2019; saranno oggetto di monitoraggio nelle modalità definite nell'Avviso. Il finanziamento regionale di ciascuna iniziativa o progetto non potrà superare l'80% del costo complessivo dell'iniziativa e comunque non potrà essere inferiore a € 35.000,00 (trentacinquemila/00) né superiore a € 70.000,00 (settantamila/00).

Il finanziamento regionale sarà erogato in due tranches:

- l'80% a titolo di acconto, a seguito di comunicazione di avvio delle attività progettuali e della documentazione ivi elencata, da trasmettersi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria;
- il 20% a saldo a seguito di:
 - rendicontazione finale delle spese sostenute, che dev'essere trasmessa entro e non oltre il 15.12.2019, redatta come dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario, attestante l'avvenuta attuazione di tutte le attività progettuali ammesse a finanziamento; a tale dichiarazione dovranno essere allegati l'elenco analitico delle spese complessivamente sostenute sulla base del Piano finanziario di cui all'**Allegato D**, i dati della documentazione che comprova tali spese e una relazione dalla quale risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa e i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti;

- o relazione finale presentata dalla Regione al Ministero inerente la descrizione dell'attuazione degli interventi realizzati in esecuzione dell'Accordo di programma, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti. Tale rendicontazione, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di programma, dovrà essere presentata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia dell'Accordo, e cioè entro il 02/02/2020.

La liquidazione del contributo assegnato a ciascun beneficiario, sarà subordinata all'effettiva erogazione alla Regione delle risorse ministeriali di cui all'art. 6 dell'Accordo di programma.

La valutazione delle progettualità, che avranno superato la verifica di ricevibilità e di ammissibilità, sarà effettuata da un'apposita Commissione, nominata dal Direttore della U.O. sopra citata con proprio provvedimento, in applicazione dei criteri contenuti nella griglia definita dell'Avviso. Saranno ammesse a finanziamento le iniziative progettuali che avranno ottenuto un punteggio pari a 60/100.

AVVISO PUBBLICO

PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (ART. 72 D. LGS. 117/2017).

Premessa e riferimenti normativi

Con Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore" è stata data attuazione alla delega conferita al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

L'art. 72 ha istituito un apposito Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività d'interesse generale, elencate nell'art. 5 del citato decreto legislativo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS), iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'art. 73 disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali, destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riferimento alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

In osservanza alle disposizioni contenute negli articoli citati, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha adottato, in data 13.11.2017, l'atto di indirizzo contenente gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili e destina alle Regioni e alle Province autonome parte delle risorse finanziarie disponibili, quantificabili complessivamente in 26 milioni di euro, per il sostegno ad iniziative e progetti di rilevanza locale, da realizzarsi entro la cornice di accordi di programma, da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

Con DPGR n. 203 del 22.12.2017, ratificato dalla DGR n. 2202 del 29.12.2017, è stato recepito l'accordo di programma proposto dal Ministero e approvato da quest'ultimo con Decreto direttoriale n. 539/III/2017 del 29.12.2017, che assegna alla Regione Veneto la somma di € 2.034.128,57.

L'accordo di programma, sottoscritto digitalmente in data 27.12.2017 prevede la realizzazione di un piano di interventi diretti a sostenere, a livello locale, le attività di interesse generale svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte ai relativi Registri ed ha una durata di venti mesi, a decorrere dal 02.03.2018, data di comunicazione di avvenuta registrazione della Corte dei Conti del citato decreto ministeriale.

Con DDR n. 31 del 16.04.2018 è stato approvato il piano operativo contenente l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, nonché il cronoprogramma delle attività previste.

In coerenza con quanto previsto nell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, nelle Linee guida predisposte dalla Direzione Generale del III Settore, acquisite dalla Regione in data

22.03.2018 e nel piano operativo trasmesso al Ministero in data 16.04.2018, il presente Avviso individua gli obiettivi e le aree prioritarie di intervento nonché i criteri di selezione e valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, l'attuazione e il monitoraggio delle iniziative e la rendicontazione degli interventi finanziati.

1) Soggetti proponenti iniziative progettuali

Possono presentare iniziative e progetti di rilevanza regionale, in forma singola o in partenariato tra loro, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte ai Registri regionali di cui alla LR 40/1993 e alla LR 27/2001 art. 43, nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore, che abbiano tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento di una o più delle attività d'interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

In caso di partenariato dovrà essere chiaramente individuato il soggetto capofila al quale spetterà una precisa funzione di regia del processo e la responsabilità della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione regionale e al quale sarà erogato il contributo.

Il possesso del requisito dell'iscrizione al Registro deve riguardare non solo il soggetto capofila ma anche tutte le associazioni partecipanti all'iniziativa e dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione dell'avviso e perdurare per l'intero periodo di realizzazione. Per le organizzazioni di volontariato gestori dei centri di servizio, in qualità di organismi di secondo livello, il requisito dell'iscrizione si intende riferito all'organizzazione medesima, a meno che, non presenti una proposta progettuale in rete con associazioni affiliate, per le quali valgono i requisiti e gli obblighi previsti dal presente Avviso per i soggetti partner.

I progetti, già oggetto di finanziamento ministeriale con Decreto direttoriale n. 543 del 29.12.2017, non potranno essere presentati ai sensi del presente Avviso.

2) Obiettivi, Aree prioritarie di intervento e Linee di attività

In coerenza con quanto previsto dall'Atto di indirizzo del Ministero e in linea con gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, le iniziative e i progetti di rilevanza regionale dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento (massimo tre):

a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle imprese, b) sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti, c) prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella nei confronti di soggetti vulnerabili, d) contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizione di povertà assoluta o relativa e ai migranti, e) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, f) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato.

al fine di concorrere al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi generali: a) promuovere la salute e il benessere per tutti e tutte le età, b) promuovere un'educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti, c) promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze, d) promuovere società giuste, pacifiche e inclusive

1 il Decreto Legislativo 117/2017 è consultabile nella pagina web <http://www.regione.veneto.it/web/sociale/terzo-settore> sezione "In Evidenza".

3) Requisiti di partecipazione

I soggetti proponenti, o, in caso di partenariato, il soggetto capofila dovranno presentare, a pena di esclusione, istanza di finanziamento di iniziative progettuali redatta sul modulo di cui all'Allegato A1, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente alla copia della carta d'identità in corso di validità. I legali rappresentanti dei soggetti partner dovranno invece

sottoscrivere, a pena di esclusione, l'apposita dichiarazione di partenariato, utilizzando l'Allegato A2. I legali rappresentanti di altri soggetti pubblici e/o privati che intendano fornire all'iniziativa progettuale "collaborazione gratuita", dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione, apposita dichiarazione di cui l'Allegato A3. Ogni soggetto in qualità di ente proponente o capofila potrà presentare al massimo una iniziativa e partecipare, in qualità di partner, ad un solo altro progetto. I soggetti proponenti (singolo o capofila) e i soggetti partner dovranno attestare nel modulo previsto (Allegato A1 o Allegato A2): - il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa progettuale, di cui al paragrafo 1; - che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari, ivi compresi i finanziamenti di cui all'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1/2017, approvato con Decreto direttoriale n. 543 del 29.12.2017 (fatta salva l'eventuale quota di cofinanziamento da parte di soggetti pubblici individuati come collaboratori); - l'insussistenza, nei confronti del legale rappresentante e dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo (utilizzare l'apposito modulo di cui all'Allegato E); - l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione; - che l'ente è in regola con gli obblighi assicurativi previsti per i volontari; - che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; - che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse; - i principali interventi realizzati nell'ambito delle aree prioritarie d'intervento nelle quali interviene la proposta progettuale; - di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. - la coerenza delle finalità statutarie con le attività previste dalla proposta progettuale. La Regione si riserva di effettuare i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti, dal soggetto capofila, nonché dei soggetti partner.

4) Ambito territoriale, durata delle iniziative progettuali e scadenza attività

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare, pena l'esclusione, lo svolgimento di attività nel territorio regionale. La durata dell'Accordo di programma stipulato con il Ministero è pari a 20 mesi e scade il 02.11.2019. In considerazione dei tempi di rendicontazione regionale al Ministero, i progetti, che non potranno avere una durata inferiore a nove mesi, dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra la data del decreto regionale di approvazione della graduatoria e il 31 ottobre 2019. Entro il 15 dicembre dello stesso anno dovrà essere trasmessa la rendicontazione alla Regione, per la quale si rinvia al paragrafo 13 dell'Avviso.

5) Finanziamento e cofinanziamento

Nell'ottica di favorire e promuovere lo sviluppo di sinergie tra gli enti proponenti, per cercare forme di competenza complementari e di rappresentanza territoriale che siano frutto di aggregazioni funzionali alla co-progettazione, il finanziamento regionale richiesto per ogni iniziativa, a pena di esclusione, non potrà superare l'80% del costo complessivo dell'iniziativa e non potrà essere inferiore a euro 35.000,00 né superiore a euro 70.000,00.

La quota di cofinanziamento pari al 20% (che dovrà avere carattere finanziario e non figurativo) costituisce un requisito essenziale e sarà a carico dei soggetti attuatori (singoli o in partenariato), i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione di soggetti terzi, pubblici o privati, da indicarsi nel Piano finanziario. Non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari. Solo nel caso in cui alla quota di cofinanziamento partecipino soggetti pubblici, sono ammessi costi figurativi sostenuti da questi ultimi, attinenti agli spazi concessi o ad altra specifica, formalmente documentabile e pertinente al progetto.

Verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 5 punti, a titolo di premialità, alle iniziative che prevedranno una percentuale maggiore di cofinanziamento e, un ulteriore punteggio

pari a 5 punti, a quelle in grado di prevedere una continuità futura, non vincolata al solo contributo regionale.

In caso di rimodulazione del progetto presentato a seguito di parziale riconoscimento delle spese indicate, saranno conservate le stesse percentuali di finanziamento e cofinanziamento previste dal presente Avviso.

A garanzia della sostenibilità del progetto il costo dell'iniziativa non può superare il totale delle entrate risultanti dal conto economico dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'ente proponente, o, in caso di partenariato, sarà preso in considerazione il totale delle entrate dei conti economici di tutti i soggetti partecipanti. Per la documentazione da compilare a cura dei soggetti partner si rinvia a quanto specificato nel paragrafo 3.

6) Collaborazioni

Le iniziative oggetto del presente avviso potranno realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli individuati al paragrafo 1. Fermo restando che destinatari delle quote di finanziamento potranno essere solo le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri regionali, i soggetti proponenti (singolo o ente capofila) possono attivare collaborazioni con soggetti pubblici e/o privati, purché a titolo gratuito e rinvenibili da apposita attestazione di cui all'Allegato A3. Tali collaborazioni dovranno tradursi in un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso, di cui all'Allegato B, la cui responsabilità rimane comunque in capo al soggetto proponente.

7) Limiti di eleggibilità delle spese

Il Piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, pena l'esclusione, l'Allegato D e il finanziamento richiesto non potrà superare i limiti indicati al paragrafo 5. Ai fini di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza. Devono essere pertanto: - strettamente connessi all'azione approvata, - effettivamente sostenuti e pagati dai beneficiari nell'attuazione delle attività progettuali, - giustificati e tracciabili con documenti fiscalmente validi - riferiti a un periodo compreso tra la data di comunicazione di avvio del progetto e la conclusione del medesimo, ad eccezione delle spese di progettazione, ascrivibili alla fase progettuale, comunque successiva alla data del presente Avviso, il cui importo non potrà superare il 5% del costo complessivo dell'iniziativa progettuale.

I costi di affidamento a soggetti esterni delegati di specifiche attività formalmente delegate non potranno superare il 30% del costo complessivo del progetto. L'affidamento deve risultare dalla scheda progettuale (Allegato B) e dev'essere attivato unicamente nel caso in cui il soggetto proponente non sia in grado di svolgere specifiche attività aventi natura specialistica per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto.

Nell'ambito delle spese per le risorse umane (lavoratori dipendenti, consulenti esterni, ecc.) i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio, non possono superare il 10% del costo complessivo del progetto. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività del progetto non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto e dovranno essere imputate attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile. L'attività prestata dai volontari impiegati nella realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; l'associazione potrà esclusivamente rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata (come ad esempio vitto, viaggio, alloggio, ecc.) entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione medesima. Sono in ogni caso esclusi rimborsi forfettari ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del D. Lgs. 117/17. Le spese per gli oneri connessi all'adeguamento o noleggio di autoveicoli e attrezzature, potranno essere ritenute ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi all'effettiva realizzazione del progetto. I limiti percentuali individuati nel presente paragrafo non potranno essere superati, pena il mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti. I costi del personale, utilizzato in specifiche mansioni connesse al progetto, potranno essere riconosciuti se

accompagnati da: - copia dei cedolini con timbro di imputazione al progetto; - elenco giorni e orari delle attività svolte; - costo orario del personale certificato dalla struttura competente; - F24 a dimostrazione del versamento delle ritenute. Tutte le spese sostenute entro la data di conclusione del progetto dovranno essere comprovate da fatture regolarmente quietanzate, scontrini e ricevute fiscali; la quietanza può essere dimostrata anche attraverso documenti contabili di valore probatorio equivalente: estratto conto per i pagamenti effettuati con assegni circolari, bancari, postali; bonifico bancario/postale; ricevuta di conto corrente postale. Non si considerano documenti probatori le auto fatture, le fatture pro-forma e i preventivi. La documentazione di spesa dovrà essere conservata dal beneficiario nel rispetto della normativa in materia e messa a disposizione degli uffici competenti per esercitare l'eventuale attività di controllo. Ogni titolo di spesa dovrà riportare l'indicazione del progetto di riferimento e dell'imputazione parziale o totale dell'importo al progetto. Non sono invece ritenuti ammissibili: - spese in conto capitale; - spese sostenute prima della data di avvio del progetto, ad esclusione dei costi di progettazione sostenuti successivamente alla data dell'Avviso; - spese riconducibili a "varie" o "imprevisti"; - oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse alla proposta progettuale;

- oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
- oneri relativi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili;
- oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari, convegni, raduni, ecc.);
- ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

8) Modalità e termini di presentazione delle iniziative progettuali

Per la presentazione delle iniziative o dei progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente modulistica, scaricabile sia dal sito regionale www.regione.veneto.it - Bandi, Avvisi e Concorsi, sia, in formato editabile alla pagina dedicata alla Direzione servizi sociali www.regione.veneto.it/web/sociale/ - Allegato A1 - domanda di ammissione al finanziamento, con allegata copia della carta d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, - Allegato A2 - dichiarazione di partecipazione al partenariato, se presente, - Allegato A3 - dichiarazione di collaborazione gratuita, se presente, - Allegato B - Scheda progettuale, - Allegato C - Scheda anagrafica del soggetto proponente e dei soggetti partner, se presenti, - Allegato D - Piano finanziario, - Allegato E - Comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

La documentazione, dovrà pervenire, a pena di esclusione, ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL BUR, a mezzo PEC all'indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, anche mediante l'utilizzo della PEC del Centro di servizio per il volontariato territorialmente competente, oppure da casella e-mail non certificata al sopraccitato indirizzo PEC, a seguito di processo di scansione dell'istanza sottoscritta in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000) con indicato in oggetto: "AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE ANNO 2018 e il nominativo del soggetto proponente (o capofila in caso di partenariato)". Nel caso di trasmissione da e-mail non certificata, sarà possibile effettuare invii multipli purché venga esplicitata nell'oggetto anche la numerazione progressiva dell'invio. Il termine per la presentazione della domanda di finanziamento – debitamente compilata e corredata dagli Allegati di cui sopra – è perentorio.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando pertanto esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra natura, il progetto non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

9) Cause di inammissibilità

Le istanze non saranno ritenute ammissibili se: a) privi di uno o più requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 3; b) presentati, in forma singola o associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così

come individuati al paragrafo 1; c) redatti mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, così come elencata al precedente paragrafo 8;

d) privi della firma del legale rappresentante, accompagnata da documento d'identità in corso di validità, ove previsto dalla modulistica; e) pervenute all'Amministrazione regionale oltre il termine di cui al precedente paragrafo 8; f) pervenute con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 8; g) privi di uno o più documenti elencati ai precedenti paragrafi 3 e 8; h) l'iniziativa progettuale si realizzerà al di fuori del territorio regionale; i) prevedono una durata diversa da quella indicata al paragrafo 4; j) richiedono un finanziamento pubblico che non rispetta i limiti previsti al paragrafo 5 o che risulta superiore all'80% del costo complessivo dell'iniziativa progettuale; k) che non prevedano lo svolgimento di attività di interesse generale di cui al paragrafo 2; l) che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dal paragrafo 3. Le domande di finanziamento che non rispettano una o più delle suddette condizioni non saranno ammesse a valutazione.

10) Valutazione progetti

La verifica delle condizioni di ammissibilità e la successiva valutazione dei progetti saranno effettuate da una Commissione, all'uopo costituita e nominata dal Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove Marginalità e inclusione sociale, con apposito provvedimento direttoriale. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti in applicazione dei criteri individuati nella griglia sotto riportata.

Al termine della fase istruttoria, la struttura regionale competente stilerà la graduatoria sulla base delle risultanze della Commissione e formulerà una proposta di riparto fino a concorrenza delle risorse disponibili. La graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento sarà in ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parità di punteggio prevarrà il progetto che avrà conseguito il punteggio più alto nel criterio relativo alla quota di cofinanziamento. In caso di ulteriore parità verrà ammesso il progetto che avrà ottenuto un maggior punteggio sulle caratteristiche di innovazione sociale. Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito internet regionale, www.regione.veneto.it con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso. Saranno ammesse a riparto le progettualità che avranno conseguito un punteggio di almeno 60/100. Qualora risultassero eventuali economie, le stesse verranno utilizzate a scorrimento della graduatoria fino al suo completo utilizzo.

CRITERI PUNTI max in centesimi

A REQUISITO SOGGETTIVO

A1 Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila e dei soggetti partner nell'ambito della/e area/e prioritaria/e di intervento prescelta/e > 5 <= 10 anni = 10 punti > 3 <= 5 anni = 5 punti > 1 <= 3 anni = 3 punti <= 1 anno = 1 punto 10

B CARATTERISTICHE INIZIATIVA

B1 Congruità, coerenza, completezza e rispondenza del progetto presentato rispetto a obiettivi, aree prioritarie di intervento e attività di interesse generale 10

B2 Valenza locale del progetto: da 1 o 2 comuni: 1 punto da 3 a 5 comuni: 3 punti da 6 a 10 comuni: 5 punti 10 da 6 a 10 comuni, in almeno 2 province: 7 punti oltre 10 comuni in almeno 3 province: 10 punti B3 Partenariato: nessuno: 0 punti; per ogni partner 1 punto, fino ad un massimo di 10 punti 10

B4 Collaborazioni gratuite con enti pubblici e/o privati. Il punteggio varia da 0 a 5 punti, a seconda del numero e della qualità della collaborazione documentata

B5 Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa 10

B6 Realizzazione di attività d'interesse generale che coinvolgono più aree prioritarie d'intervento: 1 punto = un'area prioritaria 3 punti se coinvolgono due aree prioritarie 5 punti se coinvolgono tre aree prioritarie 5 B7 Caratteristiche di innovazione sociale, intesa come attività e servizi che soddisfano

bisogni sociali e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e collaborazioni, aumentando la possibilità di azione per la comunità di riferimento. 10

B8 Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partner, indipendentemente dal finanziamento regionale: si = 5 punti no = 0 punti 5

C ELEMENTI FINANZIARI

C1 Quota di cofinanziamento del soggetto proponente e degli eventuali partner: 1 punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto, fino ad un massimo di 5 5

C2 Capacità di realizzazione dell'iniziativa o del progetto (rapporto tra costo iniziativa o progetto e le entrate totali dell'ente proponente risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo (rendiconto approvato dall'assemblea; in caso di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate delle associazioni proponente e partner che partecipano finanziariamente all'iniziativa) 5

C3 Coerenza tra le attività descritte nel progetto e il piano finanziario. 5 C4 Congruità complessiva dei costi del piano 5

11) Avvio del progetto e documentazione da allegare

L'avvio delle attività dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria. Entro il medesimo termine le associazioni risultate beneficiarie di contributo dovranno trasmettere tramite PEC all'indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it la seguente documentazione:

- comunicazione di avvio attività, utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet www.regione.veneto.it/web/sociale/
- copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari impiegati nelle attività progettuali,
- scheda dati anagrafici e posizione fiscale del soggetto proponente o, in caso di partenariato, dell'ente capofila. La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.

12) Trasparenza, Pubblicità e Privacy

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Veneto www.regione.veneto.it - Bandi, Avvisi e Concorsi e sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto; è altresì disponibile, in formato editabile, alla pagina dedicata alla Direzione servizi sociali www.regione.veneto.it/web/sociale/. Dall'assegnazione del finanziamento regionale discende l'obbligo per i proponenti e partner del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, con dicitura che lo stesso "è finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali". L'utilizzo del/dei loghi ufficiali del Ministero e della Regione Veneto è soggetto a previa autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta da parte del beneficiario. Il soggetto proponente (capofila, in caso di partenariato) dovrà pubblicare sul proprio sito internet, contestualmente all'avvio delle attività, il formulario dell'iniziativa progettuale, comprensivo del piano economico. In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), il trattamento di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia e il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Servizi sociali. Il Responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia. La casella mail a cui rivolgersi è dpo@regione.veneto.it La partecipazione all'Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.

13) Modalità di erogazione del contributo

Il finanziamento regionale sarà erogato in due tranches: - un acconto pari all'80% del finanziamento concesso, su acquisizione via PEC della comunicazione di avvio delle attività progettuali, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila, in caso di partenariato, nei termini

previsti dal presente avviso, accompagnata da apposita garanzia fideiussoria o assicurativa (paragrafo 15) e dalla documentazione di cui al paragrafo 11, da trasmettersi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria; - il saldo pari al 20% del finanziamento sarà erogato a conclusione del progetto (che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.10.2019) e a seguito di acquisizione via PEC della seguente documentazione, da trasmettersi alla struttura competente entro e non oltre il 15 dicembre 2019: - rendicontazione finale delle spese sostenute, redatta come dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario, attestante l'avvenuta attuazione di tutte le attività progettuali ammesse a finanziamento; a tale dichiarazione dovranno essere allegati l'elenco analitico delle spese complessivamente sostenute sulla base del Piano finanziario di cui all'Allegato D, i dati della documentazione che comprova tali spese e una relazione dalla quale risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa e i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti; - relazione finale presentata dalla Regione al Ministero inerente la descrizione dell'attuazione degli interventi realizzati in esecuzione dell'Accordo di programma, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti. Tale rendicontazione, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di programma, dovrà essere presentata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia dell'Accordo, ovvero entro il 02/02/2020.

La liquidazione del contributo assegnato a ciascun beneficiario, sarà subordinata all'effettiva erogazione alla Regione delle risorse ministeriali di cui all'art. 6 dell'Accordo di programma.

In caso di partenariato la documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere redatta dal soggetto capofila. Qualora l'importo delle spese rendicontate dovesse essere inferiore al costo totale del progetto ammesso a finanziamento (inclusa la quota di co-finanziamento), la somma da erogare a saldo sarà corrispondentemente ridotta in sede di liquidazione.

14) Monitoraggio

Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio: entro 30 giorni dalla scadenza del primo semestre di attuazione del progetto (con riferimento alla data di avvio del medesimo) gli enti beneficiari dovranno trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, comprensivo anche di un elenco delle spese sostenute, redatto in base al piano finanziario.

15) Fideiussione

I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'80% del finanziamento concesso per l'iniziativa o il progetto.

La fideiussione dovrà: - essere rilasciata obbligatoriamente da: - istituti bancari, - intermediari finanziari non bancari iscritti all'Albo Unico di cui all'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) - compagnie assicurative autorizzate dall'Ivass all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it), - contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 secondo comma del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta,

- contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della rendicontazione finale, desumibile da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

16) Revoca del finanziamento

La Regione potrà disporre la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti:

- perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto; - non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari; -

interrompa, modifichi o non completi l'esecuzione e la realizzazione del progetto finanziato dall'Amministrazione; - compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazione semestrale e finale) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio; - compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione; - eroghi le risorse per attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;

- non rispetti le regole di pubblicità di cui al paragrafo 12; - apporti variazioni al progetto approvato, relativamente agli elementi che, in sede di valutazione, hanno determinato un punteggio pari alla soglia minima di ammissibilità a finanziamento; - non abbia rispettato, in termini generali, le condizioni stabilite dal presente Avviso o utilizzi le risorse pubbliche in modo non conforme alle finalità del presente avviso.

17) Clausola di salvaguardia

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possono vantare diritti nei confronti della Regione Veneto. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

18) Responsabile del procedimento e Informazioni

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Servizi Sociali – Rio Novo 3493 – 30123 Venezia. Informazioni in merito al presente Avviso possono essere richieste a: U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove Marginalità e Inclusione sociale e-mail: servizisociali@regione.veneto.it pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it Tel. 041 2791390, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso, tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

19) Foro competente

NB

PER GLI ALTRI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

PROGRAMMAZIONE SOCIALE

LAZIO

Notizia 11 giugno 2018 Notizia di presentazione della proposta di deliberazione consiliare n. 12 del 4 giugno 2018.

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di deliberazione consiliare concernente: “APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIALE REGIONALE DENOMINATO «PRENDERSI CURA, UN BENE COMUNE»”.

SANITA'

ABRUZZO

L.R.18.6.18, n. 14 - Disposizioni in materia sanitaria. (BUR n. 65 del 20.6.18)

Art. 1

(Disposizioni in materia di sanità convenzionata)

1. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 18 luglio 2017, l'indennità aggiuntiva di cui al Capo II art. 13, comma 1, dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 916 del 9 agosto 2006, è confermata in quanto correlata allo svolgimento della attività di Continuità Assistenziale a garanzia del miglioramento dei servizi ai

cittadini e dell'integrazione tra professionisti operanti nel settore delle prestazioni assistenziali della Medicina Convenzionata.

2. Nel rispetto delle competenze assegnate ai medici di Continuità Assistenziale ed in linea con gli obiettivi posti dall'art. 67 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e s.m.i. e dei Principi Generali di cui all'art. 14, comma 9, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e s.m.i., l'indennità di cui al comma 1 si intende finalizzata alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto, anche in termini di disponibilità, allo svolgimento di tutte le attività, essendo prioritariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina Generale e a garantire migliori standard qualitativi delle prestazioni sanitarie.

BASILICATA

DGR 8.6.18, n.491 - Art. 2 bis del decreto legge 29 marzo 2016 n.42: Contratti di formazione specialistica aggiuntivi Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. (BUR n. 25 del 20.6.18)

Note

Viene approvato RE il finanziamento di numero tre contratti di formazione specialistica aggiuntivi in farmacia ospedaliera della durata di anni quattro in favore della Università degli Studi di Napoli "Federico II", per un importo per ciascun contratto di durata quadriennale di € 60.000,00 e per un totale complessivo di € 180.000,00.

EMILIA-ROMAGNA

DGR 14.5.18, n 694 - Recepimento del "Verbale d'intesa fra la Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generali per il riconoscimento dell'indennità di associazionismo alle forme associative di rete e/o gruppo dotate di applicativi differenti". (BUR n. 172 del 13.6.18)

Note

PREMESSA

L'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i. individua, tra i compiti del medico, la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale, su supporto informatico (art.45, comma 2, lettera B).

Lo stesso Accordo Collettivo Nazionale individua, quale condizione per la costituzione di una forma associativa (di rete e/o gruppo), "il collegamento reciproco degli studi dei medici con sistemi informatici tali da consentire l'accesso alle informazioni relative agli assistiti" (art.54, commi 8 e 9).

IL PROGETTO SOLE

L'Accordo Integrativo Regionale 29 settembre 2006, di cui alla propria deliberazione n.1398 del 9/10/2006, assegna al "Progetto SOLE" il ruolo di strumento informatico per la realizzazione di una rete integrata finalizzata allo scambio di informazioni e rileva come l'evoluzione tecnologica ponga la necessità di adeguati investimenti per garantire l'informatizzazione dei medici di medicina generale, occasione per concordare standard e modalità per la tenuta della scheda individuale.

GLI ULTERIORI ACCORDI CON I MMG

L'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 29 luglio 2009 stabilisce che il medico, per la trasmissione delle informazioni elementari (art.59 bis, comma 1), utilizza "i sistemi informativi messi a disposizione dalle Regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale" (art.13 bis, comma 5), disponendo inoltre che il rispetto di quanto previsto dal comma 5 costituisce condizione irrinunciabile per l'accesso ed il mantenimento della convenzione (art.13 bis, comma 6).

L'Accordo Integrativo Regionale 4 Luglio 2011 (di cui alla propria deliberazione n.1117 del 27/7/2011) prevede che sia l'informatizzazione che l'utilizzo dei sistemi informativi messi a

disposizione dalla Regione (“Sistema SOLE”) sono condizioni imprescindibili sia per l’accesso che per il mantenimento della convenzione con il S.S.N., in conformità di quanto indicato esplicitamente dall’art.13 bis, comma 5 e 6 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;

IL VERBALE DI INTESA

Con propria deliberazione n.529 del 20 aprile 2017 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il “Verbale d’intesa fra la Regione Emilia-Romagna – Assessore Politiche per la Salute e le Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale per la proposta ai MMG del nuovo software di Scheda Sanitaria Individuale (Cartella SOLE)” sottoscritto il 6 aprile 2017.

Il verbale di intesa di cui alla propria deliberazione n.529/2017 ha previsto la possibilità di scelta da parte dei medici di assistenza primaria riguardo l’applicativo in uso, determinando la presenza di forme associative di rete/gruppo con applicativi differenti al proprio interno;

Il medesimo verbale di intesa stabilisce che la Regione Emilia-Romagna garantisce la piena funzionalità ed operatività dell’applicativo proposto (“Cartella SOLE”) e la sua compatibilità operativa con gli altri S.W. accreditati e che la scelta individuale non può costituire criterio differenziale per l’adesione e relativo riconoscimento alle forme associative della medicina generale o per qualunque altra applicazione e/o interpretazione di norme contrattuali.

Alla trattativa per la definizione del verbale di intesa hanno partecipato, in conformità a quanto previsto dall’art.22, comma 10, del vigente A.C.N. per la medicina generale citato, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del medesimo Accordo Collettivo Nazionale, e precisamente: FIMMG, SNAMI, SMI, Intesa Sindacale (CISL Medici - FP CGIL Medici – SIMET – SUMAI);

LA DISPOSIZIONE

Viene recepito il “Verbale d’intesa fra la Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e le Organizzazioni Sindacali dei medici di medicina generale per il riconoscimento dell’indennità di associazionismo alle forme associative di rete e/o gruppo dotate di applicativi differenti”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) (a cui si fa rinvio).

DGR 18.6.18, n. 916- Aggiornamento del Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle relative tariffe in materia di procreazione medicalmente assistita. (BUR n. 183 del 21.6.18)

DGR 18.6.18, n. 919 - Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2018. (BUR n. 194 del 28.6.18)

Note

Viene determinato il volume complessivo di risorse a finanziamento della spesa corrente del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2018 in **8.161,282** milioni di euro.

Le risorse complessivamente disponibili sono ripartite come di seguito riportato:

- **7.528,878** milioni di euro vengono destinati al finanziamento dei Livelli di assistenza; il riparto tra le Aziende sanitarie avviene: a quota capitaria, per funzioni e progetti a rilievo sovra-aziendale e per specificità non riflesse dai criteri ordinari di finanziamento; nella cifra di cui sopra sono ricompresi 320 milioni di euro che costituiscono la quota a finanziamento del FRNA a carico del FSR; sono inoltre compresi euro **51.975.000,00** a finanziamento dell’ARPAE (Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna);

- **30,475** milioni di euro finanziano l’integrazione alla quota capitaria delle Aziende Usl e garantiscono il sostegno ai piani di riorganizzazione ed all’equilibrio economico-finanziario aziendale;

- **65,250** milioni di euro sono riservati al finanziamento del Sistema integrato Servizio Sanitario Regionale - Università;

- **134,743** milioni di euro finanziano la qualificazione dell'assistenza ospedaliera delle Aziende Ospedaliere e IRCCS, e garantiscono il sostegno ai piani di riorganizzazione ed all'equilibrio economico-finanziario aziendale;
- **40,925** milioni di euro sono destinati al finanziamento delle strutture e delle funzioni regionali e dell'innovazione;
- **361,010** milioni di euro comprendono:
 - **40,000 milioni di euro destinati al Fondo risarcimento** danni da responsabilità civile per far fronte ai risarcimenti assicurativi di seconda fascia (sinistri oltre la soglia di 250.000 euro) per le Aziende partecipanti al "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie";
 - **36,000** milioni di euro che costituiscono il Fondo regionale a finanziamento dei costi per l'acquisizione dei medicinali innovativi HCV; tali finanziamenti costituiscono budget di programmazione per le aziende sanitarie e vengono ripartiti alle aziende sanitarie in relazione ai trattamenti attesi per l'esercizio;
 - **74,519** milioni di euro che costituiscono il Fondo regionale a finanziamento dei costi per l'acquisizione dei farmaci oncologici innovativi; tali finanziamenti costituiscono budget di programmazione per le aziende sanitarie e vengono ripartiti alle aziende sanitarie in relazione ai consumi attesi per l'esercizio;
 - **33,281** milioni di euro costituiscono il Fondo regionale a finanziamento dei costi per i fattori della coagulazione del sangue per il trattamento di pazienti emofilici;
 - **42,000** milioni sono destinati al finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'esercizio 2018 relativi alle immobilizzazioni entrate in produzione entro il 31.12.2009;
 - **119,908** milioni di euro restano accantonati a garanzia del finanziamento degli oneri contrattuali del personale dipendente e convenzionato;
 - **15,302** milioni di euro restano accantonati per fronteggiare emergenza aviaria, altre eventuali emergenze si dovessero riscontrare in corso d'anno;
- come analiticamente rappresentato nella Tabella 1, parte integrante del presente provvedimento.

LAZIO

Determinazione 4 giugno 2018, n. G07202 Piano per la malattia diabetica. Rinnovo del gruppo di lavoro regionale per la malattia diabetica. (BUR n. 49 del (14.6.18)

Note

Viene rinnovata la composizione del gruppo di lavoro per la malattia diabetica a supporto tecnico della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali che risulta composto come di seguito elencato:

- il Dirigente dell'Area Cure Primarie o suo delegato
- il Dirigente di Ufficio della programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria o suo delegato
- il Dirigente dell'Area programmazione della rete ospedaliera e risk management o suo delegato
- il Dirigente dell'Area politica del farmaco o suo delegato
- il Dirigente dell'Area prevenzione e promozione della salute o suo delegato
- un rappresentante del Dipartimento di Epidemiologia del SSR
- un rappresentante della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)
- un rappresentante della Società Nazionale di Aggiornamento per il Medico di Medicina Generale (SNaMID)
- un rappresentante dell'Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri
- un rappresentante della Associazione Medici Diabetologi (AMD)
- un rappresentante della Società Italiana di Diabetologia (SID)
- un rappresentante della Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità (SIMDO)
- un rappresentante della Società Italiana di Diabetologia Pediatrica (SIEDP)
- un rappresentante della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP)
- un rappresentante della Società di Formazione Permanente per la Medicina Specialistica (SiFop)

- un rappresentante della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI)
- un rappresentante del Coordinamento regionale dei Collegi IPASVI del Lazio
- un rappresentante dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
- un rappresentante della Associazione dei Pazienti CLADIAB

Il Gruppo di lavoro svolgerà le seguenti funzioni:

- prevenzione (individuazione e cura dei soggetti a rischio – diagnosi precoce) del diabete, della obesità e del rischio cardiovascolare
- coordinamento ed implementazione della rete assistenziale
- Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA)
- assistenza farmacologica
- diabete giovanile e transizione dall'età pediatrica all'età adulta, nonché l'assistenza alle donne con diabete gestionale e/o diabete in gravidanza
- monitoraggio e indicatori (cartella diabetologica, rete informatica, utilizzo banche dati per la rilevazione di dati epidemiologici)

Il Gruppo di lavoro regionale potrà avvalersi di volta in volta della collaborazione di ulteriori esperti e competenti in materia per la trattazione di argomenti specifici quali, tra gli altri, il neurologo, l'oftalmologo, il nefrologo, il podologo.

Per l'attività svolta dai singoli componenti non è previsto alcun compenso

Il gruppo di lavoro regionale avrà mandato triennale e si riunirà con cadenza almeno quadrimestrale.

Determinazione 4 giugno 2018, n. G07203 Coordinamento regionale della Rete Assistenziale di Cure Palliative della Regione Lazio. Rinnovo e aggiornamento. . (BUR n. 49 del (14.6.18)

Note

Viene rinnovato ed aggiornare il Coordinamento Regionale della Rete Assistenziale di Cure Palliative a supporto tecnico della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, che risulterà così composto:

- Dirigente dell'Area Cure Primarie della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, coordinatore del Gruppo
- Dirigente dell'Ufficio "Programmazione servizi territoriali e delle attività distrettuali e umanizzazione"
- 2 Rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali
- 1 rappresentante delle Aziende Ospedaliere
- 1 rappresentante di IRCCS
- 1 rappresentante dei Policlinici Universitari
- 1 rappresentante della Società Scientifica Italiana di Cure Palliative (SICP)
- 1 rappresentante delle Società Scientifiche della Medicina Generale
- 1 rappresentante dell'Ordine dei Medici Provincia di Roma
- 1 rappresentante dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
- 1 rappresentante infermiere (Collegio IPASVI)

Per quanto riguarda le cure palliative e la terapia del dolore pediatrico: 2 rappresentanti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 1 rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali 1 rappresentante Pediatra di Libera Scelta della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP)

Il Coordinamento regionale della Rete di Cure Palliative in applicazione della Legge 38/2010 svolge le seguenti funzioni coerentemente con quanto previsto nell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2010:

- definizione di linee di indirizzo per l'organizzazione della rete di Cure palliative dell'adulto e della rete della Terapia del dolore e Cure Palliative in età pediatrica
- promozione delle attività di ricerca, formazione, informazione e comunicazione
- definizione di indirizzi per la sorveglianza epidemiologica
- promozione della qualità delle cure

Il Coordinamento regionale potrà avvalersi, di volta in volta e qualora ritenuto necessario, della collaborazione di ulteriori esperti in materia per la trattazione di argomenti specifici, nonché di rappresentanti delle Associazioni dei pazienti.

Il Coordinamento regionale avrà mandato triennale eventualmente rinnovabile, alla scadenza, e si riunirà con cadenza almeno trimestrale.

Per l'attività svolta dai singoli componenti non è previsto alcun compenso.

Decreto del Commissario ad Acta 5 giugno 2018, n. U00226 - Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale. Testo Unico. (BUR n. 50 del 19.6.18)

Note

Vengono recepiti ed integrati nel Testo Unico denominato “Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale” i seguenti provvedimenti:

- Decreto del Commissario ad Acta n. U00159 del 13 maggio 2016 relativo all'approvazione del Documento “Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale”;
- Decreto del Commissario ad Acta n. U00377 del 17 novembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione del documento “Programmazione dell’offerta di posti letto di post-acuzie riabilitativa e medica”. Integrazione del DCA n. 159/2016 “Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale”;
- Decreto del Commissario ad Acta n. U00217 del 6 giugno 2017 avente ad oggetto “Modifica del Decreto del Commissario ad Acta n. U00159 del 13.5.2016 “Approvazione del documento “Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale”;
- Determinazione n. G00257/2017 avente ad oggetto “Criteri per l’accesso alle strutture di ricovero riabilitativo intensivo di pazienti in età pediatrica”, (Codice 56);
- Determinazione n. G05488/2018 avente ad oggetto “Integrazione alla Determinazione della Regione Lazio n. G00257 del 13 gennaio 2017. Approvazione del documento inerente: “Criteri per l’accesso alle Unità per le Disabilità Gravi in Età Evolutiva – UDGEE (Codice 75)”.

Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale

TESTO UNICO

Documento redatto dal Gruppo di Lavoro Regionale Tecnico di supporto alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali per la riorganizzazione della Rete Assistenziale Riabilitativa, ai sensi del DCA n. U00200/2015, approvato in data 21 gennaio 2016*, e condiviso in fase di consultazione dalle Associazioni di categoria in data 3 maggio 2016.

INDICE

PREMESSA

1 ACCESSO E TRASFERIMENTO NEI DIVERSI SETTING ASSISTENZIALI

1. AMBITO OSPEDALIERO

1.1 Lungodegenza medica-riabilitativa

- 1.2 Trattamento intensivo (Unità di riabilitazione intensiva)
- 1.3 Trattamento intensivo ospedaliero ad alta specializzazione
 - 1.3.1 Unità per le gravi cerebrolesioni acquisite e gravi traumi encefalici
 - 1.3.2 Unità per le mielolesioni (Unità Spinale e Centro Spinale)
 - 1.3.3 Unità per le gravi patologie cardiologiche
 - 1.3.4 Unità per le gravi patologie respiratorie 13
 - 1.3.5 Unità per le gravi disabilità dell'età evolutiva - UDGEE
 - 1.3.5.1 Criteri per l'accesso alle Unità per le Disabilità Gravi in Età Evolutiva UDGEE (cod 75)
- 1.4 Definizione dei criteri per l'accesso alle strutture di ricovero riabilitativo intensivo di pazienti in età pediatrica
- 1.5 Progetto Riabilitativo Individuale

2. AMBITO TERRITORIALE

- 2.1 Trattamento intensivo (Nucleo di riabilitazione intensiva residenziale)
- 2.2 Trattamento estensivo (Nucleo di riabilitazione estensiva residenziale e semiresidenziale)
- 2.3 Trattamento socio-riabilitativo (Nucleo socio-riabilitativo residenziale e semiresidenziale)
- 2.4 Trattamento riabilitativo non residenziale

3. STIMA DEL FABBISOGNO TERRITORIALE

ALLEGATI ALLEGATO A

- Scheda di trasferimento

ALLEGATO B - Contenuti cartella riabilitativa ospedaliera

ALLEGATO C - Contenuto diario riabilitativo ALLEGATO D - Indicazioni cliniche per l'accesso al percorso riabilitativo territoriale non residenziale per alcune particolari condizioni patologiche dell'età evolutiva e adulta

ALLEGATO E - Decreto del Commissario ad Acta n. U00377 del 17/11/2016 "Approvazione del documento "Programmazione dell'offerta di posti letto di post-acuzie riabilitativa e medica". Integrazione del DCA n. 159/2016 "Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale"

NB

CONSIDERATA LA COMPLESSITA' DEL DOCUMENTO SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Determinazione 5 giugno 2018, n. G07208 D.G.R. n. 693 del 21/10/2014. Approvazione schema di Accordo attuativo per la realizzazione del Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Unità Operativa Complessa 2018. (BUR n. 50 del 19.6.18)

Note

Viene approvato lo schema di Accordo attuativo tra Regione Lazio e Istituto di Studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" per la realizzazione del Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Unità Operativa Complessa 2018, allegato alla presente determinazione.

ACCORDO ATTUATIVO CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI DI UNITA' OPERATIVA COMPLESSA - 2018

(Accordo Quadro per lo svolgimento di specifiche attività di formazione specialistica, ricerca e studio in materia sanitaria – Deliberazione Giunta Regionale n° 693 del 21/10/2014 rinnovato, ai sensi dell'art. 4, per espressa volontà delle parti fino al 27 giugno 2020)

TRA La Regione Lazio, rappresentata nel presente atto dal Dirigente ad interim dell'Area Formazione, Comunicazione, Ricerca e Innovazione della Direzione Salute e Politiche Sociali,

E

l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio denominato "Arturo Carlo Jemolo", rappresentato nel presente atto dal Direttore F.F. domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Istituto Regionale

di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", Via Giulio Cesare 31 - Roma, codice fiscale 96154600587,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art.1

Oggetto L'Istituto Studi Giuridici del Lazio "A. C. Jemolo" organizza e gestisce i Corsi di formazione manageriale per Dirigenti di Unità Operative Complesse della Regione Lazio – anno 2018, in ottemperanza degli artt. 15 e 16 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., dell'art.7 del D.P.R. 484/1997, nonché delle disposizioni della Conferenza dei Presidenti le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 10/07/2003.

Art. 2

Indirizzo dell'attività formativa

Il Corso si svolgerà in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni del Documento sulla Formazione Manageriale, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 10/07/2003 rispetto ai contenuti, alla metodologia didattica, alla durata, ai termini di attivazione, nonché alle modalità di conseguimento di certificazione. Il corso di formazione manageriale ha lo scopo di fornire strumenti e tecniche propri del processo manageriale e svilupperà tematiche relative all'Organizzazione e gestione dei servizi sanitari, agli Indicatori di qualità dei servizi, alla Gestione delle risorse umane, ai Criteri di finanziamento ed elementi di bilancio e controllo (come previsto al Punto 2.2 del sopracitato Documento sulla Formazione Manageriale).

L'indirizzo dell'attività formativa, i contenuti e le metodologie didattiche sono stabiliti dalla Commissione paritetica di cui all'art 3 del presente accordo. Il Responsabile scientifico dei corsi, i coordinatori dei moduli didattici, nonché i docenti da impegnare nell'attività didattica saranno individuati dalla Commissione paritetica in conformità alle norme che regolano l'attività istituzionale dei rispettivi enti. Il programma didattico dei corsi sarà elaborato e approvato dalla suddetta Commissione paritetica, che potrà anche decidere variazioni nel contenuto delle tematiche relative del corso, ferma restando la durata minima di 100 ore di didattica, prevista dalla normativa vigente. Il corso si potrà svolgere in varie edizioni, ciascuna delle quali avrà una durata di 128 ore con la partecipazione di massimo 30 partecipanti a ciascuna edizione, salvo diversa determinazione assunta in relazione alle esigenze di servizio dei partecipanti ed al raggiungimento degli obiettivi didattici. Ciascuna edizione si concluderà entro 6 mesi dall'inizio dell'attività didattica, salvo gli esami finali e il colloquio. I corsi saranno tenuti presso la sede dell'Istituto "A.C. Jemolo" in Roma, Viale Giulio Cesare e saranno articolati in 2 giornate di formazione settimanali, di regola il giovedì pomeriggio ed il venerdì, salvo diversa decisione della Commissione paritetica assunta in relazione alle esigenze di servizio dei partecipanti ed al raggiungimento degli obiettivi didattici.

Art 3 Commissione Paritetica

Al fine di assicurare l'attuazione del presente accordo è istituita una Commissione paritetica composta da due rappresentanti per ciascuna Parte.

La Commissione paritetica provvede, secondo le direttive ricevute dalle Parti, a:

- a. definire il programma, i contenuti e le modalità di attuazione dei corsi, sentito il Comitato scientifico per la didattica sanitaria dell'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo";
- b. monitorare lo stato di attuazione delle iniziative e i risultati conseguiti;
- c. individuare le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate dal monitoraggio;
- d. informare i vertici istituzionali delle Parti sull'andamento complessivo delle attività;
- e. svolgere gli ulteriori compiti eventualmente previsto dall'accordo attuativo.

Art. 4

Conclusione del Corso

A conclusione del Corso i partecipanti che abbiano seguito il numero totale delle ore previste (così come disciplinato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del

10/07/2003) dovranno sostenere una verifica conclusiva tesa a rilevare il grado di proficua acquisizione degli strumenti e delle tecniche proprie del processo manageriale. L'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "A. C. Jemolo", dopo l'espletamento della verifica finale, trasmetterà all' Area Formazione, Comunicazione, Ricerca e Innovazione della Direzione Salute e Politiche sociali della Regione Lazio, una relazione finale con l'elenco degli aventi diritto all'attestato sulla base delle presenze e del superamento della verifica conclusiva dei partecipanti al corso.

Art.5

Sede di svolgimento I

Il Corso si svolgerà presso la sede di Roma dell'Istituto, in Viale Giulio Cesare, 31 secondo il calendario concordato tra le parti.

Art.6

Oneri finanziari

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, le parti concordano che, ai sensi dell'art.16-quinquies, comma 4, del decreto legislativo n .229/1999 gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale partecipante pro quota. Ciascun partecipante dovrà versare la relativa quota di partecipazione per intero entro i termini definiti dal Bando, pena l'esclusione, su IBAN – IT89L0578704020095570161782, intestato a: Istituto di Studi Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo".

Art.7 Riserva L'Istituto "A.C. Jemolo", si riserva la facoltà di non attivare il corso qualora il numero di iscrizioni sia inferiore a 15.

Roma,

Per la Regione Lazio Il Dirigente ad interim dell'Area Formazione, Comunicazione, Ricerca e Innovazione

Per l'Istituto di Studi Giuridici del Lazio "A. C. Jemolo" Il dirigente ff

Determinazione 5 giugno 2018, n. G07214 Piano Nazionale della Cronicità'. Istituzione del Gruppo di lavoro regionale di coordinamento e monitoraggio. Nomina dei componenti. (BUR n. 50 del 19.6.18)

Note

Viene istituito il Gruppo di lavoro regionale di coordinamento e monitoraggio delle azioni previste dal Piano Nazionale Cronicità,

Le attività del gruppo di lavoro saranno coordinate dal Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali

Il Gruppo di lavoro si avvarrà della collaborazione del referente indicato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio, nella persona del Dott. Mirko Di Martino.

Il Gruppo di lavoro potrà avvalersi, di volta in volta, della collaborazione di ulteriori esperti in materia per la trattazione di argomenti specifici, nonché di rappresentanti di altri Organismi portatori di interesse.

La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito

L'attività del Gruppo di lavoro dovrà concludersi entro due anni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Determinazione 5 giugno 2018, n. G07347 Istituzione dell'"Elenco dei Valutatori per la Qualità" in attuazione del DCA 252/2017 relativo all'istituzione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante e dell'art. 13 della L.R. 4/2003. (BUR n. 50 del 19.6.18)

Note

Si procede, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/03 e s.m.i., alla istituzione dell'"Elenco dei Valutatori per la Qualità", della quale fanno parte tutti i professionisti incardinati nei ruoli delle Aziende ed Enti pubblici del SSR, in considerazione dell'esigenza di garantire il sistema economico, la tenuta dei conti, rendere compatibile l'attuale manovra con le risorse disponibili e soprattutto in ragione della necessità di garantire l'imparzialità e la terzietà dell'Organismo, alla luce di quanto affermato dalla sentenza TAR Molise n.65/2018, per i quali l'amministrazione regionale sia in possesso della manifestazione di disponibilità a partecipare alle attività di formazione, aggiornamento e successivo utilizzo alle attività di Auditor delle Commissioni di Verifica Regionale, anche ai sensi di quanto previsto dal DCA n. U00469/2017;.

Viene nominato, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1, punto 4., del DCA n. n. U00252/2017, quale responsabile dell'"Elenco dei Valutatori per la Qualità", il Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditementi, nella sua funzione di Responsabile dell'Organismo Tecnicamente Accreditante.

Viene individuato, quale responsabile del trattamento dei dati personali, il Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditementi.

Con successivo provvedimento, verranno individuate le modalità operative per l'effettivo utilizzo dei professionisti nelle attività delle Commissioni per la verifica dei requisiti ulteriori per l'accreditamento e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco.

Determinazione 5 giugno 2018, n. G07347 Istituzione dell'"Elenco dei Valutatori per la Qualità" in attuazione del DCA 252/2017 relativo all'istituzione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante e dell'art. 13 della L.R. 4/2003. (BUR n. 50 del 19.6.18)

Note

Si procede, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/03 e s.m.i., alla istituzione dell'"Elenco dei Valutatori per la Qualità", della quale fanno parte tutti i professionisti incardinati nei ruoli delle Aziende ed Enti pubblici del SSR, in considerazione dell'esigenza di garantire il sistema economico, la tenuta dei conti, rendere compatibile l'attuale manovra con le risorse disponibili e soprattutto in ragione della necessità di garantire l'imparzialità e la terzietà dell'Organismo, alla luce di quanto affermato dalla sentenza TAR Molise n.65/2018, per i quali l'amministrazione regionale sia in possesso della manifestazione di disponibilità a partecipare alle attività di formazione, aggiornamento e successivo utilizzo alle attività di Auditor delle Commissioni di Verifica Regionale, anche ai sensi di quanto previsto dal DCA n. U00469/2017;.

Viene nominato, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1, punto 4., del DCA n. n. U00252/2017, quale responsabile dell'"Elenco dei Valutatori per la Qualità", il Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditementi, nella sua funzione di Responsabile dell'Organismo Tecnicamente Accreditante.

Viene individuato, quale responsabile del trattamento dei dati personali, il Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditementi.

Con successivo provvedimento, verranno individuate le modalità operative per l'effettivo utilizzo dei professionisti nelle attività delle Commissioni per la verifica dei requisiti ulteriori per l'accreditamento e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco.

Decreto del Commissario ad Acta 7 giugno 2018, n. U00230 Attuazione del DCA 552/2017: elenco dei soggetti interessati dalla verifica della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2003 e delle strutture interessate dal procedimento di rinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'art. 14 comma 6 della L.R. 4/2003. (BUR n. 51 del 21.6.18)

A. l'elenco di strutture o studi medici autorizzati o autorizzandi comunque iscritti su piattaforma SAAS che NON HANNO PRESENTATO DICHIARAZIONE viene pubblicato in allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, ALLEGATO 1.

I soggetti ricompresi nell'ALLEGATO 1 sono tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DCA 552/2017 (cfr. allegato E con allegato documento di identità in corso di validità) entro il 31 dicembre 2018 mediante la casella di posta elettronica: rinnovoautorizzazione@regione.lazio.legalmail.it.

La presentazione della documentazione richiesta determinerà l'inserimento nell'elenco aggiornato di strutture da sottoporre a campionamento e controllo successivo da parte della ASL nei limiti della stessa percentuale degli altri e consentirà di aggiornare l'interesse al rilascio/conferma dell'autorizzazione; la mancata presentazione nei termini di cui sopra determinerà la conclusione negativa del procedimento avviato con l'iscrizione su piattaforma SAAS (DCA 38/2012 e 43/2012).

B. Viene dato mandato alle Aziende, inderogabilmente entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente elenco, sulla scorta della richiesta del DCA 552/2017, di procedere alla ricognizione complessiva delle istanze formulate dagli studi ex DGR 447/2015 onde consentire alla Regione il controllo incrociato dei dati per i soggetti che hanno rinunciato all'autorizzazione ovvero optato per l'assoggettamento al regime non autorizzativo.

C. le strutture autorizzate da verificare a cura delle ASL nella percentuale del 10% sono quelle di cui all'ALLEGATO 2 (CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA a comprova dell'interesse alla loro autorizzazione o alla conferma dell'autorizzazione) allegato al presente provvedimento, ad integrale sostituzione e aggiornamento di quanto allegato al DCA 552/2017; tali struttura andranno verificate secondo metodo di estrazione, previa redazione di verbale pubblico, almeno il 10% delle strutture autorizzate e/o autorizzande, site nel territorio di competenza, che hanno presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio, assicurando la diversificazione tra le tipologie (ospedaliera, specialistica ambulatoriale e territoriale nei diversi setting) in attuazione dell'art. 15 comma 1 del R.R. 2/2007;

D. Viene ridotta, per il solo anno 2018 e per le sole ASL RM 1 e RM 2, la percentuale di controllo al 5% delle strutture previste nell'allegato 2 in regime esclusivamente autorizzativo, con facoltà di redistribuire la restante parte nel corso del quinquennio;

E. Le strutture autorizzate e accreditate da verificare sono quelle di cui all'ALLEGATO 3 al presente provvedimento (STRUTTURE IL CUI ACCREDITAMENTO SCADDE IL 30.6.2018), al netto delle verifiche ulteriori ed aggiuntive di cui la ASL è stata espressamente investita con circolare prot. n. 150156 del 23.3.2017 ai sensi dell'art. 15 comma 2 del R.R. 2/2007, onde assicurare il controllo completo del 100% delle strutture accreditate nell'arco del quinquennio. Le strutture non estratte o non controllate in corso d'anno, pertanto, saranno inserite nell'elenco posto alla base dell'estrazione per il controllo degli anni successivi, al fine di soddisfare la verifica nel quinquennio.

F. Viene demandata, pertanto, l'analisi delle strutture elencate nell'ALLEGATO 3 (tra le quali la verifica di funzionalità rispetto all'atto programmatico, la rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti ai fini del rinnovo):

- all' Area Programmazione Rete ospedaliera confermando o meno la rispondenza tra i provvedimenti di accreditamento attuali e le scelte di programmazione sanitaria ospedaliera regionale;
- all'Area cure Primarie confermando o meno la rispondenza dell'attuale configurazione delle strutture territoriali alla programmazione socio-sanitaria regionale.
- alle Aziende Sanitarie Locali, per il caso di attività territoriali (cfr. DCA 159/2016), di rilasciare il parere sulla permanenza della funzionalità della struttura al fabbisogno di assistenza al fabbisogno di assistenza in rapporto alle risorse programmate e disponibili;
- alle Aziende Sanitarie Locali, oltre e a prescindere dall'ispezione a campione in loco, di procedere per tutte le strutture soggette a rinnovo dell'accreditamento alla VERIFICA dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, in rapporto ai flussi di accesso ai servizi entro il 31 dicembre 2018, comunicando

alla Regione l'attestazione dell'attività svolta e della qualità dei risultati ottenuti e l'eventuale sussistenza o meno di cause ostative al rinnovo

G. Il rinnovo dell'accreditamento verrà disposto con decreto del Commissario ad Acta, previa verifica dell'attività istruttoria di cui sopra e ispezione per le strutture estratte secondo apposito verbale pubblico; previa verifica dell'attività istruttoria e condizionato risolutivamente all'ispezione negativa in loco da effettuarsi nel quinquennio per quelle strutture non estratte. In caso di verifica negativa si procederà alla diffida e all'avvio del procedimento di diniego.

H. Viene precisato, con riferimento alla questione relativa ad ampliamenti, rettifiche di configurazione, cessioni che:

- il termine di 5 anni ai fini del rinnovo decorre comunque dalla data di rilascio del titolo originario, allo scopo di evitare che la cessione possa fungere da strumento elusivo per l'ultrattività del quinquennio;

- tuttavia, le cessioni e le volture e tutte le modificazioni che hanno presupposto la verifica della ASL sull'intera struttura e la conseguente attestazione della ASL medesima, determinano la necessità di confluire le risorse pubbliche delle ASL verso la verifica di strutture diverse ed ulteriori, e saranno postergate in caso di estrazione da verbale;

- nel caso, invece, di ampliamenti o rettifiche di configurazioni solo parziali, la verifica andrà comunque effettuata, salvo modificazioni tali da aver determinato un controllo sostanziale e complessivo di tutta la configurazione della struttura. Resta in capo alla ASL la congrua valutazione e motivazione dell'attività di verifica resa in tal senso.

I. Viene previsto che il rinnovo dell'accreditamento potrà essere determinato anche per un periodo inferiore al quinquennio ex art. 14 comma 5 della L.R. 4/2003 e parzialmente, in ragione della diversa valutazione del fabbisogno compiuto in rapporto alla Programmazione regionale;

J. Vengono diffidate le strutture ricomprese nell'ALLEGATO 4 (STRUTTURE ACCREDITATE CHE NON HANNO PRESENTATO ALCUN DOCUMENTO), che rappresentano una quota parte di quelle contenute nell'allegato 3 e che alla data del 30 aprile 2018 non hanno presentato alcuna istanza di rinnovo, ad inoltrare, inderogabilmente entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento alla pec:rinnovoaccreditamento@regione.lazio.legalmail.it, l'istanza di rinnovo bollata (modello 6 pubblicato sul sito internet della Regione Lazio), completa di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato E DCA 552/2017) e accluso documento di identità;

K. Vengono diffidate tutte le strutture dell'ALLEGATO 3 che nella colonna adempimenti hanno riscontrato le seguenti indicazioni nella colonna adempimenti: 3. RICHESTA DICHIARAZIONE; 4. RICHIESTA ISTANZA di RINNOVO; 5. RICHIESTA MARCA DA BOLLO E DICHIARAZIONE; 6. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE COMPLETA

a presentare, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'integrazione della domanda; con l'espresso avvertimento che in difetto si procederà alla sospensione dell'accreditamento e del contratto; a presentare, altresì, la marca da bollo ove richiesto.

L. l'elenco delle strutture solo autorizzate per le quali il decorso del quinquennio scade successivamente al 30.6.2018, sarà redatto successivamente, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive pervenute nelle more, aggiornando gli ALLEGATI 1 e 2;

M. l'elenco delle istanze di rinnovo di accreditamento con cadenza biennale verrà aggiornato entro il 31 luglio (scadenza 31.12.2018) ed entro il 31 gennaio (scadenza 30.6.2019), anche tenendo conto delle strutture che hanno presentato istanza in via anticipata rispetto alla scadenza e ricomprese nell'ALLEGATO 5 (STRUTTURE CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA ANTICIPATA). Di queste sarà data puntuale indicazione delle domande ritenute ammissibili e valutate in relazione alla completezza o meno della documentazione trasmessa.

N. Viene precisato che per facilità di consultazione degli allegati viene allegata la legenda al presente provvedimento..

NB

PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Decreto del Commissario ad Acta 8 giugno 2018, n. U00241 Approvazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale anno 2016, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. (BUR n. 51 del 21.6.18)

Note

Viene approvato il Bilancio d'esercizio consolidato per l'anno 2016 di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 118/2011, che si compone di:

- Stato Patrimoniale

Conto Economico

Nota integrativa che formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, elaborati ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., secondo gli schemi di cui al decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013, di modifica degli schemi di bilancio di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

- Rendiconto Finanziario, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 2/2 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Viene approvata la Relazione sulla gestione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritta dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del D.Lgs n. 118/2011, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato 2/4 del D. Lgs. 118/2011.

Viene preso atto delle risultanze contabili del bilancio di esercizio consolidato per l'anno 2016, che presenta un risultato di esercizio pari ad euro 30,382.

NB

PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Decreto del Commissario ad Acta 8 giugno 2018, n. U00244 Oggetto: Rettifica DCA 396 del 23 dicembre 2016. (BUR n. 51 del 21.6.18)

Decreto del Commissario ad Acta 18 giugno 2018, n. U00247 Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2018. (BUR n. 53 del 28.6.18)

Note

Viene approvato il bilancio preventivo economico annuale degli enti del S.S..R secondo gli allegati, a cui si fa rinvio

PUGLIA

DGR 22.5.18, n. 854 Istituzione della Breast Unit network - Centri pugliesi di senologia: definizione dei criteri organizzativi di funzionamento e monitoraggio ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 18/12/2014 recante "Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia" (Rep. Atti n. 185/ CSR del 18/12/2014). (BUR n. 85 del 26.6.18)

Note

Viene istituita la "Breast Unit network - Centri pugliesi di senologia: definizione dei criteri organizzativi di funzionamento e monitoraggio".

SICILIA

DASS 31 maggio 2018. Sospensione delle schede di monitoraggio per la prescrizione dei medicinali soggetti alle note AIFA 1 e 48.

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, nelle more di verificare gli effetti delle iniziative avviate, finalizzate all'uso appropriato dei medicinali soggetti alle note 1 e 48, si procede alla temporanea sospensione delle prescrizioni e degli effetti del D.A. n. 1534 del 31 luglio 2017.

Art. 2

A seguito della verifica dei consumi dei medicinali soggetti alle note 1 e 48, comprovanti l'eventuale mancato riallineamento ai consumi nazionali per la categoria, con successivo provvedimento sarà disposto l'immediato ripristino dell'efficacia del D.A. n. 1534 del 31 luglio 2017.

DASS 1 giugno 2018. Abrogazione della Scheda di monitoraggio per la prescrizione di medicinali a base di rosuvastatina.

Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono confermate, è abrogato l'obbligo di compilazione della scheda di monitoraggio per la prescrizione a carico del SSN dei medicinali a base di rosuvastatina, introdotto con il D.A. n. 834/14.

Art. 2

Ai fini del monitoraggio e controllo dell'appropriatezza prescrittiva della prescrizione a carico del SSR di medicinali a base dell'associazione preconstituita simvastatinaezetimibe, è confermato l'obbligo per il medico prescrittore di compilare la scheda allegata al D.A. n. 834/14.

Ai fini della dispensazione a carico del SSN dei suddetti medicinali, tale scheda, la cui validità massima è dodici mesi, dovrà essere allegata, anche in copia, alla ricetta SSN o al promemoria.

Art. 3

Le strutture sanitarie si devono impegnare ad adottare i provvedimenti necessari alla stretta osservanza del presente decreto attivando iniziative tese a controllare l'appropriatezza prescrittiva e l'andamento della spesa.

DASS 6 giugno 2018. Revisione dei Centri di riferimento regionale per patologie di alta specializzazione e di alto interesse sociale e sanitario. (GURS n. 27 del 22.6.18)

Art. 1

Sono riconosciuti quali centri di riferimento regionale per patologie di alta specializzazione o di alto interesse sociale e sanitario le strutture di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le strutture sanitarie, di cui ai D.A. 2277 del 26 ottobre 2012, così come integrato con il D.A. n. 2006 del 24 ottobre 2013, che non sono state confermate con il presente decreto perdono il riconoscimento di centro di riferimento regionale e, pertanto, non potranno più utilizzare la dicitura "Centro di riferimento regionale" attraverso i mezzi di pubblicità previsti dalla normativa vigente (targhe, insegne, inserzioni, siti web, ecc..).

Art. 3

I centri di riferimento di cui all'allegato elenco, ai fini del loro mantenimento, sono tenuti a trasmettere al servizio 4 "Programmazione ospedaliera" del Dipartimento pianificazione strategica una relazione annuale sull'attività svolta e i risultati conseguiti.

Art. 4

Il servizio 4 "Programmazione ospedaliera" del Dipartimento pianificazione strategica potrà effettuare eventuali variazioni dei centri individuati con il presente provvedimento qualora il nuovo atto di programmazione della rete ospedaliera, in itinere, dovesse prevedere una variazione dell'assetto organizzativo dei presidi ospedalieri e, conseguentemente, dei relativi centri di riferimento.

DD 6 giugno 2018. Piano regionale allergeni anno 2018 - Controllo ufficiale sulla corretta applicazione del decreto legislativo n. 114/2006. (GURS n. 27 del 22.6.18)

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati, è approvato il nuovo "Piano regionale allergeni per l'anno 2018 - controllo ufficiale sulla corretta applicazione del decreto legislativo n. 114/2006", come da tabella n.1 allegata al presente decreto di cui fa parte integrante, sostituendo integralmente il Piano approvato con il D.D.G. n.1541 dell'11 settembre 2015.

DASS 6 giugno 2018. Procedure per l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica. (GURS n. 27 del 22.6.18)

TOSCANA

DECRETO 19 giugno 2018, n. 106 - Consiglio dei cittadini per la salute. Costituzione. (BUR n. 26 del 27.6.18)

Note

Per la composizione del Consiglio e i relativi nominativi si fa rinvio alla lettura integrale del testo

Il Consiglio dei cittadini per la salute rimarrà in carica per la durata della legislatura regionale ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 6, della citata legge regionale n. 40/2005.4. di rinviare a successivi atti l'eventuale integrazione della composizione del Consiglio dei cittadini per la salute, una volta acquisite le designazioni mancanti da parte dei soggetti aventi titolo.

DGR 18.6.18, n. 675 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT N 545 del 21-05-2018. (BUR n. 26 del 27.6.18)

UMBRIA

DGR 4.6.18, n. 579 - Linee guida regionali per la profilassi antimicrobica in chirurgia. (BUR n. 30 del 7.6.18)

VENETO

DGR 8.6.18, N. 817 - Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti. articolo 44, comma 3, legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e deliberazione n. 54/cr del 28 maggio 2018. (BUR n. 58 del 15.6.18)

Note

Il provvedimento fissa i criteri e le modalità operative dell'erogazioni riguardanti il fondo, in ossequio ai precetti indicati dal testo normativo in oggetto indicato.

DGR 8.6.18, N. 817 - Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti. articolo 44, comma 3, legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e deliberazione n. 54/cr del 28 maggio 2018. (BUR n. 58 del 15.6.18)

Note
Il provvedimento fissa i criteri e le modalità operative dell'erogazioni riguardanti il fondo, in ossequio ai precetti indicati dal testo normativo in oggetto indicato.

DGR 8.6.18, N. 796 - Regolamento sull'attività di vigilanza e controllo sull'azienda zero. deliberazione n. 36/cr del 30 aprile 2018. (BUR n. 59 del 9.6.18)

viene approvato il regolamento sull'attività di vigilanza e controllo sull'azienda zero. viene approvato il regolamento sull'attività di vigilanza e controllo sull'azienda zero.

DGR 8.6.18, N. 791 - Avvio nella regione del Veneto di un programma di eliminazione dell'epatite c (hcv). istituzione cabina di regia. (BUR n. 60 del 19.6.18)

si approva l'avvio di un programma di eliminazione dell'epatite c (hcv), attraverso l'istituzione di una cabina di regia che avrà il compito di metterne a punto le relative strategie esplicitando tempi, risorse ed indicatori di processo.

DGR 8.6.18, N. 792 - recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di trento e bolzano del 21/12/2017 (rep. atti n. 247/csr) concernente la proroga al 31/12/2019 del piano nazionale per la prevenzione (pnp) 2014-2018 e approvazione della rimodulazione dei programmi di cui al piano regionale della prevenzione (prp). (BUR n. 60 del 19.6.18)

con il presente provvedimento si intende recepire l'intesa stato-regioni del 21/12/2017 (rep. atti n. 247/csr), che proroga al 31/12/2019 il piano nazionale per la prevenzione (pnp) 2014-2018 e si procede alla approvazione dei programmi rimodulati di cui al piano regionale della prevenzione (prp). il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale

DGR 8.6.18, N. 795 - Rrecepimento dell'accordo recante "riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale nel progetto cure primarie ai sensi della l.r. n. 19/2016. indicazioni alle aziende ulss della regione del Veneto.(BUR n. 60 del 19.6.18)

il presente provvedimento recepisce l'accordo sottoscritto con le oo.ss. a seguito della conclusione dei lavori svolti dal tavolo di trattativa di cui al decreto del direttore generale dell'area sanità e sociale n. 5 del 17/01/2018, finalizzato a proporre integrazioni e/o miglioramenti alla dgr n. 1335 del 16/08/2017 (con la quale sono state date indicazioni alle aziende ulss in materia di riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale nel progetto cure primarie ai sensi della l.r. n. 19/2016).

BOLZANO

DGP 29.5.18, n. 500 - Contenimento dei tempi di attesa: approvazione dei protocolli per la prescrizione di prestazioni specialistiche (raggruppamenti di attesa omogenei – RAO) e revoca delle delibere provinciali n. 724 del 14 maggio 2012 e n. 249 del 18 febbraio 2013. (BUR n. 24 del 14.6.18)

Note

Viene approvato l'allegato A riguardante i protocolli (raggruppamenti di attesa omogenei – RAO) per la prescrizione delle prestazioni medico specialistiche nelle seguenti branche: oculistica, otorinolaringoiatria, dermatologia, radiologia, gastroenterologia, riabilitazione fisica, neurologia, cardiologia, ortopedia, diabetologia, reumatologia ed urologia. L'allegato A fa parte integrante della presente deliberazione; (a cui si fa rinvio)

TUTELA DEI DIRITTI

EMILIA-ROMAGNA

DAL 19.6.18, n. 158 - Elezione del Difensore civico regionale (L.R. 16 dicembre 2003, n. 25) (BUR n. 190 del 26.6.18)

Note

E' stata eletta, a far data dal 17 luglio 2018, Difensore civico regionale la dr.ssa Carlotta Marù (nata a Parma il 13 gennaio 1984).

LAZIO

Determinazione 6 giugno 2018, n. G07367 Determinazione dirigenziale 17 maggio 2017 n. G06897. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di Centri Antiviolenza e Case rifugio.

Codice CIG 6731398 Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento e stipula convenzioni. (BUR n. 51 del 21.6.18)

Note

Viene affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, alla dottoressa Paola Sinibaldi funzionario in servizio presso l'Area Politiche di genere cat. D3/D6.

Si procede alla stipula delle Convenzioni con i soggetti aggiudicatari secondo lo schema approvato con determinazione dirigenziale 17 maggio 2017 n. G06897.

LOMBARDIA

D.d.g. 11 giugno 2018 - n. 8573 Avviso di manifestazione d'interesse a presentare piani d'azione volti a promuovere percorsi formativi sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, ai sensi della d.g.r. 7774 del 17 gennaio 2018, finalizzati alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con la Regione Lombardia ex art. 11 e 15, l. 241/1990 - Attivazione prima fase. (BUR n. 24 del 14.6.18)

Note

Viene approvato e l'allegato A), «Modalità operative per la presentazione di manifestazioni d'interesse a partecipare al Programma regionale di cui alla d.g.r. n. 7774 del 17 gennaio 2018, finalizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione ai sensi degli artt. 11 o 15 della l. 241/90 tra la Regione Lombardia e il sistema universitario lombardo per la promozione di percorsi formativi sperimentali sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne - PRIMA FASE», parte integrante e sostanziale del presente atto.

Viene approvata «Manifestazione d'interesse a partecipare al Programma regionale di cui alla d.g.r. n. 7774 del 17 gennaio 2018, finalizzato alla sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi della l. 241/1990, artt. 11 o 15 - Prima fase finalizzata alla presentazione di piani di azioni progettuali di massima per la promozione di percorsi formativi sperimentali sulle tematiche della prevenzione e del contrasto alla violenza maschile contro le donne e all'accesso alla fase negoziale» e l'allegato B/1, scheda per la presentazione del Piano di azioni progettuali di massima, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le risorse finanziarie per l'attuazione del programma regionale ammontano a euro 120.000,00.

NB

PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURAINTEGRFAE DEL TESTO

D.d.g. 21 giugno 2018 - n. 9094 Sottoscrizione di un accordo di collaborazione con il comune di Seriate finalizzato all'attivazione di una nuova rete territoriale interistituzionale antiviolenza ai sensi della d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016 e del decreto n. 5167 del 1° marzo 2017. (BUR n. 26 del 26.6.18)

Preso atto che il Comune di Seriate (BG) in data 29 maggio 2018, entro il termine sopra citato, ha trasmesso la versione definitiva del progetto «R.I.T.A. - Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza del Distretto Bergamo Est» del costo complessivo di euro 126.606,00, richiedendo alla Regione un contributo di euro 99.970,00; Dato atto che, a seguito del processo di condivisione, la Regione Lombardia ha approvato il progetto sopra citato e l'entità del contributo richiesto, come risulta dall'apposito verbale sottoscritto dalle parti in data 15 giugno 2018; Dato atto che, successivamente all'adozione del presente provvedimento, sarà sottoscritto l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990, secondo le modalità previste dalla d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016 e lo schema approvato al suo allegato B) parte integrante; Dato atto che entro massimo 30 gg. a far data dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione l'ATS di Bergamo provvederà alla liquidazione della prima tranches del contributo, pari al 60% del totale del contributo assegnato, secondo quanto previsto dall'allegato A al decreto n. 2167 del 1 marzo 2017, al punto C.4.b - Modalità e tempi della concessione dell'agevolazione; Dato atto che il presente provvedimento viene assunto entro i termini previsti dalla d.g.r. 87 del 7 maggio 2018; Vista la l.r. 7

luglio 2008, n. 20, «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura, nello specifico la d.g.r. XI/5 del 4 aprile 2018, «I provvedimento organizzativo 2018 - XI legislatura» e la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018, «II provvedimento organizzativo 2018 - XI legislatura»; DECRETA 1. di

Viene approvata la sottoscrizione di un accordo di collaborazione ex art. 15, l. 241/1990 con il Comune di Seriate per la realizzazione del progetto «R.I.T.A. - Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza del Distretto Bergamo Est», presentato ai sensi della d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016, e la concessione di un contributo pari a euro 99.970,00 al Comune stesso.

MARCHE

DGR 28.5.18, n. 687 - Criteri e modalità per l'utilizzo integrato nel triennio 2018/2020 delle risorse statali (DPCM 01.12.2017) e regionali (L.R. n. 32/2008) per la sostenibilità finanziaria e operativa dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza nelle Marche. (BUR n. 49 del 15.6.18)

Note

Vengono approvati, ad integrazione della programmazione 2017-2019 approvata con DGR n. 272 del 27 marzo 2017, i «Criteri e modalità per l'utilizzo integrato nel triennio 2018/2020 delle risorse statali (DPCM 01.12.2017) e regionali (L.R. n. 32/2008) per la sostenibilità finanziaria e operativa dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza nelle Marche» di cui all'Allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale a cui si fa rinvio).

PIEMONTE

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato del Presidente del Consiglio regionale. Avviso per la nomina all'Ufficio del Difensore Civico. (BUR n. 23 del 7.6.18)

Si comunica che il Consiglio regionale del Piemonte intende procedere alla nomina del Difensore Civico regionale, così come previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 e s.m.i..

Il Difensore Civico regionale dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta; salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Per essere nominati all'ufficio del Difensore civico regionale sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

Non possono essere nominati all'ufficio di Difensore Civico: a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i membri degli organi di gestione delle AA.SS.LL.; b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche; c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione; d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

L'ufficio di Difensore Civico e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

L'indennità di carica spettante al Difensore Civico regionale è disciplinata dall'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 ed ammonta ad un importo mensile lordo pari a 4.315,85 euro; il Difensore Civico ha inoltre diritto al trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali. Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale - (Via Alfieri 15 - 10121 Torino) apposita domanda corredata dal curriculum vitae, contenente, a pena di irricevibilità: a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire; b) titoli di studio e requisiti specifici; c) attività lavorative ed esperienze svolte; d) cariche elettive, e non, ricoperte; e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (come modificata dalle leggi n. 16/1992 e n. 475/1999, abrogate dall'art. 274 del D.lgs n. 267/2000, fatte salve le disposizioni previste per gli amministratori regionali e qualsiasi incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina sia di competenza del Consiglio regionale).

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 l'istanza di candidatura deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto del Settore Commissioni consiliari – Ufficio Nomine, ovvero sottoscritta e presentata tramite pec al seguente indirizzo: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it o via fax al numero 011/5757446, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, entro il 9 luglio 2018. L'invio a mezzo pec dovrà necessariamente avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'istanza, presentata personalmente, può essere consegnata, entro lo stesso termine, all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino, via Alfieri 15, secondo piano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Infine si evidenzia che ai sensi della L.r. n. 17 del 27/12/2012 "Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione", i soggetti nominati ai sensi della L.r. n. 39/95 sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi, comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3, l.r. n. 17/2012).

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari”- UFFICIO NOMINE, Via Alfieri n. 15 (2° piano) Torino – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239, 5757199.

VENETO

L.R. 21.6.18, n. 22 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne". (BUR n. 62 del 26.6.18)

Art. 1

Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: *“leggi vigenti,”* sono sostituite dalle seguenti: *“leggi nazionali vigenti, le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77,”*.
2. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: *“l’attivazione di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori.”* sono sostituite dalle seguenti: *“le strutture di sostegno per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, quali i centri antiviolenza e le case rifugio.”*

Art. 2

Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: *“e il miglioramento strutturale di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello”* sono sostituite dalle seguenti: *“, il miglioramento strutturale e la gestione di centri antiviolenza e di case rifugio”*.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: *“agli enti locali e alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per la creazione, l’implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza”* sono sostituite dalle seguenti: *“alle progettualità degli enti locali, delle unità locali socio-sanitarie (ULSS) e delle strutture di cui alla presente legge, per la realizzazione di servizi di supporto alle donne vittime di violenza, anche al fine di promuovere percorsi di autonomia lavorativa e sociale. Nell’ambito delle attività di sostegno possono essere ricomprese anche le misure di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” nonché le eventuali ulteriori misure individuate dalla programmazione nazionale o regionale. La misura regionale Reddito di Inclusione Attiva (RIA) viene assicurata anche alle donne vittime di violenza, che si trovino in una situazione di disagio socio economico, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso le strutture specializzate e riconosciute dalla presente legge. Il RIA prevede anche un sostegno economico atto a promuovere la dignità della persona e contemporaneamente la crescita di competenze e di una piena autonomia.”*
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: *“per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, educativo e formativo da svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, gli enti locali, e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l’educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità.”* sono sostituite dalle seguenti: *“, anche alla luce dei dati e delle informazioni fornite dalle strutture di*

sostegno in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, per mettere in atto misure efficaci di contrasto;”.

4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, sono aggiunte le seguenti:

“e bis) la realizzazione di attività di carattere informativo, culturale, educativo, formativo e di sensibilizzazione da svolgere anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, con enti locali, e con soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l’educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità; e ter) interventi di recupero dei soggetti responsabili degli atti di violenza di cui alla normativa nazionale e agli strumenti di attuazione nazionale.”.

5. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole *“anche tramite un protocollo generale”* sono sostituite dalle seguenti: *“e favorendo altresì l’adozione di un protocollo comune in tutto il territorio regionale”*.

Art. 3

Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, le parole: *“violenza di genere, in qualsiasi forma essa si concretizzi,”* sono sostituite dalle seguenti: *“o si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza di genere,”*.

2. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, dopo le parole: *“la massima priorità alla sicurezza.”* sono inserite le seguenti: *“Possono altresì garantire un servizio di accoglienza in pronta emergenza.”*

3. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 dopo le parole: *“possono essere promossi”* sono inserite le seguenti: *“e gestiti”*.

4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, la parola: *“singoli,”* è soppressa.

5. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, dopo le parole: *“I centri antiviolenza”* sono inserite le seguenti: *“rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale,”*.

6. La lettera i) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è sostituita dalla seguente:

“i) raccolta e analisi di dati e informazioni, raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, da mettere a disposizione di singole persone, gruppi di interesse, istituzioni locali.”.

Art. 4

Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è inserito il seguente: *“1 bis. Le case rifugio possono essere distinte in due tipologie: case rifugio A e case rifugio B.”*.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: *“Alle case rifugio”* è inserita la seguente lettera: *“A”*;

b) dopo le parole: *“sicurezza delle vittime di violenza.”* sono inserite le seguenti: *“Tale requisito non è obbligatorio per le case rifugio B al fine di poter facilitare un percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l’autonomia per le ospiti.”*.

3. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, dopo le parole: *“possono essere promosse”* sono inserite le seguenti: *“e gestite”*.

4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, la parola: *“singoli,”* è soppressa.
5. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, dopo le parole: *“Le case rifugio”* sono inserite le seguenti: *“rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale e,”*.
6. Dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è aggiunta la seguente:
“c bis) contribuire a svolgere attività di raccolta e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, in collaborazione con le istituzioni locali.”.
7. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: *“esclusivamente per il tramite dei centri antiviolenza, anche su segnalazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“di norma per il tramite dei centri antiviolenza e anche su segnalazione ai medesimi”*.

Art. 5

Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. L'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è abrogato.

Art. 6

Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: *“e delle case di secondo livello”* sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole: *“e nelle case di secondo livello”* sono soppresse;
 - b) le parole: *“fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dagli operatori e dalle operatrici responsabili delle strutture di accoglienza.”* sono sostituite dalle seguenti: *“per un periodo di tempo previsto dal percorso personalizzato.”*.

Art. 7

Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole: *“3, 4 e 5”* sono sostituite dalle seguenti: *“3 e 4”*;
 - b) dopo le parole: *“comunicano”* sono inserite le seguenti: *“con cadenza annuale”*;
 - c) dopo le parole: *“che la approva”* sono inserite le seguenti: *“e rende pubblico un elenco delle strutture di accoglienza presenti sul territorio, distinto per tipologia. Le strutture altresì comunicano i dati e le informazioni sul fenomeno della violenza, raccolte in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale”*.
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è abrogato.

Art. 8

Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 dopo le parole: *“violenza contro le donne”* sono inserite le seguenti: *“anche in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale,”*.

Art. 9

Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, le parole: “*I centri antiviolenza, le case rifugio e le case di secondo livello per donne vittime di violenza*” sono sostituite dalle seguenti: “*I centri antiviolenza e le case rifugio, come previsto dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale,*”.

Art. 10

Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, le parole: “, *anche attraverso l'ente locale coordinatore del progetto, e presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità delle strutture che gestiscono.*” sono sostituite dalle seguenti: “*e presentano ogni anno alla Giunta regionale un aggiornamento sull'andamento e sulle funzionalità delle strutture che gestiscono, su apposita modulistica regionale.*”.

Art. 11

Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, le parole: “*agli enti locali,*” sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, la parola: “*singoli,*” è soppressa.

Art. 12

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.